

251.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge:</b>		GALASSO . . . . .	14012
(Annunzio) . . . . .	13993	GARZIA . . . . .	14051
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	13994	GUNNELLA . . . . .	14025
(Autorizzazione di relazione orale) 13995, 14054		IOZZELLI . . . . .	14053
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) . . . . .	13993	MALAGODI . . . . .	14017, 14049
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	13992	PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	14036 14049, 14051
		RUBBI EMILIO . . . . .	14028
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		SANTAGATI . . . . .	14019, 14044
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concer- nente misure fiscali urgenti (1977)	13996	SPAVENTA . . . . .	14032
PRESIDENTE . . . . .	13996, 14015, 14040 14041, 14044, 14048, 14049, 14050	<b>Proposta di legge costituzionale:</b>	
ANTONI . . . . .	14006	(Annunzio) . . . . .	13992
CIAMPAGLIA . . . . .	14015	(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	13994
COLUCCI . . . . .	14003	<b>Proposta di legge d'iniziativa regionale</b>	
DE COSMO, <i>Relatore</i> . . . . .	13996, 14034, 14050	(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	13994

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1978

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Provvedimenti concernenti amministrazioni locali</b> (Annunzio) . . . . .	13995
(Annunzio) . . . . .	13992	<b>Risoluzione</b> (Annunzio) . . . . .	14054
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	13994	<b>Risposte scritte ad interrogazioni</b> (Annunzio) . . . . .	13996
(Ritiro) . . . . .	13993	<b>Sul processo verbale:</b>	
<b>Interrogazioni e interpellanze</b> (Annunzio)	14054	PRESIDENTE . . . . .	13991
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio della trasmissione di atti) . . . . .	13995	PANNELLA . . . . .	13991
<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissione) .	13995 14054	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	14054

**La seduta comincia alle 16.**

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 gennaio 1978.

**Sul processo verbale.**

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, vorrei fare due brevissime osservazioni. Nel processo verbale di cui ho udito testé la lettura, mi sembra che ci sia uno scompensamento molto forte fra la presa di posizione del gruppo comunista e quella precedente la mia decisione di ritirare le dimissioni, decisione che è stata causata da tutti gli interventi precedenti, dei quali nel processo verbale è fatta invece un'evocazione assolutamente — mi pare — inadeguata e, comunque, senza un metodo di misura comune rispetto a quello utilizzato per il collega Natta.

In secondo luogo, signor Presidente, come mi pare prassi, vorrei in questa occasione sottolineare che nel resoconto stenografico, sempre per chiarire il pensiero espresso nel mio intervento, a più riprese gli stenografi hanno segnalato delle interruzioni chiamate « proteste, proteste, commenti, commenti, rumori, commenti ». Ora, signor Presidente, non si può comprendere il mio pensiero, e anche alcune mie repliche, se non viene detto chiaramente che qui non si trattava di commenti, ma, a cinque riprese (abbiamo controllato), di ingiurie; in modo particolare, a cinque riprese, dal gruppo comunista sono

stato accusato di essere « buffone » e, due volte « spia » (debbo dire che questo è inedito!). Vorrei pertanto, signor Presidente, semplicemente che questo venisse registrato e reintegrato nel resoconto stenografico. Altrimenti, non si capisce per esempio perché ad un certo punto io avrei detto ad un collega che resta innominato (dopo la registrazione di « Commenti ed applausi ironici all'estrema sinistra all'indirizzo del deputato Pannella ») — è questa una correzione che voglio fare —: « Siete venuti inutilmente! Avete fatto il viaggio a vuoto! ». Testualmente io invece ho detto: « Io sarò un buffone, come dici, ma allora tu hai fatto un viaggio a vuoto ».

Ritengo che, per la corretta interpretazione di quello che io dicevo e di quello che è accaduto, vada registrato che in questa aula molti colleghi hanno preferito in questa situazione insultare platealmente anziché dialogare, sia pure polemicamente.

PRESIDENTE. La Presidenza valuterà ciò che ella ha detto; tuttavia, per quanto riguarda il processo verbale, debbo farle presente che esso si limita a registrare solamente le decisioni, non tutto quanto avviene durante la seduta.

PANNELLA. Se lei ha la bontà di leggere quanto viene attribuito all'onorevole Natta...

PRESIDENTE. Mi lasci finire, onorevole Pannella. Non ho potuto fare un confronto tra le cose che ella afferma ed il testo stenografico, tuttavia le ricordo che il processo verbale, ai sensi dell'artico-

lo 11 del regolamento, deve contenere le deliberazioni e gli atti della Camera, non già tutte le argomentazioni espresse dagli oratori nel corso di un dibattito. Ad ogni modo — ripeto — valuteremo quanto ella ha detto sulla stesura del processo verbale.

Per quanto riguarda il resoconto stenografico, evidentemente se gli stenografi non hanno registrato qualche cosa, ciò è avvenuto perché non hanno udito. Onorevole Pannella, ella capisce che non posso facilmente imputare agli stenografi di non percepire tutto ciò che viene detto, quando viene interrotto un oratore, soprattutto quando so che vi è un grande scrupolo da parte dei servizi della Camera nel registrare tutto quanto accade in aula.

PANNELLA: Massimo!

PRESIDENTE. Debbo aggiungere che, evidentemente, in questo caso, forse per colpa sua, il Presidente stesso (che ero io in quella occasione) non ha sentito pronunciare parole come « buffone » e « spia »; infatti, in caso contrario, senz'altro avrei proceduto ad un richiamo.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCALIA: « Istituzione del collegio dei tributaristi » (2025);

BARCA LUCIANO ed altri: « Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e della conservazione dell'energia » (2027);

PANNELLA ed altri: « Norme per il sorteggio dell'ordine di disposizione dei contrassegni dei partiti e gruppi politici organizzati sulle schede elettorali. Norme per la nomina degli scrutatori » (2032);

AMICI CESARE ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli primo e sesto della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a migliororia in uso nelle province del Lazio » (2033);

PENNACCHINI e SALVI: « Applicazione presso gli uffici giudiziari dei magistrati fuori ruolo » (2034);

TASSONE: « Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai direttori di sezione ex combattenti » (2035);

BOZZI ed altri: « Ripristino della possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice » (2036).

Saranno stampate e distribuite.

#### Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale:

PANNELLA ed altri: « Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Norme in materia di elettorato attivo e passivo » (2043).

Sarà stampata e distribuita.

#### Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge, approvati da quel Consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria » (2037);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevo-

lative per l'esportazione di vini verso paesi terzi » (2038);

« Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate » (2039);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario » (2040);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, concernente estensione al personale insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 1975, n. 299 » (2042).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Annunzio di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

« Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 » (2028);

*dal Ministro dell'interno:*

« Passaggio del comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento » (2029);

*dal Ministro delle finanze:*

« Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati del

Corpo della guardia di finanza, comandanti delle brigate e dei distaccamenti » (2026);

*dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:*

« Integrazioni e modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, ed alla legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (2041);

*dal Ministro della sanità:*

« Norme sulla ristrutturazione degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna » (2030);

« Proroga al 31 dicembre 1978 degli incarichi di temporanea direzione degli uffici di sanità di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174 » (2031);

*dal Ministro del tesoro:*

« Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo » (2044).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Ritiro di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Tassone ha chiesto di ritirare la seguente sua proposta di legge:

« Norme transitorie per l'avanzamento dei tenenti colonnelli di complemento e gradi equiparati » (1996).

Questa proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

#### **Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in

sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

*alla II Commissione (Interni):*

« Normativa organica per i profughi » (approvato dal Senato) (2001) (con parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione);

*alla XIV Commissione (Sanità):*

« Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee » (già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalla XII Commissione del Senato) (1269/B) (con parere della I, della III e della VIII Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: GARGANI GIUSEPPE ed altri: « Modifica degli articoli 84 e 88 della Costituzione » (2000);

*IV Commissione (Giustizia):*

MAZZARINO ANTONIO: « Sistemazione giuridico-economica dei vicepretori onorari reggenti le preture ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario » (418) (con parere della I e della V Commissione);

PENNACCHINI: « Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio

1975, n. 354 » (1986) (con parere della I Commissione);

*VIII Commissione (Istruzione):*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario (approvato dal Senato) (2040) (con parere della I Commissione);

*X Commissione (Trasporti):*

CALDORO ed altri: « Norme per il coordinamento nazionale dei trasporti: istituzione del Comitato nazionale dei trasporti e dell'Ente nazionale delle ferrovie italiane » (1971) (con parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO: « Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino concessionaria della ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana-Lanciano » (2011) (con parere della I, della V e della IX Commissione);

*XI Commissione (Agricoltura):*

BOFFARDI INES ed altri: « Unificazione dei ruoli della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato ed estensione al personale della stessa delle qualifiche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 » (1863) (con parere della I e della V Commissione);

« Attuazione di studi, ricerche economiche e rilevazioni di mercato in relazione all'adozione di un piano agricolo-alimentare » (1989) (con parere della III e della V Commissione);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per la applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini presso paesi terzi » (approvato dal Senato) (2038) (con parere della I, della V, della VI e della XII Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate » (*approvato dal Senato*) (2039) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

#### XII Commissione (Industria);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria » (*approvato dal Senato*) (2037) (*con parere della I e della VI Commissione*);

#### XIII Commissione (Lavoro):

MANCINI VINCENZO ed altri: « Adeguamento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite gestioni delle imposte di consumo » (1955) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

#### Commissioni riunite III (Esteri) e VIII (Istruzione):

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, concernente estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 1975, n. 299 » (*approvato dal Senato*) (2042) (*con parere della I e della V Commissione*).

#### Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La V Commissione (Bilancio) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficol-

tà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva » (1985).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nel quarto trimestre 1977, concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Costa Volpino (Bergamo), Caravaggio (Bergamo), Noventa Padovana (Padova), Busseto (Parma), Taggia (Imperia), Surbo (Lecce), Pratola Peligna (L'Aquila), Rovereto (Trento), San Michele (Bari), Oria (Brindisi).

Il ministro dell'interno ha comunicato altresì gli estremi dei decreti prefettizi relativi alla proroga della gestione straordinaria dei comuni di San Fili (Cosenza), Dragoni (Caserta), Casapulla (Caserta).

Tali comunicazioni sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro della difesa ha trasmesso copia dei verbali delle sedute del comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977 n. 38 sull'ammodernamento di mezzi dell'aeronautica militare.

Tale documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Nei mesi di dicembre e gennaio sono pervenute ordinanze emesse

da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti (1977).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che, nella seduta del 25 gennaio scorso, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole de Cosmo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**DE COSMO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, di cui si discute la conversione in legge, raggruppa una serie di misure di carattere fiscale, il cui scopo precipuo è quello di procurare alle casse dello Stato un immediato e consistente introito, inizialmente valutato all'incirca in 2.300 miliardi di lire.

Per il raggiungimento di tale obiettivo il decreto-legge prevede una serie di misure tendenti a razionalizzare alcune procedure adottate presso gli uffici finanziari, nonché disposizioni per sveltire i rimborsi di imposta nel corso del 1978 ed altre misure rivolte a semplificare alcuni adempimenti, cui sono tenuti i contribuen-

ti, alla luce dell'esperienza scaturita dalla applicazione di alcune norme e nello spirito di collaborazione, a cui si annette molta importanza, tra fisco e contribuente.

Il decreto-legge in discussione, sul quale non sono mancate osservazioni e contributi costruttivi da parte di forze politiche e di organi di stampa, si è reso indispensabile per la particolare, difficile situazione attraversata dall'economia del nostro paese. In sede di Commissione la discussione è stata ampia ed approfondita sui singoli aspetti e sulle ripercussioni che le varie norme del decreto avrebbero potuto comportare. Va detto che si è svolto un lavoro piuttosto lungo, ma certamente costruttivo per arrivare alla definizione di soluzioni concordate da portare all'esame di questa Assemblea.

Sulla base delle varie proposte di modifica, scaturite nell'ampio dibattito avutosi in Commissione, il decreto-legge ha subito diverse integrazioni e sostituzioni, che ora vedremo passando al commento di ciascun articolo del decreto stesso. L'articolo 1 stabilisce che l'aliquota dell'imposta locale sui redditi (ILOR) è fissata nella misura unica del 15 per cento fino al 31 dicembre 1980. La fissazione della misura unica dell'aliquota al posto di quella proporzionale variabile è da vedersi in relazione alla facilità per il contribuente di provvedere all'autotassazione sulla base della dichiarazione dei redditi, ivi compresi i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari, per i quali ultimi l'imposta era applicata invece separatamente sulla base delle risultanze catastali, che, tra l'altro, spesso, davano adito a contestazioni per la loro scarsa attendibilità.

I redditi dei fabbricati invece non risultano menzionati ai fini ILOR, in quanto per essi, com'è noto, esiste già l'obbligo di dichiarazione, anche se sono esenti. L'articolo in questione precisa che per i redditi fondiari viene soppressa la menzione dell'anno solare, a cui fa riferimento il quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, consentendo così

l'applicazione sia dell'ILOR sia dell'IRPEG per un eguale periodo di tempo.

L'esenzione dall'ILOR viene prevista per i possessori dei soli redditi fondiari con un importo annuo non superiore a lire 360.000, mentre sono esonerati dalla dichiarazione i suddetti soggetti, quando si tratta di persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili.

L'articolo 1 infine precisa che, agli effetti della esenzione dalla dichiarazione per i soggetti con soli redditi fondiari non superiori a lire 360.000 per anno, non si deve tener conto dei redditi esenti né di quelli assoggettati a ritenute alla fonte. In sede di Commissione si è inteso precisare che fino alla data del 31 dicembre 1980 il gettito dell'imposta ILOR rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Dopo l'articolo 1 sono stati inseriti quali emendamenti al disegno di conversione altri due articoli, che chiameremo *1-bis* e *1-ter*. Il primo riguarda l'integrale sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, concernente alcune esemplificazioni circa le modalità di applicazione dell'IVA per l'anno 1978, relativamente a determinate categorie di contribuenti, che nel 1977 hanno realizzato un volume di affari non superiore a 6 milioni di lire.

Viene anche precisato che le disposizioni, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, concernenti rispettivamente l'IRPEF derivante dall'esercizio di arti e professioni e le norme di contabilità semplificata per imprese minori, hanno effetto dal 1° gennaio 1977. Per detto anno viene anche precisato che si considerano imprese minori quelle che nel corso del 1976 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, purché l'anno 1977 non sia compreso nel regime ordinario triennale. Nei confronti delle imprese esonerate anche dalla tenuta della contabilità semplificata, il reddito è determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa, come stabilito dal secondo comma dello articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'articolo *1-ter*, inserito, come detto, in sede di Commissione, tende a precisare che la maggiorazione del 10 per cento della imposta, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 19 dicembre 1973, n. 823, relativa al «condono fiscale», deve intendersi commisurata all'ammontare iscrivibile a ruolo per effetto del condono, al netto della somma già iscritta a ruolo per lo stesso tributo.

L'articolo 2 precisa che l'ILOR dovuta in base alla dichiarazione è riscossa nei confronti delle società di capitali, enti pubblici e privati, società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica — dettagliatamente citati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 598 — mediante versamento diretto all'esattoria, e per tutti gli altri soggetti di imposta con versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, mediante delega irrevocabile ad una azienda di credito.

In sostanza, viene data ai contribuenti con un unico atto la possibilità di effettuare il pagamento delle diverse imposte sui redditi.

Per i soggetti all'IRPEF che già si avvalgono per il pagamento del servizio bancario, tale possibilità viene estesa anche all'ILOR. Con apposito decreto ministeriale può stabilirsi che l'ILOR possa essere versata anche a mezzo posta.

L'articolo 2, infine, stabilisce che le disposizioni relative all'acconto per l'IRPEF e l'IRPEG si applichino alla ILOR a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1978, precisando però che l'acconto del 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente non dovrà essere versato nel caso in cui quest'ultima non superi l'importo di lire 40 mila.

In sede di Commissione si è ritenuto di precisare che per i soggetti all'IRPEG, il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo 1978, il versamento dell'acconto per l'ILOR deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è pari al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato al-

l'ILOR risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente. Senza tale precisazione sarebbe rimasto in sospeso un aspetto abbastanza importante per le società che si trovano in quelle condizioni. La Commissione ha inteso pure precisare che le disposizioni dell'articolo 2 non sono applicabili (per il 1977-1978) nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-bis della legge 4 agosto 1977, n. 500, cioè per i contribuenti delle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 3 stabilisce che la misura unica del 15 per cento dell'ILOR, le relative modalità di riscossione ed i relativi termini di cui all'articolo 2, si applicano a partire dal 1° gennaio 1977. Nel caso vi siano soggetti all'imposta IRPEG che chiudano il bilancio non con l'anno solare, ma in altro periodo, tali soggetti sono tenuti ad includere nella prima dichiarazione anche i redditi fondiari percepiti tra il 1° gennaio 1977 e la data di inizio dell'esercizio o periodo di gestione.

Il terzo comma prevede l'abolizione dell'attuale sistema di conservazione ed aggiornamento del catasto (già in essere dal 1939) esistente presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette per i comuni della propria circoscrizione in conseguenza del fatto che d'ora in poi l'imposta si applicherà non sulla base delle risultanze catastali (non sempre attendibili) ma sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti.

Per l'ulteriore conservazione delle copie degli atti di catasto relativi ai terreni ed ai fabbricati, nonché per la loro consegna ad enti pubblici o per la loro eliminazione, si provvederà con decreto del ministro delle finanze.

Nulla viene cambiato invece per la conservazione del nuovo catasto presso gli uffici tecnici erariali di ciascun capoluogo di provincia, per tutti i comuni della provincia stessa.

In Commissione è apparso unanimemente opportuno, anche in relazione all'emendamento proposto dal Governo, chiarire che le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2, decor-

rono dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1976, e ciò al fine di includere nel provvedimento anche tutti quei soggetti che chiudono gli esercizi a cavallo dell'anno solare.

L'articolo 4 provvede ad elevare dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e ai correntisti dell'amministrazione postale, delle aziende ed istituti di credito, con decorrenza 1° gennaio 1977. Questo era il testo del decreto originario. Come è noto, i redditi di capitale sono attualmente tassati in maniera assai diversa, per cui il provvedimento di un adeguamento della ritenuta sugli interessi è da inquadrarsi in un'ottica orientata ad annullare gradualmente l'attuale difformità di trattamento. Il testo così come è formulato nel decreto-legge è stato oggetto di un approfondito dibattito in seno alla Commissione, specie per quanto concerne la decorrenza dell'aumento, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1977, nonché per la non assoggettabilità all'aumento stesso dei conti e depositi estinti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge. Sia in seno alla Commissione sia su alcuni organi di stampa si è fatto rilevare che la decorrenza della ritenuta sugli interessi, fissata al 1° gennaio 1977, mal si concilia con il principio della irretroattività della legge enunciato dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Su questo punto occorre intanto precisare che il divieto di retroattività della legge (mi rifaccio qui alla mia relazione in Commissione) è posto dall'articolo 11 sopra richiamato come un principio generale del nostro ordinamento giuridico; ciò non toglie che esso, giusta l'articolo 25 della Costituzione, sia stato elevato a dignità di precetto costituzionale nel solo campo delle leggi penali. Fuori di tale ipotesi, tale principio costituisce unicamente una direttiva rivolta al legislatore, che può comunque derogarvi quando eccezionalmente lo ritenga opportuno, senza con ciò incorrere nella illegittimità costituzionale.

La retroattività della decorrenza della ritenuta può invece essere discutibile sotto il profilo dei rapporti di collaborazione tra

fisco e contribuenti, di cui però non si è inteso né si intende sottovalutare l'importanza, se si considera che il provvedimento retroattivo è stato proposto nell'ambito di una manovra fiscale di carattere straordinario. Il rendere non retroattivo il provvedimento provoca infatti un minor gettito per l'erario e crea distorsioni all'interno della manovra fiscale, tali da indurre alla ricerca di una compensazione per altre vie.

Circa la presunta ingiustizia del provvedimento che, in base al secondo comma dell'articolo 4, non colpirebbe i risparmiatori che hanno estinto i conti tra la data del decreto-legge (23 dicembre) e la sua entrata in vigore (30 dicembre), è da rilevare che, secondo quanto ha affermato in Commissione il ministro delle finanze, non risulta si siano verificati fenomeni anormali di dimensioni tali da far ritenere che si sia voluto in qualche modo approfittare della situazione.

Dopo l'approfondito dibattito di cui si è già detto, la Commissione è in grado di presentare all'Assemblea un nuovo testo concordato dell'articolo 4, che si sostanzia nei seguenti punti: a) fissazione al 18 per cento della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali maturati dal 1° gennaio 1978; b) conguaglio, entro il 31 marzo 1978, delle ritenute sugli interessi sui depositi e conti correnti bancari maturati nell'esercizio 1977, invece che entro il 28 febbraio 1978, come di regola avviene; c) versamento di un acconto da parte delle aziende e istituti di credito per un importo pari al 2 per cento degli interessi maturati nell'esercizio 1977, da effettuarsi al fisco entro il 31 marzo 1978, fermo restando l'obbligo del versamento degli ulteriori acconti nella misura complessiva di 2/3 delle ritenute versate per il periodo di imposta precedente, da effettuarsi in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre 1978.

Il nuovo testo dell'articolo 4 non opera più in modo retroattivo per l'aumento della ritenuta sugli interessi, e crea quindi un minor gettito tributario valutato nell'ordine di circa 233 miliardi di lire per

il 1978 e di 117 miliardi per il 1979. La Commissione non ha ritenuto di sopperire alla perdita suddetta mediante un ulteriore aumento della ritenuta al 19 o 20 per cento, che avrebbe potuto influire, per la sua elevatezza, sulla propensione delle famiglie al risparmio nel corso del 1978. Come giustamente ha osservato in Commissione l'onorevole Spaventa, sarà opportuno procedere quanto prima ad un riordinamento delle ritenute secche sui redditi di capitale; in quella sede si potrà meglio valutare l'entità dell'aliquota da fissare per interessi bancari e postali.

Il Governo si è comunque assunto — va precisato — in seno alla Commissione la piena responsabilità della perdita suddetta, di cui terrà conto nella legge di finanza il cui esame è previsto per il prossimo mese di settembre, in coincidenza con la legge sul bilancio.

L'articolo 5 apporta alcune variazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nell'intento di semplificare gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme sull'accertamento dei redditi per taluni sostituti di imposta, come le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'INPS, che possono firmare i certificati anche mediante i sistemi di elaborazione automatica, dato lo ingente numero di operazioni da compiere al fine di permettere la tempestiva effettuazione delle operazioni di conguaglio annuali nei confronti di pubblici dipendenti.

Il secondo comma di tale articolo stabilisce che l'INPS, nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta, è autorizzato ad indicare soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate, fatta salva l'eventuale richiesta nominativa degli uffici delle imposte dirette e del centro informativo della direzione generale delle imposte dirette, da effettuarsi anche a mezzo di nastri magnetici. La Commissione ha ritenuto di precisare che gli effetti del suddetto comma si intendono fissati a partire dal 1° gennaio 1974 e riguardano le prestazioni previdenziali ed assistenziali. Il

terzo comma, infine, consente alle amministrazioni dello Stato ed all'INPS di far risultare i rimborsi ed i recuperi effettuati per l'anno 1976 da elenchi nominativi da presentare ai competenti uffici delle imposte dirette, invece che dai certificati.

L'articolo 6, nel testo originario, riguardava l'iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, per metà delle imposte corrispondenti agli imponibili o a maggiori imponibili accertati dagli uffici, nonché per l'intero di quelle imposte determinate nell'ammontare dalle commissioni tributarie e dalle corti di appello. L'articolo 6 propone, in sostanza, una integrale modifica della vigente normativa in materia, sostituendo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con un nuovo testo tale da consentire di anticipare la riscossione dell'imposta e scoraggiare il ricorso al contenzioso.

Al riguardo occorre fare una distinzione fra i nuovi ed i vecchi tributi, precisando, tra l'altro, che per questi ultimi la Commissione in modo unanime chiese al Governo di chiudere gli accertamenti col 31 dicembre 1977, accertamenti tra l'altro non contrassegnati dalla analiticità. Relativamente ai vecchi tributi è da tenere presente che la entità della loro iscrizione a ruolo e le relative modalità variano a seconda dei periodi di imposta a cui si riferiscono. Per quelli anteriori al 1° gennaio 1974 si applicava l'articolo 175 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che prevedeva l'iscrizione a ruolo per la metà dell'imposta corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio soltanto dopo 60 giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente dall'ufficio delle imposte alla commissione di primo grado, e non la immediata iscrizione al momento dell'accertamento. La iscrizione avveniva poi, per i due terzi, dopo la decisione della commissione di primo grado e per l'intera entità dopo quella di secondo grado.

A partire dal 1° gennaio 1974 e fino alla data di entrata in vigore del decre-

to-legge in discussione, per i tributi soppressi la vigente normativa (articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) è di difficile interpretazione in quanto si richiama in parte al testo unico del 1958, ed in parte all'articolo 15 dello stesso decreto n. 602.

In relazione al sopra ricordato invito della commissione ed allo scopo di chiudere celermente il contenzioso relativo ai tributi soppressi, si è pertanto ritenuto di rivedere la normativa vigente. La delicatezza dei problemi sollevati dall'articolo 6 ha indotto la Commissione a predisporre, dopo ampia discussione, un nuovo testo di detto articolo da proporre a questa Assemblea, facendo una chiara e netta distinzione fra i vecchi ed i nuovi tributi. Si è così ritenuto di fissare per i vecchi tributi il trattamento già previsto dall'articolo 175 del testo unico del 1958, con la sola differenza che l'iscrizione dell'imposta avviene al momento dell'accertamento, per un terzo invece che per metà, ma solo parecchio tempo dopo il ricorso all'ufficio dell'imposte, come avviene attualmente. In sede di Commissione si è pure ritenuto di precisare che l'iscrizione a ruolo dei vecchi tributi non può essere effettuata prima del 31 luglio 1978, ma deve esaurirsi entro il 31 luglio 1979: in altri termini si accorda ai contribuenti un lasso di tempo per facilitare le possibilità di concordato per i vecchi tributi. Con i nuovi tributi non si pongono problemi particolari circa la attendibilità dell'accertamento, in quanto il criterio legislativo dell'analiticità e documentazione è tassativamente prescritto dalla normativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (articoli 42 e 43), pena la nullità dell'accertamento. La Commissione ha pertanto ritenuto di non apportare alcuna modificazione all'attuale testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'articolo 6-bis è stato inserito in sede di Commissione per andare incontro ad esigenze pratiche manifestate, in più occasioni, da parte di società ed aziende

commerciali, specialmente medie e piccole, che si sono trovate di fronte a notevoli difficoltà nella compilazione del registro riepilogativo di magazzino, previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avente finalità di semplice rilevazione statistica e non di libro contabile, con valore probatorio a fini fiscali. L'abrogazione del richiamato articolo è stata fissata con effetto dal 1° gennaio 1974.

L'articolo 7 detta disposizioni dirette ad accelerare i rimborsi di imposte ed il pagamento dei relativi interessi, per le dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1975, dando la possibilità agli uffici fiscali di avvalersi di supporti magnetici del centro informativo della direzione generale delle imposte dirette, per la formazione degli ordinativi diretti collettivi di pagamento. Gli ordinativi emessi dal 1978 — viene precisato — saranno estinguibili entro tre mesi dal loro ricevimento, da parte della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, che dovrà provvedere entro i sei mesi successivi all'emissione dei vaglia cambiari relativi alla spedizione al domicilio fiscale degli aventi diritto. Per gli ordinativi emessi nel primo semestre del 1978, gli interessi di ritardato rimborso saranno calcolati fino al 31 dicembre 1977, mentre per quelli emessi entro il secondo semestre 1978 si calcolerà fino al 30 giugno 1978.

Si ritiene che l'arretrato accumulatosi in materia di rimborsi, per effetto delle disposizioni di questo articolo, dovrebbe trovare sistemazione in tempo piuttosto ravvicinato. L'articolo 8 dà la possibilità all'amministrazione finanziaria di includere, nei modelli di dichiarazione annuale dell'IVA, la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari. In sede di Commissione si è ritenuto di dare tale possibilità al ministro delle finanze, con proprio decreto, invece che all'amministrazione finanziaria.

L'articolo 8 aggiunge poi all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 5, con il quale si precisa che l'IVA da versare pe-

riodicamente da parte dei contribuenti minimi (cioè con un volume di affari non superiore ai 6 milioni annui) è provvisoriamente determinata mediante il sistema di detrazione forfettaria, con riserva di conguaglio in sede di dichiarazione annuale. L'articolo 8 sostituisce interamente l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 con un nuovo testo riguardante alcune semplificazioni per i contribuenti minori, cioè con volume di affari, nell'anno precedente, non superiore a 360 milioni di lire.

Per effetto delle suddette precisazioni e variazioni, i contribuenti vuoi minimi vuoi minori sono tenuti al versamento trimestrale dell'IVA, conciliando così un costante e periodico gettito per l'erario con l'interesse di tali contribuenti a frazionare il carico dell'imposta. La Commissione ha poi approvato un emendamento all'articolo 8 che aggiunge al primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una lettera *d*) concernente l'IVA relativa alle prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici.

L'articolo 9 fissa in lire 18 mila per ogni cavallo vapore fiscale di potenza del motore la sovrattassa annua per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati da motore *diesel*, a partire dal 1° gennaio 1978. È previsto un minimo di lire 300 mila annue, ferma restando la riduzione del 50 per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza. L'aumento da 12 mila a 18 mila lire della sovrattassa, per la quale era precedentemente previsto un minimo di lire 200 mila annue, si è reso necessario tenuto conto della differenza prezzi tra benzina e gasolio, nonché del diverso rendimento dei due carburanti. Gli utenti di motori *diesel*, nonostante l'aumento della sovrattassa, troveranno comunque sempre convenienza qualora fruiscono della propria autovettura per lavoro, cioè qualora compiano una percorrenza annua pari, grosso modo, a 15 mila chilometri, contro i 10 mila precedenti. Al riguardo va precisato che in sede

di Commissione è stato sollevato qualche problema circa la mancata esenzione dalla sovrattassa di alcuni tipi di autoveicoli: questione, tra l'altro, cui fanno riferimento le proposte di legge nn. 1422 e 1522, che possono ritenersi assorbite dal testo dell'articolo 9.

Lo stesso articolo 9, al comma secondo, fissa l'aumento da lire 11.800 a lire 21.365 per quintale dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero per viaggi di diporto in Italia. Tale aumento non dovrebbe influire negativamente sull'incentivazione del turismo, perché incide minimamente sul costo dei buoni benzina.

L'articolo 10 assoggetta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine l'etere metiliterbutilico nella misura prevista per la benzina, onde evitare abusi che possono sfociare in evasioni fiscali. L'assoggettamento servirà ad esercitare un controllo sull'impiego di tale prodotto, mentre è fatta salva la possibilità di esenzione qualora il prodotto stesso venga impiegato altrimenti che come carburante. Il terzo comma stabilisce altresì che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli da gas e sugli estratti aromatici e prodotti di composizione simile siano aumentate da lire 12.400 a lire 15 mila per quintale. Con il suddetto aumento viene eliminata una ingiustificata sperequazione rispetto ad altri tipi di oli lubrificanti similari, che invece erano stati assoggettati a tale aumento con legge 1° agosto 1977, n. 492. Il quarto comma, infine, detta disposizioni in ordine all'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi estratti dagli impianti di lavorazione o di deposito per l'immissione in consumo e conseguente pagamento dell'imposta di fabbricazione, consentendo all'amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare tale accertamento con l'uso di idonei serbatoi debitamente tarati, qualora l'installazione dei misuratori meccanici presenti difficoltà di carattere tecnico.

L'articolo 11 precisa che le regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, debbono di massima attenersi ai criteri generali stabiliti dal Ministero delle finanze circa l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, su proposta del comitato centrale di coordinamento.

L'articolo 12 stabilisce che l'imposta di soggiorno, fissata con legge 4 marzo 1958, n. 174, è triplicata. Già con la legge suddetta il tributo veniva aumentato a circa quaranta volte l'importo vigente prima del secondo conflitto mondiale. Il deprezzamento della moneta in questi anni ha svuotato di fatto il contributo che l'imposta di soggiorno può dare nel finanziamento degli organi turistici periferici, che per offrire migliori strumenti turistici debbono trovare in tale tributo una delle fonti essenziali. Tuttavia la Commissione, per ovviare ad eventuali ripercussioni negative sull'afflusso dei turisti nei luoghi di villeggiatura, ha ritenuto di proporre la gradualità dell'aumento, nel senso di raddoppiare l'imposta con effetto dal 1° gennaio 1978, e di triplicarla soltanto con effetto dal 1° gennaio 1979.

L'articolo 13 fissa la proroga al 30 giugno 1978 dei termini di prescrizione e di decadenza scadenti il 31 dicembre 1977, stanti le gravi difficoltà che incontra l'amministrazione finanziaria per le notifiche degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento relative a tasse ed imposte indirette sugli affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro. Per sopperire a tale grave disagio, il comma secondo prevede l'autorizzazione al Ministero delle finanze di abilitare il personale assunto o da assumere temporaneamente (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276) alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione.

La Commissione ha ritenuto di precisare che può essere utilizzato anche il personale di cui alla legge del 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

L'articolo 14 sostituisce la cifra « XIV » con la cifra « XV » di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente la ristrutturazione e riconversione industriale. Questa sostituzione si è resa necessaria per il fatto che le industrie poligrafiche, editoriali ed affini erano state escluse dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 675, pur trattandosi di industrie manifatturiere. La loro attuale inclusione è da intendersi con uguale decorrenza e per la durata prevista per le altre imprese già incluse fin dall'inizio (articolo 18, legge n. 675). L'eventuale onere resta comunque a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il decreto-legge fin qui illustrato nei suoi dettagli, anche quale risultato del lavoro svolto dalla Commissione, affronta efficacemente la manifestata necessità di procurare all'erario un incremento immediato del gettito tributario, mentre nel contempo rispetta l'obiettivo della graduale razionalizzazione dell'attività operativa dell'amministrazione finanziaria. Pertanto, sulla base delle considerazioni che ho espresso, del lavoro svolto dalla Commissione e delle osservazioni che l'Assemblea vorrà eventualmente fare, e pur conscio delle difficoltà insite nel lavoro fin qui svolto, mi onoro di invitare l'Assemblea a voler approvare il progetto di legge nel nuovo testo emendato dalla Commissione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà.

COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la conversione in

legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, ha comportato e comporta per tutti noi un'attenta e profonda riflessione a causa delle implicazioni — da non sottovalutare — che il provvedimento può avere.

Non è la prima volta che per esigenze finanziarie si adottano misure fiscali di emergenza. In tempi anche recenti esse si distinguevano con il termine di « decretoni »; ma in definitiva, pur essendo provvedimenti impopolari, non facevano sorgere serie preoccupazioni, come invece accade con il provvedimento oggi al nostro esame che, pur assumendo i peculiari caratteri dell'emergenza e dell'urgenza, suscita non poche perplessità.

Si continua a sottolineare — non certo soltanto dai banchi parlamentari, ma attraverso la viva voce degli uomini di Governo e dello stesso onorevole ministro delle finanze — la permanenza di grosse aree di evasione fiscale, contro le quali si stanno approntando più idonei strumenti di lotta. Ma, nell'attesa di un'organizzazione tributaria più efficiente, le misure fiscali urgenti continuano ad impegnare il Parlamento aggravando il già difficile lavoro di aggiornamento dei funzionari del fisco.

Questa volta si è voluto addurre a giustificazione di alcune misure fiscali urgenti (per esempio quelle contenute negli articoli 4 e 6 del decreto-legge) il fatto che al momento non ci sarebbero altre fonti di reddito alle quali far ricorso. Quanto all'articolo 4, a nome del mio gruppo ho già sottolineato in Commissione che noi siamo assolutamente contrari all'introduzione del principio della retroattività. Ho anche sostenuto che la norma, così come è formulata nel provvedimento, è a nostro avviso incostituzionale, oltre ad essere contraria ai principi sanciti dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale ed allo spirito del primo comma dell'articolo 10 della legge-delega 9 ottobre 1971, n. 825.

Mi spiace non essere d'accordo con l'onorevole de Cosmo — almeno per questa parte —, anche se devo dare atto al relatore delle modificazioni apportate nel-

la sua relazione odierna rispetto a quella svolta in Commissione.

A parte l'incostituzionalità dell'articolo 4 (che, a nostro avviso, comporta una vera espropriazione fiscale, violando apertamente il disposto di cui all'articolo 47 della Costituzione, in quanto tale retroattività non può assolutamente conciliarsi con un indirizzo del legislatore che dovrebbe incoraggiare e tutelare il risparmio), il provvedimento in esame non può essere considerato come misura fiscale urgente, priva di alternative, ove si consideri che, oltre alle vaste aree di evasione ancora da colpire, vi sono aree di redditività ancora in totale esenzione fiscale, come tutta l'ampia fascia di interessi dei titoli del debito pubblico e degli enti statali (buoni ordinari del tesoro, certificati di credito, obbligazioni ENEL, cartelle di credito, buoni fruttiferi, eccetera). Un paese civile dovrebbe, a mio avviso, consentire a chi risparmia di proteggere quanto risparmiato, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali.

Ma la gravità della portata della norma assume una forma ancora più preoccupante ove si consideri che un tale indirizzo (di politica monetaria e fiscale assieme) scaturisce da una evidente assoluta sfiducia della classe politica nella possibilità di risanare la situazione economico-finanziaria del paese.

Il principio è questo: per far quadrare i conti si gravano coloro che più necessitano di protezione, cioè i risparmiatori. Quando, alcuni mesi orsono, abbiamo affrontato in quest'aula l'esame di un altro provvedimento che riduceva la ritenuta di imposta sugli utili azionari ed introduceva il credito di imposta, noi socialisti sollecitammo un unico uguale trattamento tributario di tutti i redditi da capitale.

Si potrebbe, quindi, dire facilmente che una alternativa, che garantisca maggiori entrate alle casse dello Stato, c'è, e che quindi la retroattività, che si vuole introdurre e che resterebbe, in materia di diritto pubblico — del quale quello tributario è una branca —, un pericoloso precedente, potrebbe essere evitata con un provvedimento più equo, più giusto, ri-

spettoso della Costituzione e avente natura perequativa, adeguando l'imposta allo ammontare degli interessi provenienti dai prestiti pubblici, a partire dalla entrata in vigore del disegno di legge di conversione.

Nel nostro paese, da oltre un quinquennio, stiamo assistendo ad un massiccio tentativo, da un lato, di politica deflazionistica e, dall'altro, di approvvigionamento di liquidità, attraverso i prestiti pubblici sia volontari sia forzosi; questi ultimi con la trattenuta della metà o dell'intera indennità di contingenza in cambio del rilascio di buoni del tesoro quinquennali.

La maggior parte dei buoni del tesoro è appannaggio delle banche, ed il sistema bancario ha tratto forti guadagni, attraverso varie speculazioni sui titoli a breve e medio termine. Del resto, in molti altri paesi comunitari gli interessi sui buoni del tesoro sono regolarmente sottoposti a tassazione: in Francia i buoni del tesoro e i titoli ad essi assimilabili vedono i propri interessi, dal 1° gennaio 1966, sottoposti al prelievo forfettario, liberatorio dell'imposta sul reddito, nella misura del 33,3 per cento; e, dal 1974, è anche concesso uno speciale regime opzionale in maniera che coloro che scontano in dichiarazione una aliquota di imposta inferiore possano includerli nei propri redditi. In Olanda, in Germania e in Belgio, questi titoli sono parimenti tassati.

Non può essere nemmeno sottaciuto il fatto che il trattamento esonerativo, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, mal si adegua al principio sancito dall'articolo 53 della Costituzione, in quanto si favorisce una produzione di ricchezza che si sottrae all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche attraverso il sistema impositivo.

Il voler sottoporre a tassazione tutti i redditi da capitale è, per noi socialisti — lo ripetiamo — finalizzato alla effettiva perequazione tributaria.

Non si può disconoscere, certamente, che i capitali investiti in titoli a reddito fisso siano soggetti ad una maggiore erosione del loro valore, a causa del pro-

cesso inflattivo; ma è proprio questa considerazione a rendere più giusta e ammissibile l'introduzione del principio della tassazione degli interessi anche dei titoli di Stato, rispetto a quello senza dubbio iniquo ed illogico della retroattività impositiva, che viene a colpire la redditività di forme di investimento concordate alla luce di un certo trattamento tributario ben definito.

La certezza del diritto, soprattutto in materia fiscale, deve servire a conservare i canoni fondamentali del nostro sistema economico, se non si vuole minare la funzione di equilibrio con cui esso deve articolarsi per evitare quei fenomeni patologici che spesso, soprattutto negli ultimi anni, hanno creato forti tensioni sul mercato monetario.

Il legislatore in materia fiscale deve operare *ex nunc* e mai *ex tunc*. Lo stesso articolo 10 della legge-delega, da me precedentemente richiamato, è fin troppo esplicito nel delineare la funzione e la portata della norma fiscale, che per il raggiungimento dei suoi precisi obiettivi non può derogare al principio della tutela dei diritti acquisiti.

C'è poi un altro aspetto negativo nella norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 4: la palese discriminazione che si viene a creare nel trattamento fiscale degli interessi tra chi ha estinto il deposito prima dell'entrata in vigore del provvedimento e chi invece ha avuto ancora fiducia e perseveranza nel risparmio.

Non è sufficiente apportare alla norma una modificazione che elimini gli effetti della *vacatio* di quattro giorni subita dal decreto-legge, in quanto il correttivo, così come proposto da alcune parti politiche, anche se riconduce a tassazione gli interessi dei depositi estinti durante la *vacatio*, non elimina la discriminazione tra coloro che ancora prima estinsero i depositi stessi e gli altri che hanno conservato intatti i loro risparmi in banca.

Siamo parimenti contrari, almeno per il momento, ad aumentare ulteriormente l'aliquota d'imposta oltre il 18 per cento, a meno che non si consideri l'opportunità

di introdurre, come in alcuni paesi, un alternativo regime opzionale, al fine di tutelare, in sede di dichiarazione, le posizioni reddituali più basse. Mi pare, comunque, che da parte della Commissione questo elemento sia stato superato con la presentazione degli emendamenti preannunciati anche dall'onorevole relatore e che mi auguro l'Assemblea voglia approvare.

La nostra contrarietà al riguardo, comunque, scaturisce dalla considerazione che una sensibile riduzione del saggio di interesse reale, conseguenza sia del calo dell'interesse nominale sia dell'aumento dell'incidenza fiscale in presenza di una stagnazione inflattiva ad alta percentuale, oltre a scoraggiare il risparmio, potrebbe costituire una spinta all'esportazione dei capitali, fenomeno che non solo non è stato debellato dalla legge n. 159, ma perdura, anche se con ritmo ridotto.

Come si ha modo di desumere da una attenta analisi delle condizioni di salute della nostra economia, la tutela del risparmio deve essere una costante, vigile preoccupazione, anche al fine di recuperare al circuito monetario interno la grande quantità di valuta clandestinamente esportata.

Relativamente alla sottoposizione degli interessi da prestiti pubblici a tassazione, crediamo che la nostra proposta vada inserita nel contesto di un riesame di tutta la disciplina che regola il debito pubblico. Tuttavia — come d'altronde era stato rilevato in Commissione sia da parte del relatore sia da altri colleghi e dallo stesso ministro — per evitare che alle casse dello Stato venga a mancare l'afflusso dei 400 miliardi preventivati con la retroattività al 1° gennaio 1977 della ritenuta di imposta sugli interessi bancari, noi socialisti abbiamo proposto al ministro delle finanze una soluzione alternativa con la quale, nell'eliminare la retroattività, si fa salva, in questo momento, l'acquisizione, da parte del Tesoro, dell'ammontare dei 400 miliardi attraverso una operazione di anticipazione, da parte delle banche, di una quota della ritenuta d'imposta dovuta per il 1978.

Al riguardo riteniamo doveroso riconoscere la sensibilità dimostrata, sin dalle riunioni del Comitato ristretto, dal ministro delle finanze, onorevole Pandolfi, dal relatore onorevole de Cosmo e dai colleghi di ogni parte politica, tutti preoccupati di evitare conseguenze dannose per i risparmiatori.

Anche per l'articolo 6, l'onorevole ministro delle finanze, nell'accogliere parzialmente le obiezioni ora mosse, ha proposto, con adeguate modifiche al testo originario del decreto-legge, una nuova formulazione della norma, sulla quale noi socialisti, pur non essendo del tutto soddisfatti, esprimiamo il nostro consenso.

Tuttavia, anche se il provvedimento in esame è stato opportunamente emendato, resta ancora pendente ed insoluta tutta la grave questione, sempre tanto dibattuta in quest'aula, della riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria. Si ha, al riguardo, la sensazione che su questa strada ci si muova a passi lenti, anche se non certo per responsabilità del ministro delle finanze o della Commissione finanze e tesoro: credo piuttosto che sia proprio l'incertezza che esiste in questo settore a determinare l'attuale stato di cose. In questo campo, siamo evidentemente preoccupati, ove si pensi alle gravi incombenze che tra non molto tempo graveranno sull'apparato fiscale una volta ultimati i lavori di organizzazione dell'anagrafe tributaria, che tra circa tre anni e mezzo dovrà essere totalmente gestita dall'amministrazione finanziaria.

È parimenti avvertita l'esigenza di ottenere dal personale dell'amministrazione il massimo rendimento, per evitare che si accumuli un eccessivo arretrato e che venga svolto in maniera insufficiente il lavoro di accertamento. Al riguardo, ci preoccupano le notizie che provengono dagli uffici fiscali, nei quali, dal 1° gennaio di quest'anno, a causa della forte contrazione del lavoro straordinario (ridotto da una media di 30-35 a solo 12 ore mensili), l'attività è fortemente diminuita, con grosse ripercussioni sulla funzione di accertamento.

Su questo problema il gruppo socialista presenterà un ordine del giorno, con il quale si invita il ministro a proporre, nel più breve tempo possibile, una soluzione che renda nuovamente possibile le prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero delle finanze, nella misura concessa per il secondo semestre del 1977.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

**ANTONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, come già è stato detto, questa sera la Camera è chiamata a pronunciarsi sulla conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti.

Pur rinviando alle analisi fatte dal relatore (che va ringraziato per la puntualità e l'impegno, in una con il ministro e con i colleghi della Commissione e del Comitato ristretto), mi sembra necessario e doveroso, per la migliore intelligenza del mio intervento, riprendere almeno le principali di tali analisi.

Questo decreto prevede, a partire dal 1° gennaio 1977, l'aumento dal 16 al 18 per cento delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei depositi e conti correnti bancari; la triplicazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno; l'incremento del 50 per cento della soprattassa per le vetture con motore *diesel*.

Ulteriori entrate aggiuntive per il 1978 sono previste per effetto di differenti e in genere anticipati procedure e sistemi di pagamento. Vengono infatti estesi all'ILOR l'autotassazione, in base alla dichiarazione dei redditi, nonché l'obbligo di versamento dell'acconto. I versamenti dell'IVA da parte dei contribuenti minori (quelli il cui giro di affari sia stato, nell'anno precedente, inferiore ai 360 milioni) vengono anticipati ad ogni trimestre.

Il Governo, infine, ha ritenuto di poter ottenere un'accelerazione dei versamenti grazie ai nuovi criteri dettati per le iscrizioni provvisorie a ruolo dei tributi soppressi.

Il complesso della manovra fiscale è stato successivamente precisato dall'onorevole ministro in 2.300 miliardi (500 per le ritenute sugli interessi, 650 per l'ILOR, 700 da vecchi tributi, 450 per effetto della trimestralizzazione dell'IVA). Il decreto prevede esenzioni a favore dei possessori di soli redditi fondiari sino a lire 360 mila, proroga i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, detta agevolazioni in materia di IVA per le industrie poligrafiche editoriali: provvedimento complesso, dunque, per il suo vasto ambito e per i suoi effetti. Esso esige — ci pare — un'analisi attenta, e secondo noi comporta un giudizio articolato. Ciò tanto più in ragione dei notevoli mutamenti apportati dalla Commissione. Quali tra essi i maggiori e più significativi? È stata eliminata la retroattività dal 1° gennaio 1977 della maggiorazione della ritenuta sugli interessi bancari e introdotto un ulteriore acconto da parte delle banche quali sostituti di imposta al 31 marzo 1978 del 2 per cento sulla massa degli interessi del 1977.

Per le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio è stata rotta la prevista continuità fra vecchi e nuovi tributi. Nulla è previsto per questi ultimi, per i quali pertanto continua a vigere l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Per i vecchi tributi viene proposta una disciplina, sempre in tema di iscrizioni provvisorie, modificativa dell'articolo 175 del testo unico del 1958 n. 645 che, come è risaputo, è stato applicato con molte incertezze e cautele, ed anche diversamente nelle varie zone del paese, avendo la normativa dato luogo a difformi interpretazioni.

Alle iscrizioni provvisorie si dovrà provvedere, non prima del 31 luglio 1978 e non oltre il 31 luglio 1979, in ragione di un terzo delle imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati, quindi sino a due terzi di quelle decise dalla Commissione di primo grado, per l'intero ammontare di quelle decise dalla Commissione di secondo grado o dalla Commissione centrale o dalle corti d'appello. Significativa è in

questo campo la decisione della Commissione di abrogare, con effetto dal 1° gennaio 1974, l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'inasprimento dell'imposta di soggiorno è stato graduato in due esercizi: doppio nel 1978 e triplo dal 1979, ed è stato stabilito il trasferimento ai comuni dei proventi già attribuiti all'ONMI. Nel caso di scioglimento degli enti provinciali del turismo, i proventi ad essi spettanti passeranno ai comuni. È stata infine affermata una maggiore autonomia delle regioni in materia di assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura e inserito il principio della possibile assunzione di giovani, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, per l'espletamento di alcune funzioni degli uffici finanziari.

Con altre di minore significato, le modifiche apportate dalle Commissioni riguardano quasi tutto l'articolato. Per effetto di queste modifiche, in specie per la denegata retroattività delle ritenute sugli interessi, ma anche per l'imposta di soggiorno e per la differente procedura delle iscrizioni provvisorie (il cui effetto resta difficilmente valutabile), la manovra fiscale si riduce di un importo diversamente valutato, che riteniamo non debba fissarsi in meno di 350 miliardi, dei quali circa i due terzi nel 1978.

A questo proposito, dobbiamo sottolineare che a tanto si è giunti non avendo trovato consenso alcune soluzioni da noi proposte, tendenti ad assicurare il gettito complessivo previsto originariamente anche senza maggiori oneri per i contribuenti e risparmiatori e al fine di rendere più ravvicinate le iscrizioni a ruolo dei tributi soppressi.

Per altro, per quanto penetranti, le modificazioni al decreto non ne hanno alterato la natura né la fisionomia, e ciò sia in ragione delle particolari circostanze in cui si è svolto il dibattito in Commissione, sia per i limiti insiti nella forma che il Governo aveva scelto, quella appunto di un decreto-legge, e infine per la mancanza di alternative dichiarata esplicitamente dall'onorevole ministro.

Il fatto è che il testo normativo è nato come un provvedimento di emergenza, da assumersi entro il 1977, perché si sono rese necessarie entrate aggiuntive in grado di realizzare un aumento del gettito tributario. E qui sta il suo vero e più grande limite, secondo noi: la mancanza cioè di un quadro di riferimento più generale e sicuro a causa dei contrasti e delle divergenze all'interno del Governo, che lo hanno paralizzato negli ultimi mesi rendendolo incapace di definire un proprio atteggiamento per il bilancio del 1978. E lo stesso onorevole ministro ha affermato, intervenendo in Commissione finanze e tesoro, che il provvedimento in questione ha una cornice difficile e che la richiesta crescente del concorso dell'entrata alla soluzione dei problemi della spesa e del disavanzo riduce i margini di interventi razionali.

Non più tardi di ieri la stampa riportava un altro giudizio dell'onorevole ministro, secondo il quale l'essere chiamato a manovre di emergenza è uno dei drammi del Ministero, con l'implicito riconoscimento di essere stato fin qui sconfitto almeno per quanto riguarda le vecchie imposte e — aggiungiamo noi — anche per la lotta all'evasione: riconoscimento certamente coraggioso, ma non per questo meno grave.

Non è casuale che da più parti, non solo da noi, ma anche dallo stesso onorevole ministro, si sia insistito sulla necessità di considerare questo come l'ultimo provvedimento di tal tipo e natura. Ad esso dovrebbe succedere una attività finanziaria più organica, con una conseguente manovra fiscale sempre preventivamente programmata, da enunciarsi in sede di bilancio, e quindi prima dell'inizio dell'esercizio, e da approvarsi con apposita legge finanziaria annuale, così da dare certezza del diritto ed evitare in ogni caso effetti retroattivi. Normativa — come è stato anche ora ricordato — prevista fra l'altro nella legge-delega n. 825 del 1971, rimasta purtroppo fin qui inapplicata.

Operando in tal modo, si verrebbe a consentire un esame globale ed una valu-

tazione complessiva degli effetti della politica finanziaria. Sarebbe possibile verificare la loro rispondenza al principio costituzionale della progressività della imposizione e alla necessità attuale di una più rigorosa politica fiscale, che deve proporsi di condurre al primo posto, nella determinazione del gettito tributario, le imposte sulla ricchezza e sul reddito, assicurando appunto la personalità e la progressività dell'imposizione, nonché la doverosa repressione delle frodi e dell'evasione. E di tanto vi è sicuro bisogno, dal momento che l'incremento della nuova previsione dell'entrata per il 1978 su quelle rettificate per il 1977 si presenta piuttosto limitato. Esso è largamente al di sotto della variazione prevista per il reddito nazionale, di modo che la pressione tributaria viene ridotta al 22 per cento circa. Ciò anche a causa della sostanziale irripetibilità di talune variazioni verificatesi nel 1977 per circa 3.600 miliardi, con la conseguenza che la parte continuativa delle entrate previste per il 1978 si aggira attorno a 36 mila miliardi, di cui 13.300 circa relativi all'imposizione diretta e 22.600 circa a quella indiretta.

Per effetto del coefficiente di elasticità rispetto al reddito (1,2 per l'imposizione diretta e 0,9 per l'imposizione indiretta) il gettito sale a 39.900 miliardi e, infine, a 42.700 miliardi (18.500 circa della parte di imposizione diretta, 24 mila circa della parte di imposizione indiretta) per il previsto aumento del gettito dell'IRPEF, dichiarato dal Ministero delle finanze in 1.300 miliardi, per i maggiori anticipi dell'IRPEF e dell'IRPEG e per l'introduzione (già prevista dal decreto oggi in discussione) dell'autotassazione e dell'acconto dell'ILOR.

Si sono voluti ricordare questi dati non soltanto per sottolineare come, per una parte rilevante delle maggiorazioni, si tratta di previsioni da confermare che impongono — lo ribadiamo — un'azione programmata e coordinata dell'amministrazione finanziaria; ma anche per richiamare a noi stessi e a tutti i colleghi che, dopo l'attività legislativa e le iniziative della fine del 1976 e dei primi del 1977, di se-

gno complessivamente positivo, vi è ora l'esigenza di una più incisiva correzione dell'andamento dell'imposizione, se si vuole appunto non tornare indietro, assicurando — anzi — al prelievo tributario i caratteri sanciti dal precetto costituzionale.

L'incremento delle entrate è necessario, ma esso si può ottenere soprattutto attraverso la lotta all'evasione. Si tratta di una convinzione generale largamente ribadita in questi giorni dalla letteratura finanziaria.

Una osservazione molto acuta ci pare quella secondo la quale, dopo tanti anni di gestione irresponsabile dell'ordinamento tributario e dell'amministrazione finanziaria, riportare nella sfera del diritto il rapporto tributario, così profondamente degenerato, è azione destinata a fallire senza una larga partecipazione e collaborazione dei cittadini.

Si mette così in evidenza il salto di qualità che deve compiersi nell'operato dell'amministrazione finanziaria, mentre non sono certo confortanti i giudizi espressi e le notizie raccolte a proposito degli accertamenti operati dagli uffici distrettuali negli ultimi tre mesi del 1977 sui tributi soppressi. Si tratterebbe di circa un milione di accertamenti di ricchezza mobile per persone fisiche, di circa 55 mila accertamenti per le persone giuridiche, di circa un milione e 270 mila per la complementare, con un complesso di redditi netti accertati di circa 8.350 miliardi.

In totale, per i tributi in vigore fino al 1973, non definiti con il condono, si sarebbero operati circa 14 milioni di accertamenti per 42 mila miliardi di reddito netto. Sono cifre che, se confermate, confermano a loro volta clamorosamente la condizione di reciproca sfiducia fra contribuente ed amministrazione e, contemporaneamente, l'improrogabile necessità di conquistare un generale diverso comportamento che consenta una efficace lotta alle frodi e alle evasioni, che non si colpiscono generalizzando, né con attività di routine, né con provvedimenti o iniziative saltuarie di tipo congiunturale.

Si tratta di cifre che lasciano perplessi anche riguardo alla misura del gettito aggiuntivo indicato dall'onorevole ministro, a meno di una beneficiata generale; sono cifre che richiedono, pertanto, ulteriori spiegazioni.

Da questa realtà è derivato il nostro atteggiamento a proposito delle iscrizioni provvisorie, dovendosi temperare le esigenze relative a maggiori introiti da parte dello Stato e ad accurate verifiche degli accertamenti operati.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

ANTONI. Per questa realtà — a nostro avviso — cade l'ipotesi dell'iscrizione a ruolo dei tributi soppressi solo dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado. Questa ipotesi, infatti, presuppone la fissazione di termini perentori per la procedura del contenzioso. Si tratta di una garanzia che il ministro non è stato in grado di offrire. Più in generale essa presuppone una funzionalità dell'amministrazione finanziaria e delle commissioni in grado di assicurare tempestività di procedure e di decisioni. Altrimenti diviene reale il rischio che non si provveda all'iscrizione a ruolo prima che sia trascorso un ulteriore, lungo periodo di tempo. Il che finirebbe, al di là della volontà dei proponenti, per essere oltre che dannoso sommamente iniquo. Consentiamo ad ogni modo sul fatto che la questione dell'accertamento resta tra le più importanti. La differente sua funzione stabilita dalla riforma dovrebbe eliminare il ricorso ad accertamenti immotivati, pena la loro nullità radicale. Per giungere a tanto, abbiamo bisogno però di un'amministrazione rinnovata. Dobbiamo allora riconoscere che non si sono ancora apporgette quelle riforme e quelle trasformazioni, che pure insieme abbiamo più volte ritenuto necessarie, ad esempio nel recente dibattito presso la Commissione finanze e tesoro, a seguito dell'indagine condotta presso i maggiori uffici distrettuali d'Italia. Non sono stati inoltre compiuti

sino in fondo quei passi nella lotta contro l'evasione e le frodi fiscali, che pure abbiamo tutti insieme giudicati decisivi.

Il rinnovamento secondo noi passa attraverso la partecipazione dei diversi livelli istituzionali, in particolare dei comuni. La lotta all'evasione presuppone un'amministrazione efficiente, grazie anche alla gestione partecipata del sistema tributario. Noi crediamo che esista la possibilità di un disegno di così vasta portata e che la collaborazione e l'impegno all'interno della stessa amministrazione finanziaria possano essere assicurati.

Questi sono, signor Presidente, i motivi della nostra critica, che mira in fondo ad una gestione del complesso della finanza pubblica finalizzata alla lotta contro l'inflazione, mantenendo un adeguato tasso di sviluppo con una maggiore occupazione e che tende a dominare ogni causa distortiva. Noi chiediamo una gestione rigorosa, per inquadrare l'attività finanziaria dello Stato nel contesto generale delle prospettive e della politica economica che si vuole realizzare, nella convinzione che una manovra programmata elimina o riduce di molto l'esigenza di provvedimenti quali quello oggi in discussione.

Per di più esistono gli strumenti, di cui si è di recente dotato il Parlamento (mi riferisco alla legge n. 249 del 1976 e alla legge n. 407 del 1977), ma, a nostro avviso, occorre una più marcata volontà politica da parte del Governo. Senza drammatizzare, dunque, ma portando un contributo di idee e di proposte, abbiamo affrontato l'esame di questo disegno di legge di conversione; il che ci consente un giudizio articolato. Il limite di fondo del decreto-legge, secondo noi, resta quello che abbiamo sin qui esposto. È vero anche che il provvedimento non è privo di aspetti positivi. Questi sono individuabili in primo luogo nell'autotassazione per l'ILOR e nell'obbligo dell'acconto: l'avvicinare il più possibile il pagamento del tributo al momento della formazione e della fruizione del reddito corrisponde ad un principio di equità nel nostro sistema tributario, che prevede, allo stato, la contestualità tra i due momenti

solo per l'imposizione sui redditi da lavoro dipendente.

Questo principio supera secondo noi i motivi contingenti che hanno indotto il Governo al provvedimento, la realizzazione cioè di maggiori gettiti. Essa, infatti, da sola rischierebbe di divenire un espediente contabile per il suo carattere di irripetibilità quanto meno non totale.

Più complesso è il nostro giudizio sull'aumento delle ritenute sugli interessi bancari, anche a prescindere dalla questione della retroattività. La tendenza ad uniformare il trattamento tributario sui redditi mobiliari da capitale è generalmente riconosciuta giusta. Vi sono anzi state precise prese di posizione del Parlamento e vi è stato anche l'impegno di Governo. Esistono recenti provvedimenti legislativi che vanno in questa direzione. Quasi certamente un esame più approfondito, che è possibile solo con operazioni di finanza ordinaria, avrebbe consentito di superare sperequazioni tuttora perduranti in questo settore dell'imposizione. La necessità di ricondurre la tassazione a criteri di personalità ci sembra debba essere sempre più presente. Forme di difesa e di incentivazione del piccolo risparmio meritano di essere affrontate.

Ci ha trovati consenzienti l'esenzione dall'ILOR dei possessori di soli redditi fondiari inferiori a lire 360 mila, così come il loro esonero dalla dichiarazione dei redditi (purché non si tratti di soggetti obbligati alla tenuta dei libri contabili).

Qualche preoccupazione hanno destato le modificazioni all'IVA (articoli 31 e 33), sia per alcune nuove incombenze previste sia anche per le anticipazioni a trimestre generalizzate per tutti i contribuenti sopra i 6 milioni e sino a 360 milioni.

In via generale, per quel che riguarda l'insieme delle leggi fiscali ed in specie l'IVA, occorre dire che non è possibile continuare con una serie di modifiche legislative, che si succedono senza soluzione di continuità e che spesso sono inserite in leggi che affrontano materie diverse, non sempre fra loro coordinate. Questa esigenza richiede un periodo di tregua, la elaborazione di testi unici e per l'IVA la

revisione generale dell'ordinamento nel senso indicato della VI direttiva CEE (vi è al proposito un ritardo ed il Parlamento deve essere messo tempestivamente in grado di esaminare e decidere).

Per l'imposta di soggiorno, si può convenire sull'aumento (essendo ferma dal 1958), opportunamente graduato, tenendo così conto della esistenza di contratti ormai pressoché definiti per la stagione 1978. La gradualità proposta limita le conseguenze negative dell'aumento che è mantenuto entro margini più ragionevoli e quindi accettabili.

Abbiamo già detto del trasferimento del gettito dell'imposta (ad oggi circa 9 miliardi all'anno) ai comuni per la parte eccedente le quote che la legge destina al finanziamento delle aziende autonome. Sciolto l'ONMI quelle somme vanno di conseguenza ripartite ed utilizzate in ragione delle esigenze del settore turistico. Secondo noi anche il gettito dell'8 per cento sin qui attribuito alla sezione speciale del credito alberghiero presso la Banca nazionale del lavoro non ha più ragione di essere mantenuto dal momento che la materia è stata interamente trasferita alle regioni. Per altro, questa nostra opinione non è stata condivisa dal Governo e dalla Commissione.

Per evitare la polverizzazione eccessiva dell'imposta abbiamo proposto il trasferimento ai comuni in modo da fornire ad essi una base finanziaria per intervenire a favore della realizzazione di servizi turistici più diffusi e qualificati.

L'articolo 10 del regio decreto n. 765 del 1926 dà la garanzia della finalizzazione a tale scopo dei proventi stessi.

Sulle più dibattute questioni relative all'aumento delle ritenute sugli interessi e sulle iscrizioni provvisorie, si è già detto. Corre per altro necessità di ribadire che su entrambe le questioni non siamo stati interamente consenzienti, pur avendo preso atto delle decisioni che sono emerse nel confronto in Commissione e nel Comitato ristretto, perché obiettivamente esse sono risultate quelle che ottenevano più generale consenso. La nostra scelta

era quella di evitare riduzioni sul gettito preventivato. Essa, ripeto, non è stata accolta dal ministro, il quale, per il vero, si è dichiaratamente assunto la responsabilità di sostenere questo tipo di manovra fiscale. Eppure, a nostro avviso, un maggior margine in effetti sussisteva, ripeto, senza oneri per i risparmiatori, come è dato evincere anche dalle reazioni di questi ultimi giorni del mondo bancario al provvedimento. Seppure criticando il modo diletantistico con cui i responsabili della nostra economia spesso affrontano la problematica finanziaria, autorevoli esponenti della finanza hanno infatti confermato che il lavoro non sarà molto gravoso residuando qualche difficoltà in più per chi ha chiuso i conti a gennaio del 1978. Nell'insieme, si aggiunge, la discussione del problema non giustifica eccessivi allarmismi.

Quanto alle iscrizioni a ruolo dei tributi soppressi e al conseguente gravame per l'amministrazione finanziaria, riteniamo che sia quanto mai opportuno un impegno dell'onorevole ministro a fornire al Parlamento una informazione tempestiva sull'andamento delle procedure, che assicuri ogni possibilità di analisi e verifica.

Abbiamo proposto la soppressione del terzo comma dell'articolo 3 che tende a rendere possibile la distruzione della copia degli atti di catasto sin qui tenuta presso gli uffici distrettuali delle imposte. È stato obiettato che la misura si rende indispensabile per utilizzare più proficuamente i circa 800 dipendenti oggi incaricati di quel servizio. Emendando il secondo periodo del terzo comma in questione, la Commissione affida ad un decreto del ministro delle finanze la definizione delle modalità per l'ulteriore conservazione, la consegna ad enti pubblici (in particolare ai comuni) o l'eliminazione di detti atti catastali. Preoccupazioni permangono, ed è necessario un attento riesame della questione, poiché la diversa ubicazione degli uffici distrettuali e di quelli del catasto in molte zone d'Italia, accentrando in un'unico ufficio la possibilità di consultazione e di rilascio della

dichiarazione di conformità, crea molte difficoltà per masse non indifferenti di popolazione.

Sarebbe quindi molto utile che il ministro, ove il testo mantenesse l'attuale stesura e non si ritenesse di accogliere la proposta di soppressione del comma in questione, fornisse opportune delucidazioni e garanzie, anche tenendo conto del fatto che, nel frattempo, diversi uffici sarebbero già stati chiusi.

Perplessità sono inoltre sorte in sede di Commissione e di Comitato ristretto a proposito dell'articolo 9, che prevede lo aumento della soprattassa sulle autovetture a motore *diesel*. Alcuni hanno visto una contraddizione tra questa decisione e l'attuale spinta verso quelle produzioni da parte dell'industria nazionale; altri hanno sostenuto l'opportunità di esentare dall'aumento le autovetture promiscue (adibite cioè al trasporto di persone e di cose).

Per l'ILOR ci viene chiesta conferma circa il fatto che nulla cambia a proposito del mantenimento del 2 per cento alle regioni, sicché non assuma significato diverso la modifica dell'articolo 1 apporata dalla Commissione, che attribuisce il gettito del tributo allo Stato fino al 1980. Anche riguardo a questo problema il parere del relatore e del ministro sarebbero quanto mai opportuni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, abbiamo esposto con senso di responsabilità le osservazioni, le critiche, gli apprezzamenti, il giudizio articolato e le esigenze evidenziate, dall'insieme dei quali discende il nostro voto sul provvedimento.

Crediamo di avere in questo modo concorso non solo a migliorare il provvedimento, ma anche a fornire indicazioni utili per il superamento della crisi e per quel cambiamento che è necessario nel nostro paese (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galasso. Ne ha facoltà.

GALASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la discus-

sione intorno al disegno di legge di conversione in esame ha trovato un preciso e puntuale impegno da parte della Commissione attraverso un lavoro di approfondimento del decreto emanato dal Governo, la cui rielaborazione, soprattutto in ordine alla affermazione dei principi di equità e di legittimità, ha trovato illustrazione nella analisi armoniosa e completa svolta dal relatore, onorevole de Cosmo. Tale relazione ci esime da una ampia disamina del provvedimento e ci consente di limitare l'intervento alle poche osservazioni che possono contribuire a spianare la strada a questo decreto, fugando talune perplessità.

Noi non disconosciamo la gravità del momento e — direi — soprattutto la difficile situazione obiettiva nella quale — come giustamente ha rilevato l'onorevole ministro in una intervista al *Corriere della sera* di ieri — si muove il Ministero delle finanze, nel momento in cui realizza un processo di razionalizzazione del sistema tributario ed è contemporaneamente costretto ad operare con provvedimenti di emergenza.

Riteniamo, comunque, che con l'introduzione delle nuove misure fiscali il Governo abbia inteso rimanere coerente a quella linea di ripiano del disavanzo di bilancio attraverso il ricorso ad entrate aggiuntive, cui si è attenuto durante il 1977 ed alla quale si ispira lo stesso programma economico illustrato alle forze politiche e sociali. Abbiamo formulato — e lo ribadiamo — l'augurio che comunque l'estensione dell'autotassazione e del versamento di acconto per l'ILOR, l'istituzione di versamenti a carattere trimestrale per l'IVA, relativamente ai contribuenti minori, l'ulteriore aumento della ritenuta fiscale, che passa dal 16 al 18 per cento sui depositi bancari e postali, possano consentire quel maggiore afflusso di entrate a fronte di un preventivo di spesa che si presenta allarmante in rapporto alle stesse stime di qualche mese fa. L'obbligo relativo al contenimento del disavanzo e i conseguenti impegni assunti l'estate scorsa con il Fondo monetario internazionale, debbono, a nostro sommo

avviso, essere rispettati, anche al fine di garantire la ripresa, consentendo una maggiore utilizzazione del credito da parte delle industrie.

Resta però da vedere, onorevoli colleghi, se questa linea di condotta non rischi di comprimere eccessivamente la domanda e se il mancato preciso riferimento alla diminuzione del costo del denaro non minacci, invece, di vanificare il rilancio degli investimenti produttivi. Anche nella adozione di queste misure fiscali a carattere urgente, abbiamo l'impressione che si rifletta rigidamente quella logica dello sviluppo senza inflazione, contestata vivacemente dagli stessi ambienti imprenditoriali.

Dopo queste considerazioni generali, passiamo a talune considerazioni relative alla rielaborazione del decreto. Non possiamo non rilevare con un certo compiacimento che la sensibilità del ministro lo ha portato a modificare il testo originario dell'articolo 4. Con tale emendamento il Governo ha inteso porre rimedio alla situazione di incostituzionalità che consegue alla applicazione retroattiva dell'aumento di imposta sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali. C'è da aggiungere, a questo proposito, che la decorrenza dell'incremento di imposta viene spostata dal 1° gennaio 1977 al 1° gennaio 1978, come abbiamo sostenuto, con sommo vigore, nel corso dell'intero dibattito in Commissione. La norma precedente infatti, oltre a sollevare questioni di legittimità costituzionale, poteva produrre più in generale un clima di motivata sfiducia nei confronti delle istituzioni, scoraggiando ulteriormente il risparmio privato e, sotto un altro aspetto, deteriorando in un momento difficile come quello attuale la stessa immagine degli istituti di credito agli occhi della clientela.

Parallelamente alla fissazione della nuova decorrenza, non più a carattere retroattivo, l'emendamento prevede che entro il prossimo 31 marzo le banche versino un importo pari al 2 per cento degli interessi maturati sui depositi bancari nel corso del 1977. In questo caso, quindi, per ovviare agli effetti conseguenti alla

abolizione della retroattività dell'aumento di imposta il Governo intende ricorrere al meccanismo dell'anticipazione, da parte degli istituti di credito, della somma equivalente a quella che i medesimi avrebbero versato all'erario nel caso in cui l'articolo 4 non fosse stato modificato. A questo proposito, dunque, dobbiamo doverosamente rilevare che questa disposizione rientra nella consueta prassi di prelievo accelerato, cui si ispira l'intero decreto, con riferimento al meccanismo di riscossione dell'ILOR, che si aggiunge a quello già in atto per l'IRPEF e IRPEG.

Per questi motivi si possono formulare considerazioni critiche, dal momento che ovviamente non si può pensare, a nostro parere, di ricorrere per il futuro a meccanismi analoghi per contenere l'allarmante disavanzo della spesa pubblica. Tuttavia, sotto un altro aspetto è doveroso precisare che questa anticipazione non è destinata ad incidere negativamente sul fondo economico degli istituti di credito, i quali potranno recuperarla a luglio ed a novembre di quest'anno ed al marzo del 1979, in sede di versamento delle imposte sugli interessi maturati nel corso di quest'anno. Non si può non prendere atto, con soddisfazione, della decisione presa dall'onorevole ministro, di emendare l'articolo 4; va nello stesso tempo rilevata la prudenza, la cautela con la quale lo stesso ministro è sfuggito alla tentazione di innalzare di altri due punti l'aliquota dell'imposta. A nostro parere, una maggiorazione troppo elevata avrebbe potuto riproporre, con maggiori rischi, il pericolo del rialzo degli interessi passivi e del possibile aumento del costo del denaro.

Ricordiamo infatti come l'imposta sugli interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali abbia registrato — in poco più di venti mesi — due aumenti: sarebbe il caso di non ritoccare ulteriormente i margini di questo incremento, anche per non accentuare i termini della logica deflazionistica, cui fino a questo momento si è attenuta la politica economica del Governo.

Un altro punto assai importante del decreto andrebbe rivisto e possibilmente

emendato: esso riguarda le disposizioni di cui all'articolo 6. Già nel testo della Commissione è stabilito che, per quanto riguarda le iscrizioni a ruolo relative ai tributi soppressi, esse vengano effettuate nella misura di un terzo e non più della metà delle imposte o delle maggiori imposte accertate; questo, in ogni caso, dopo sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Sarebbe tuttavia necessario intervenire anche relativamente alla lettera a) di questo articolo, ad impedire che i contribuenti siano costretti a pagare un importo assai rilevante, commisurato alla metà dell'imponibile accertato e non definito. Le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio dovrebbero avvenire, nei casi in cui siano pendenti procedure di contenzioso, dopo tre mesi dalla trasmissione del ricorso del contribuente alla commissione tributaria di primo grado, così da poter fare riferimento alle eventuali decisioni assunte dalle commissioni tributarie senza applicare subito i criteri legati all'accertamento, anche in vista dell'obiettivo, sempre auspicato, di instaurare un clima di migliore reciproca fiducia tra fisco e contribuente, tra lo Stato e il cittadino.

Per concludere, va detto che dovrebbero essere ridotti i margini di aumento della soprattassa per i veicoli azionati da motore *diesel*. Mi rendo conto che esistono notevoli difficoltà, e noi condividiamo in parte talune perplessità in proposito. Riteniamo tuttavia che l'attuale formulazione dell'articolo 9 non sia idonea al raggiungimento degli obiettivi finanziari che il decreto si propone, e determini posizioni di indubbia iniquità a carico dei proprietari di questi mezzi. Gravi danni deriverebbero all'erario a seguito dell'inevitabile trasformazione dei veicoli *diesel*, la quale comporta minori introiti per quanto riguarda la tassa di circolazione, l'assicurazione della responsabilità civile, pedaggi autostradali più bassi e consistente riduzione della aliquota IVA.

Con l'aumento della soprattassa in questione nei termini previsti dal decreto, verrebbe ad essere penalizzata una categoria in modo inutile, perché alla fine la penalizzazione riguarderebbe proprio l'erario, di

cui al contrario si intende accrescere l'entrata. Nel complesso, e tenuto conto delle considerazioni espresse, il nostro giudizio sul decreto è positivo, in particolare per quel che riguarda l'accelerazione dei rimborsi di imposta, il nuovo sistema di riscossione dell'IVA e la stessa consistente maggiorazione dell'imposta di soggiorno, che si ripercuoterà certo favorevolmente sull'attività delle aziende del settore turistico. Ma non spiacerà ricordare, onorevoli colleghi, onorevole ministro, proprio a proposito dell'articolo 6, che con sentenza del 24 marzo 1961, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sul contenzioso amministrativo, il quale testualmente recitava: « in ogni controversia di imposta gli atti di opposizione, per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi al certificato di pagamento dell'imposta ». Conseguentemente veniva ad essere abrogato il principio del cosiddetto *solve et repete*, nelle sue linee generali. Inoltre, con sentenza n. 79 del 22 dicembre 1961, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni: articolo 149 della legge di registro, articolo 10 della legge sulle imposte ipotecarie, articolo 24 della legge doganale, articolo 52 della legge sull'IGE. Anche in quella circostanza il principio sopra ricordato veniva abolito. Si deve inoltre ricordare come l'articolo 175, lettera a), del testo unico delle imposte dirette del 1958 precisasse testualmente che i tributi « corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definiti sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo 60 giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente alla commissione tributaria di primo grado, per la metà dell'imposta corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio ». Lo articolo 6 del presente decreto, modificando il menzionato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che « sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli: a) per metà del loro ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici ». In

definitiva, onorevoli colleghi, tanto in relazione ai vecchi tributi (ricchezza mobile, complementare, imposta sulle società e così via) che ai nuovi (IRPEF ed IRPEG), il contribuente deve pagare immediatamente metà delle imposte scaturenti dagli accertamenti degli uffici delle imposte dirette. È noto infatti che gli uffici delle imposte, specialmente allo scadere dei termini previsti per i loro accertamenti o rettifiche, notificano accertamenti cautelari molto approssimativi. Molti contribuenti, quindi, verranno senza dubbio a trovarsi in gravi difficoltà, dovendo pagare somme considerevoli.

Se l'articolo in questione fosse stato approvato nella forma originaria avrebbe provocato un forte accrescimento del contenzioso, trattandosi di norma sospetta di illegittimità incostituzionale, dal momento che fa rivivere, a distanza di 16 anni, il principio che ho testè menzionato.

Dicevo che la modifica si rende tanto più necessaria e opportuna proprio per migliorare il rapporto di fiducia tra lo Stato ed il cittadino, tra il fisco ed il contribuente.

Per quanto riguarda l'articolo 9, desidero ribadire le osservazioni telegrafiche svolte prima, in quanto ritengo che la riduzione dell'entità degli aumenti previsti dall'articolo viene ad essere giustificata dalla considerazione che la grande maggioranza dei possessori di mezzi di trasporto *diesel* è stata costretta ad inoltrare domanda di trasformazione dei veicoli ai competenti uffici della motorizzazione civile. In particolare, ci si vuole riferire alle migliaia di aziende che fanno uso di veicoli *diesel* per il trasporto dei propri dipendenti. Bisogna far rilevare a questo proposito che la rinuncia all'utilizzo dei veicoli *diesel* comporta grossi danni per l'erario. A trasformazione avvenuta, infatti, si verifica un minore introito di lire 465 mila l'anno relative alla tassa di circolazione ed alla soprattassa *diesel*, ed un minore introito dello Stato sulle tasse di assicurazione RCA, considerata la notevole differenza esistente tra la polizza per autovettura e quella per autocarro; vi sono

infine minori entrate per quanto riguarda i pedaggi autostradali.

La perdita più vistosa per l'erario è tuttavia quella relativa all'IVA, che passa subito dal 35 al 14 per cento, con una differenza media per veicolo pari ad 1,5 milioni.

Queste sono le nostre perplessità e le nostre censure ad un provvedimento che pure si innesta in un momento particolarmente delicato della vita finanziaria ed economica del nostro paese. Abbiamo ripetuto in Commissione osservazioni che hanno trovato pieno accoglimento (mi riferisco soprattutto all'emendamento proposto all'articolo 4). Nel prendere atto della particolare sensibilità del ministro, abbiamo voluto ribadire in Assemblea che tale sensibilità serve per il miglioramento del sistema fiscale, per il miglioramento del rapporto con il cittadino, per la creazione di un nuovo senso di fiducia. A nostro sommo avviso — lo diciamo con profondo senso di responsabilità — questa manovra finanziaria deve tuttavia essere ulteriormente migliorata perché altre perplessità siano fugate, nell'interesse dello Stato e della comunità. E con questi intendimenti che, chiariti i nostri rilievi critici, messi in luce doverosamente gli aspetti positivi del decreto, ci accingiamo ad esprimere un voto favorevole, ove i miglioramenti da noi indicati siano introdotti negli articoli sui quali abbiamo appuntato le nostre osservazioni.

**PRESIDENTE.** Se me lo consentono, onorevoli colleghi, vorrei richiamare la loro attenzione — al di là delle norme regolamentari — sul fatto che sarebbe molto opportuno che la discussione sul provvedimento in esame potesse concludersi in serata. Mi affido quindi al senso di responsabilità dei colleghi iscritti a parlare perché tengano conto di questa esigenza.

È iscritto a parlare l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

**CIAMPAGLIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, accetto l'invito a non dilungarmi nel merito del

provvedimento, in quanto credo che l'attenta e dettagliata relazione dell'onorevole de Cosmo abbia posto in risalto le difficoltà in cui si sono venuti a trovare la Commissione e il Comitato ristretto nel redigere un testo sul quale, poi, si è avuta, credo, la convergenza di tutti i gruppi politici.

Sono queste difficoltà che sorgono ogniqualvolta noi apriamo la discussione su un provvedimento di ordine fiscale in un momento come questo, che possiamo chiamare di emergenza. Non possiamo negare che anche questi provvedimenti urgenti contenuti nel decreto-legge n. 936, suscitino in noi un conflitto di tendenze, tutte ben motivate, purtroppo, sul piano razionale. Alla soluzione di questo conflitto si deve pervenire - a mio avviso - con l'adozione di misure legislative e tecniche che sappiano interpretare le ansie e le spinte di esigenze contrapposte, incanalandole - ove è possibile - in un coerente disegno. Ma è chiaro che per arrivare a questo punto di equilibrio occorre fare delle scelte.

Tutti comprendiamo le difficoltà finanziarie che il decreto-legge del 23 dicembre scorso intende fronteggiare. Non starò ad attardarmi sulla natura e sui risvolti politici del famoso « buco » previsionale di 1.500 miliardi, perché è cosa nota. Del resto, un approfondimento del caso ci porterebbe lontano dal tema proposto; anche se dobbiamo riconoscere che contrasti del genere di quelli che si sono verificati tra il Ministero delle finanze e quello del tesoro non devono più ripetersi. I criteri di valutazione del gettito non possono essere frutto di improvvisazioni, né di scelte approssimative.

La formulazione delle previsioni di bilancio assume una delicatezza tutta particolare nell'attuale momento, ed è giusto che ne prenda atto il Presidente del Consiglio incaricato, proprio nel momento in cui si accinge a formulare una bozza di programma per la soluzione della crisi, al fine di non ignorare il più corretto uso degli strumenti di indagine econometrica nell'inevitabile confronto con le opinioni dei partiti dell'auspicabile accordo.

Necessità finanziarie, dunque, sono state poste a giustificare primariamente il decreto-legge, e noi siamo rispettosi delle dichiarazioni fatte al riguardo dal ministro delle finanze, quando egli fa appello alla esigenza di solidarietà con gli sforzi che il Governo conduce nell'intento - non sempre realizzato - di reperire una massa crescente di risorse. Queste dichiarazioni sembrano però - me lo permetta il ministro - contrastare con l'altrettanto riconosciuta necessità di realizzare una tregua fiscale. Da un lato, infatti, dobbiamo razionalizzare la disciplina dei singoli tributi e le relative norme di accertamento, lasciando stratificare la legislazione davvero copiosa prodotta in questi ultimi cinque anni (dai primi decreti delegati di attuazione della riforma). Gli uffici dell'amministrazione, e particolarmente quelli delle imposte dirette, sono al limite della saturazione; e ad accrescere la congestione sono anche intervenute le scadenze per l'attribuzione del codice fiscale.

Dall'altro lato - ma anche in conseguenza di una migliore fluidificazione dell'attività amministrativa, adeguatasi finalmente a modelli di *routine* - dopo tante modifiche legislative occorre perseguire le frodi e le evasioni con un rigore, come ha detto il ministro ultimamente, « scientifico ».

Non è possibile ricercare all'infinito gli evasori con scelte a campione, frutto di sorteggi; né credo sia nello spirito della riforma del 1971 (che fu un atto di moralizzazione del nostro costume fiscale) l'approvazione dei coefficienti di redditività. Possiamo accettare queste cose, come le abbiamo accettate, con la riserva, però, che giovino, in un breve lasso di tempo, a far prendere fiato alla macchina del fisco.

Per altro, con la conversione del decreto-legge n. 936 ci troviamo di fronte, oltre a quelli accennati, ad altri gravi problemi di natura economica e giuridica. Infatti, l'elevazione dal 16 al 18 per cento degli interessi postali e bancari pone interrogativi non soltanto sul momento cui riferire il prelievo (in considerazione del fatto che il computo annuale degli interessi ri-

schia di determinare un'applicazione retroattiva), ma fa anche riflettere sul tipo di manovra indotta, per effetto dell'aggravio impositivo del particolare reddito.

Quale tipo di impiego del capitale monetario vogliamo realmente favorire, con scelte tributarie di tale genere? Devono, effettivamente, gli investimenti produttivi continuare a passare attraverso il volano bancario, pur consapevoli che i suoi meccanismi vanno modificati? Se veramente vogliamo distogliere il piccolo e medio risparmiatore dall'accumulazione bancaria, qual è la nuova zona di equilibrio che si vuole raggiungere, in rapporto alla bassa propensione verso il capitale di rischio?

Si tenga presente che, comunque, non saranno questi provvedimenti a consentire un'inversione di marcia in tal senso. Essi potranno tutt'al più determinare, a mio modo di vedere, una ulteriore spinta alla crescita dei consumi correnti.

Per concludere, vorrei ricordare a noi tutti che l'introduzione del principio di retroattività delle leggi tributarie può condurre a comportamenti gravi sul piano politico, perché la tendenza allettante a risolvere i problemi di gettito con facili manovre di prelievo a ritroso può trasformarsi, sotto la spinta di particolari esigenze finanziarie, in un processo di autodistruzione delle fonti, in un quadro giuridico di profonda alterazione dei valori di giustizia impositiva e di certezza del diritto.

Ad analoghe considerazioni potremmo essere indotti dall'esame dell'articolo 6, che riguarda le iscrizioni a titolo provvisorio.

Se cioè, al duplice fine di ottenere immediatamente un gettito necessario e di rendere l'esazione più vicina al periodo nel quale si è maturato il debito d'imposta, si vuole attenuare l'assolutezza del divieto di ricorrere al principio del *solve et repete*, non si può, per altro verso, ignorare che recentemente gli uffici, per sfuggire ai termini di prescrizione, hanno calcolato la mano sugli accertamenti; né si può trascurare il fatto che questi accertamenti si riferiscono, in moltissimi casi, ad

ipotesi di confronto « naturale » tra fisco e contribuente, perché riflettono situazioni in cui non si è potuto far ricorso al condono (come nel caso delle cessioni di aziende) che sono poi proprio quelle in cui l'incertezza nella individuazione del carico tributario si fa più ampia e delicata.

Occorre quindi, confrontando le motivazioni addotte dal Governo con le esigenze ora indicate, perseguire una linea che non rappresenti un semplice compromesso, ma costituisca invece il risultato di un meditato incontro tra gli insopprimibili canoni di una buona politica fiscale ed economica e le inevitabili richieste erariali, che devono essere valutate con serietà di intenti, ma anche con obiettiva serenità di giudizio.

Io ritengo, signor ministro, onorevoli colleghi, che il testo della Commissione risponda a questa esigenza di obiettiva serenità di giudizio, anche se è il prodotto di un compromesso e di una manovra fiscale portata avanti in un momento di particolare difficoltà per il paese e, quindi, in un clima di emergenza.

Per questi motivi, il gruppo socialdemocratico esprimerà voto favorevole al testo della Commissione.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Malagodi. Ne ha facoltà.

**MALAGODI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, dire qualcosa in generale su questo decreto-legge è praticamente impossibile, visto che in realtà si tratta non di un solo decreto, ma di una collezione di decreti vari, su argomenti tra i più disparati.

Possiamo limitarci a dire che questi decreti hanno in comune soltanto una certa atmosfera (che culmina in due o tre punti) di trascuranza di quelle che sono le norme elementari del diritto e anche dello spirito e della lettera delle riforme tributarie realizzate nel corso di questi ultimi anni.

D'altra parte, non è certo con questi sistemi che si può ricreare fiducia, non è con questi sistemi che si può rimettere in moto la macchina dell'economia, che

rappresenta poi, in definitiva, la sola e reale fonte di proventi anche per il fisco.

Questa, dunque, è la sola considerazione generale che ci sentiamo di fare. Ci sono poi quelle su alcuni punti specifici.

Innanzitutto, la retroattività dell'aumento dell'imposta sugli interessi bancari, retroattività che fortunatamente è stata corretta dalla Commissione: ma che un Governo della Repubblica potesse violare in modo così patente — e non ne faccio carico particolare al ministro delle finanze...

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Me ne assumo in pieno la responsabilità!

MALAGODI. ... quanto piuttosto all'intero Consiglio dei ministri, che al ministro Pandolfi ha dato la sua solidarietà — in un momento in cui tutto è oscillante e tutto è turbato (e gli effetti pratici si vedono, anche in questo campo specifico) principî così importanti, con una misura di questo genere, degna veramente di epoche di oscurantismo finanziario e giuridico, ci sembra quasi incredibile. Comunque, ci ralleghiamo che la cosa sia stata corretta.

C'è poi un altro punto molto importante, sul quale abbiamo anche presentato un emendamento, quello che riguarda le iscrizioni provvisorie al ruolo. In questo caso, si era veramente travolta — non meno che nell'altro — qualsiasi barriera di protezione per il contribuente. Non credo si voglia equiparare il contribuente come tale a un delinquente o almeno a un sospetto: anzi, abbiamo realizzato una riforma tributaria interamente basata sull'idea della fiducia reciproca tra il fisco e il contribuente. Però, mettere il contribuente di fronte a un fisco che può tranquillamente iscrivere a ruolo tutto quello che vuole, costringerlo a pagare immediatamente, senza nessun contraddittorio e nessuna gradualità, violando anche sentenze della Corte costituzionale, ci sembra veramente un qualcosa di incredibile.

Anche in questo caso, la Commissione ha proposto un emendamento che, rifacendosi ad un testo precedente, intro-

duce una certa gradualità. Questo è certo un passo avanti. Tuttavia, a noi sembra un passo avanti insufficiente. Qual è la *ratio* di questa gradualità? È quella di far sì che la violazione del *solve et repete* sia più formale che sostanziale. Se io iscrivo a ruolo una percentuale molto bassa della somma in questione, è verosimile che quella somma sia comunque dovuta e che, quindi, per essa non si applichi il *solve et repete*. Se, invece, anche se non il totale, io iscrivo una percentuale molto alta, allora entro in quella zona di incertezza nella quale il contribuente si trova privo di ogni difesa, a prescindere dalla difesa che potrà nascere da nuovi ricorsi alla Corte costituzionale e da una possibile, probabile abrogazione di queste particolari disposizioni.

Per dare un'idea della diversa impostazione, la Commissione prevede di iscrivere per un terzo gli imponibili accertati dagli uffici; noi proponiamo di iscrivere per un quinto. La Commissione propone di iscrivere per due terzi gli imponibili determinati dalle commissioni tributarie di primo grado; noi proponiamo di iscrivere per la metà. Proponiamo, infine, noi e la Commissione, di iscrivere per intero le somme che siano state determinate dalla commissione centrale o dalla corte di appello, quando cioè ci sia una pronuncia passata attraverso i diversi gradi di giurisdizione. Fra l'altro, quello che viene a mancare nel decreto-legge è anche il rispetto dei gradi di giurisdizione. A che pro avere gli uffici, le commissioni di primo grado, le commissioni di secondo grado, la commissione centrale, le corti d'appello se in pratica gli uffici fanno tutto quello che vogliono?

Questo è — mi perdoni, signor ministro — un invito agli uffici ad abusare. Infatti, quanto più un ufficio potrà presentare dei totali rotondi e dire di essere riuscito a far pagare le somme in base alla legge, tanto più l'ufficio farà bella figura. Ma questo è incoraggiare l'ufficio non nel senso di un accertamento serio, ma nel senso di un accertamento demagogico e fazioso.

Non voglio parlare delle tentazioni di bustarella che si innestano in una procedura di questo genere. L'unica difesa del contribuente in un sistema di questo genere è la bustarella. Vogliamo veramente continuare su questa strada tragica, che ha contribuito in larga misura a portare l'Italia nelle difficoltà attuali, rendendo la corruzione uno strumento normale, o vogliamo invece combatterla? Io so che il ministro vuole combatterla, so che noi tutti vogliamo combatterla. Ma allora non prendiamo dei provvedimenti che in realtà la favoriscono!

C'è poi un altro punto sul quale abbiamo presentato un emendamento, ed è quello dei furgoni con motore *diesel*. Noi proponiamo l'esonero dalla maggiore imposta quando questi furgoni abbiano una portata inferiore a sei quintali. Questo perché in tali casi si tratta di strumenti di lavoro per piccoli imprenditori o per i loro tecnici e operai. Si tratta veramente di strumenti di lavoro essenziali, che ci pare ingiusto colpire ulteriormente. E non solo ci pare ingiusto, ma anche non proficuo, perché colpendoli finiremo con il metterli fuori mercato. E allora il fisco, a furia di correre dietro alle aliquote più alte, si troverà a non avere materia imponibile, o a crearsela in modi artificiosi, attraverso degli accertamenti non controllati degli uffici, come quelli ai quali prima mi ero riferito.

C'è infine un nostro piccolo emendamento, signor ministro, di carattere puramente tecnico, che si riferisce all'articolo 9 che, alla fine del quinto comma, prevede di introdurre le parole « le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1978 », in luogo delle parole « le disposizioni del presente articolo », eccetera. Sono le disposizioni di quei due commi ai quali mi sono riferito.

In base a quello che il Governo e la maggioranza crederanno di fare su queste nostre proposte, che ci sembrano ragionevoli dal punto di vista finanziario ed essenziali dal punto di vista giuridico, ed anche dal punto di vista etico-politico del-

la fiducia tra contribuente e fisco, noi ci regoleremo quanto al nostro voto finale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, è forse una delle poche volte, se non addirittura la prima volta, che in pendenza di una crisi di Governo siamo chiamati a discutere un provvedimento che, dal punto di vista formale è una conversione (l'ennesima) di un decreto-legge, ma sostanzialmente è una indicazione di politica fiscale che molti colleghi hanno definito — secondo me correttamente — manovra di natura fiscale. Ebbene, una manovra fiscale presuppone una pienezza di attività governativa, mentre noi cogliamo una contraddizione plastica tra quest'aula, quasi deserta, e il corridoio dei passi perduti, dove avvengono le interviste che i vari esponenti politici rendono dopo aver conferito, in questo secondo *round*, con il Presidente del Consiglio incaricato.

PRESIDENTE. È dovuto al fatto, onorevole Santagati, che l'opinione pubblica attende con maggior interesse un Governo, qualunque esso sia, che non una nuova imposizione fiscale. Nutro almeno questo sospetto.

SANTAGATI. Credo che il suo sospetto sia molto fondato, signor Presidente, però il guaio è che è ancora da dimostrare che il Governo sia fatto o stia per farsi, è invece certo che questo provvedimento regalerà un'ulteriore stangata fiscale al contribuente.

Si tratta di un provvedimento che è stato emesso due giorni prima di Natale (quindi un dono natalizio non troppo gradito per i contribuenti), che non so per quale motivo sia stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 29 dicembre (in genere i decreti-legge sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dopo un giorno), che quindi ha cominciato ad esplicitare i suoi effetti dopo Natale, ma prima dello

anno nuovo (non so se questa sia stata una raffinatezza del ministro delle finanze). Si tratta comunque di un provvedimento che, anche per la sua importanza, rientra nel novero delle manovre fiscali (pare che voglia perseguire un gettito superiore ai 2 mila miliardi) e nello stesso tempo è sicuramente un provvedimento non molto articolato, perché la manovra fiscale in genere è ben congegnata e vuole costituire un *pendant* tra spinte e controspinte diverse tali da portare l'economia nazionale in determinate condizioni. Il provvedimento, quindi, più che articolato, è disarticolato, onorevole ministro.

Si tratta di un provvedimento che, in effetti, cerca di rastrellare quattrini in tutte le direzioni, modificando diverse voci e diversi capitoli dell'entrata, per cui l'unica nota organica che emerge è rappresentata dalla sua fiscalità. È un provvedimento veramente pesante dal punto di vista fiscale; tuttavia, mi sembra che esso risponda molto limitatamente a questo obiettivo, anche perché scaturisce dal noto conflitto tra il ministro del tesoro e quello delle finanze. L'uno diceva che esisteva il famoso « buco » dei 1.500 miliardi, mentre l'altro negava l'esistenza di tale lacuna. Successivamente, invece, ci siamo accorti che il « buco » esisteva e che è più grosso di quello ipotizzato.

Quindi, se rapportiamo il tutto alla vicenda kafkiana dell'attuale bilancio dello Stato (per cui non si sa quale sia il *deficit* globale e quanto esso sia lontano dalle « colonne d'Ercole » fissate dal Fondo monetario internazionale), ci accorgiamo che questa stangata fiscale non solo non è l'ultima dell'anno passato, ma che non sarà nemmeno la prima dell'anno nuovo: sicuramente, se le notizie che circolano sull'effettivo *deficit* del bilancio sono esatte, temo che i contribuenti italiani debbano considerare questo come un semplice « antipasto » fiscale. Sembra, purtroppo, che una stangata maggiore seguirà a breve termine: forse, appena formato, il nuovo Governo — con l'assenso di quasi tutti i partiti politici — riterrà di poter infierire ancora di più sui già tanto tartassati contribuenti italiani.

Si tratta, quindi, di un provvedimento assai disorganico; esso si muove sempre nel « tira e molla » dei decreti-legge e dei decreti delegati che, da quando è stata introdotta la riforma tributaria, dominano sovrani nella nostra legislazione; è un provvedimento *cocktail*, trattando le più disparate materie; è, insomma, una specie di « insalata russa », essendoci anche il beneplacito del gruppo comunista. Per questa ragione, questa insalata dovrebbe sembrare più digeribile, anche se in realtà è molto indigesta per i contribuenti italiani e, forse, anche per l'elettorato del partito comunista.

Questo è, comunque, un provvedimento che non risolve i problemi di fondo; non si capisce perché si debba infliggere un ulteriore sacrificio al contribuente italiano, senza che poi tale sacrificio sia remunerativo. Mi rendo conto che, a volte, il regime dell'austerità e della compatibilità dei mezzi deve essere attuato, ma ciò non deve avvenire a senso unico, cioè colpendo sempre il contribuente, in specie quello minore. Il discorso sull'evasione resta affidato al futuro, cioè ad una anagrafe tributaria che — come ci annunciava il collega Colucci — se tutto va bene, sarà operante fra tre o quattro anni, nonché a tante altre provvidenze che non sappiamo se e quando verranno attuate.

Vi è un'altra osservazione da fare su questo provvedimento: in effetti, avremmo dovuto seguire la via opposta, cioè non quella dell'incremento delle entrate tributarie, quanto piuttosto quella del decremento delle spese. Ritengo che in quest'aula, dovremmo trovare più spesso il ministro del tesoro, il quale dovrebbe dimostrare al Parlamento quali spese sono state eliminate.

Molto più spesso, invece, il ministro delle finanze ci porta questi regali più o meno natalizi, che non piacciono certo a nessuno dei contribuenti italiani. I 2.300 miliardi andranno ad incidere sulla già pesante situazione fiscale italiana, ma costituiranno una goccia nel *mare magnum* della spesa e del *deficit* generale, per cui

tra qualche mese bisognerà operare una ulteriore torchiatura del contribuente.

Che il provvedimento nelle sue singole norme sia molto discutibile è emerso anche dal dibattito svoltosi in Commissione e nel Comitato ristretto; è da dire, inoltre, che oggi il Comitato dei nove è stato solo nominalmente convocato. Abbiamo iniziato la seduta in una condizione piuttosto anomala: circolavano emendamenti del Governo, ma l'opposizione (che per segni evidenti pare sia rimasta solo quella del mio gruppo) non sapeva nulla. Solo dopo essere riuscito ad entrare in possesso degli emendamenti della Commissione e del Governo, devo notare, nemmeno con eccessiva sorpresa, che non esistono emendamenti presentati dal gruppo comunista. Evidentemente il partito comunista è ormai così inserito nella maggioranza da non sentire il bisogno di presentare emendamenti, che pure sono stati presentati dai liberali, che hanno fatto parte finora dell'accordo dei sei.

Circa il decreto-legge, abbiamo fatto fin dal primo momento una serie di osservazioni, a partire dal tributo dell'ILOR, che consideriamo per tanti versi non accettabile, quasi al limite della incostituzionalità, almeno per quanto riguarda i lavoratori autonomi.

Noi riteniamo che la misura unica dell'ILOR finisca con l'aggravare la posizione fiscale del contribuente, per cui abbiamo presentato alcuni emendamenti tendenti a ridurre tale misura dal 15 al 10 per cento o, in ipotesi subordinata, al 12 per cento.

Sempre in relazione all'articolo 1, abbiamo presentato un emendamento tendente ad esonerare i redditi fondiari per l'importo complessivo annuo non superiore a 720 mila lire dal pagamento dell'imposta locale sui redditi, in quanto riteniamo irrisoria la cifra di 360 mila lire.

Circa l'autotassazione e la ritenuta di acconto, abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge. In effetti, il congegno dell'autotassazione è di per sé stesso notevolmente oneroso per i destinatari; e noi siamo stati forse l'unico gruppo politico ad opporsi a questo tipo

di strumento. Inoltre, ricorrendo alla ritenuta di acconto, con la prospettiva di tassare in anticipo il reddito ancora da prodursi, ripetiamo gli errori commessi nel passato. Se è vero, quindi, che è umano errare, diventa però diabolico il perseverare nell'errore.

Per quanto riguarda poi l'articolo 3, abbiamo ritenuto che il problema non possa essere risolto nei termini in cui è posto dall'attuale provvedimento, specie per quanto riguarda le disposizioni che dovrebbero esplicitare la loro efficacia dal 1° gennaio 1977. Non ammettiamo la retroattività in campo fiscale non soltanto quando si tratta di interessi bancari, ma anche quando si tratta di qualunque altra norma fiscale. A nostro giudizio, non si può consentire che, proprio in una materia così delicata, con molta elasticità, per non dire con molta faciloneria, si finisca sempre con l'introdurre provvedimenti con effetto retroattivo; pur essendo talvolta anche favorevoli al contribuente, essi però urtano non soltanto contro l'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, come diceva il relatore onorevole de Cosmo, ma anche contro la stessa sensibilità, direi contro la giusta protezione che il contribuente dovrebbe aspettarsi da parte dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda i catasti, siamo preoccupati che queste norme possano determinare ulteriori inconvenienti. Mi sembra che anche la Commissione abbia avanzato proposte analoghe alle nostre, non certo nel senso di una loro soppressione in attesa di una organica rielaborazione della materia (ecco perché qui si salta da una questione all'altra: si passa dall'ILOR alla dichiarazione dei redditi, ai problemi delle persone giuridiche, ai problemi dei catasti: è veramente uno zibaldone, un « centone » che non penso giovi molto neanche al cittadino animato dalla migliore buona volontà di rispettare le leggi).

Signor ministro, continuando di questo passo, occorrerà che ogni cittadino si munisca di un consulente fiscale ed allora la riforma diventerà magari il paradiso dei consulenti fiscali, ma l'inferno dei contribuenti. Per queste ragioni, anche su que-

sto punto, noi abbiamo presentato alcuni emendamenti.

Vi è poi la grossa battaglia, di merito e di metodo, riguardante l'articolo 4, cioè l'aumento della ritenuta sugli interessi bancari, sui premi e sugli altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali, dal 16 al 18 per cento, con effetto retroattivo. È vero che possiamo dire che la battaglia, dal punto di vista della retroattività, ormai è stata vinta, perché sembra, dalle assicurazioni che ci sono state date dal relatore, dalla propensione dello stesso ministro delle finanze e dall'orientamento generale di questa discussione, che di retroattività non si voglia più parlare. Però anche qui, onorevole ministro, io dico: *obstat principiis*. Noi, quindi, ci siamo opposti e continueremo sempre ad opporci ad una impostazione che consente la retroattività non soltanto per gli interessi bancari, ma anche per qualsiasi tipo di norma fiscale. Soprattutto le diciamo, onorevole ministro: non si lasci indurre in tentazione, perché le tentazioni possono fare anche incorrere in peccati non soltanto veniali.

**PRESIDENTE.** È un anticipo della giornata delle Ceneri.

**SANTAGATI.** Certo, occorre entrare in clima di Quaresima.

Per quanto poi concerne l'aumento della ritenuta, mi sembra che un po' tutti lo abbiano accettato. Io non sono d'accordo, perché già questo tipo di ritenuta è stato inventato soltanto di recente (meno di 20 anni or sono) quando si cominciò a vedere come si potevano spremere le tasche dei contribuenti, soprattutto di quelli che avevano l'ingenua tendenza a risparmiare, a contrarre depositi a risparmio. Ora tutto questo significa scoraggiare il risparmio, invogliare quelle fughe all'estero di capitali di cui parlava, mi sembra, il collega Colucci, che hanno reso quasi inutile la legge n. 159. Se noi vogliamo proprio incorrere in questi infortuni, continuiamo pure a scoraggiare il risparmio. Non credo però che ne guadagnerà l'economia e nemmeno il fisco. Purtuttavia, noi abbia-

mo proposto un emendamento specifico in cui chiediamo proprio la eliminazione dell'aumento e confidiamo che la ritenuta non venga aumentata oltre il 16 per cento, che è già una onesta tangente che il fisco riesce a prelevare, che è già una forma di notevole aggravio nei confronti del risparmiatore e che può forse ancora invogliare la gente a risparmiare. Dovremmo pertanto avere una visione prospettica, preoccupandoci più dei contribuenti che restano che non di quelli che se ne andranno, facendo diminuire il gettito anziché accrescerlo.

Sull'articolo 5 non abbiamo particolari osservazioni da fare, se non quella di accettare le modifiche proposte, sempre con la sottaciuta riserva nei confronti del fatto che le norme in materia, che vengono continuamente modificate, finiscono con lo ingenerare grande confusione nei cittadini, creando quella incertezza del diritto che non dovrebbe sussistere, soprattutto in materia fiscale. Le continue modifiche sono spesso dovute ad esigenze della pubblica amministrazione, ma occorre tener conto altresì delle esigenze del contribuente.

Con l'articolo 6, si torna al grave problema dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio. Non siamo affatto d'accordo, né con il testo originario, né con il testo edulcorato proposto dalla Commissione: anche qui, infatti, ci rifacciamo ad una questione di principio. Una sentenza della Corte costituzionale ha abolito il principio del *solve et repete*; tale principio non può dunque essere reintrodotta, neppure in forma ridotta. Il cittadino deve adempiere i suoi doveri fiscali avvalendosi di tutte le norme sul contenzioso di cui dispone.

Desidero richiamare, onorevole ministro, un ricordo comune. Nella lontana estate del 1973 ci riunimmo nelle anguste stanzette del Ministero delle finanze, dimostrando già di applicare l'austerità, per esaminare tutte le norme del decreto 29 settembre 1973, n. 602, dovute in gran parte alla sua preziosa collaborazione e alla sua fervida intelligenza e conoscenza della materia. Sono rimasto pertanto un po' sorpreso nel constatare che ella si è convertito a metodi nuovi rispetto a quelli che

in epoca non tanto lontana riteneva validi. Credo di poter fidare non dico nella sua buona memoria (ella ha infatti un'ottima memoria) ma nella sua buona predisposizione affinché l'articolo 6 non trovi ingresso in questo « zibaldone » di decreto-legge che stiamo esaminando e vada, semmai, a confluire come oggetto di studi nella prospettata riforma del contenzioso che si può realizzare solo organicamente, al fine di porre il cittadino in condizione di sapere fino a quando potrà ricorrere alla magistratura competente per avere, da un lato, la tutela degli organi preposti e, dall'altro, l'obbligo di compiere il suo dovere.

Il testo dell'articolo 7, in linea di massima, ci trova consenzienti, perché riteniamo che le procedure tecniche previste possano agevolare l'amministrazione finanziaria. Sull'articolo 8, che prevede modifiche nella dichiarazione dell'IVA, ci permettiamo di fare alcune brevi osservazioni.

Innanzitutto, siamo sempre dell'avviso che tali continui mutamenti ingenerino equivoci e complicazioni; purtuttavia, riconosciamo che, per quanto riguarda la prima parte dell'articolo 8, quella relativa alla modifica del secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nulla vi è da obiettare.

Per quanto concerne l'articolo 6-bis introdotto dalla Commissione, avremmo desiderato venisse abolito, per ragioni di metodo. Infatti, in esso è prevista una abrogazione retroattiva, dal 1° gennaio 1974, dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Per altro, poiché da notizie che provengono da tutte le parti interessate sappiamo che tale norma non è stata mai rigorosamente applicata ed ha finito con l'essere ritenuta un appesantimento degli obblighi tributari ormai superato, potremmo anche non insistere per l'approvazione del nostro emendamento soppressivo di tale articolo. Torneremo comunque a parlare dello stesso in sede di esame degli articoli.

Per quanto concerne l'articolo 8, a parte quanto ho già avuto modo di dire, rilevo che ci è pervenuto qualche minuto

fa il testo di una modifica proposta dalla Commissione, che prevede un trattamento agevolato per i contribuenti con reddito fino ai sei milioni. Riteniamo inutile, per il momento, approfondire il discorso in materia. Ne abbiamo già parlato in sede di esame dei decreti delegati; non mancherà certamente l'occasione di tornare a farlo, da qui al prossimo evento fiscale. Formuliamo, invece, talune riserve per quanto riguarda la parte della norma che modifica l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si parla di un volume di affari non superiore a 360 milioni di lire. Se è vero che tale volume di affari può considerarsi congruo per taluni operatori economici (soprattutto per coloro che svolgono la loro attività nell'Italia del nord), risulta del tutto sproporzionato in rapporto agli operatori economici delle zone depresse, soprattutto quelle del Mezzogiorno d'Italia. Nasce, comunque, una evidente sperequazione tra la misura minima, di sei milioni, e quella media, di 360 milioni. Sarebbe stato forse meglio mantenersi intorno ai 300 milioni, come d'altronde aveva sostenuto il senatore Visentini, che è certo persona esperta in materia, in occasione di un dibattito — l'onorevole ministro senza alcun dubbio lo ricorda — in sede di Commissione interparlamentare sulla riforma tributaria.

Proponiamo, inoltre, la soppressione dell'articolo 9 (torneremo più diffusamente a parlarne in sede di esame degli articoli), dal momento che riteniamo che, ove si voglia incrementare il settore in questione, non si possa assolutamente dar luogo a continue « docce scozzesi »: da una parte si sostiene la necessità di migliorare il settore della motoristica, anche ai fini di un contenimento del consumo di carburante, dall'altra si scoraggia il settore stesso con tali indiscriminati aumenti.

Lo stesso discorso vale per i buoni speciali ad automobilisti e motociclisti stranieri. Non riesco a capire perché, se è vero che si cerca di allettare tali cittadini stranieri, si ritenga poi di scoraggiar-

li con un aumento da lire 11.800 a lire 21.365 (quasi il doppio) per quintale. Non credo vi siano ulteriori osservazioni da fare, per quanto riguarda la residua parte dell'articolo 9.

Per quanto concerne invece l'articolo 10, ne chiediamo la soppressione. Esso prevede ulteriori inasprimenti fiscali: si potrebbe osservare che il decreto mira, quasi esclusivamente, ad appesantire la già pesantissima situazione tributaria degli italiani, e siamo contrari dunque a questi aumenti previsti dall'articolo 10, in particolare.

Siamo orientati verso un benevolo atteggiamento per quel che concerne l'articolo 11, in quanto reca non oneri fiscali, bensì una migliore specificazione, nell'ambito della legislazione vigente, dell'assegnazione da parte delle regioni dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

Siamo contrari alla triplicazione della imposta di soggiorno, che non era poi tanto modesta, come si legge nella relazione governativa; la stessa Commissione ha proceduto poi a graduare l'aumento duplicando l'imposta a partire dal 1° gennaio 1978 e prevedendo di triplicarla a partire dal 1° gennaio 1979. Essendo contrario, mi auguro che questa norma sia soppressa ed ho presentato un emendamento al riguardo. Non vorrei però che nascessero equivoci sulla natura di tale modifica: va precisato che si raddoppierà l'attuale imposta di soggiorno dal 1° gennaio 1978 e, dal 1° gennaio 1979 si triplicherà l'attuale imposta di soggiorno. Altrimenti, arriveremmo a cifre esorbitanti: se si triplicasse l'attuale imposta che è diventata il doppio, si arriverebbe al sestuplo! Guardiamoci dunque dalle complicazioni di natura fiscale, piuttosto pesanti.

Sono decisamente contrario all'articolo 13, che prevede la proroga di termini di prescrizione o decadenza. Signor ministro, che gioco è questo? Tutte le volte in cui il fisco non riesce a raggiungere il contribuente, dice che il gioco non vale più e si deve tornare indietro, prorogando i termini di prescrizione: tutto questo non

è corretto! Il cittadino deve pur sapere quando una prescrizione si verifica.

Mi appello ad un illuminato magistrato, qual è il Presidente che dirige i nostri lavori: in campo penale, la prescrizione è indefettibile anche per i reati più macroscopici; non si comprende perché, in campo fiscale, la prescrizione debba essere soggetta ad infiniti prolungamenti; essa rischia di divenire, rispetto al contribuente, una retta parallela ad un'altra retta, destinate ambedue a non incontrarsi se non all'infinito! Sosteniamo l'opportunità di sopprimere questa norma, gravosa per il contribuente.

Circa l'articolo 14, osserverò che le maggiori agevolazioni fiscali, previste per talune categorie dalla legge sull'industrializzazione, andrebbero estese anche ai poligrafici ed alle aziende editoriali, che versano in grave crisi. Questo non sarebbe che un piccolo contentino, e credo che l'onorevole Baghino ne sappia qualcosa, essendo un esperto in materia. La legge sull'editoria è come l'araba fenice: che vi sia, ciascun lo dice; dove sia, nessun lo sa.

**BAGHINO.** È cosa analoga alla riforma sulle radio e televisioni private, sempre annunciata e mai presentata!

**PRESIDENTE.** Onorevole Santagati, la prego di non raccogliere l'interruzione dell'onorevole Baghino.

**SANTAGATI.** In conclusione, mi richiamo ad una nota contingente. Oggi, martedì grasso, è l'ultimo giorno di carnevale. Recita un proverbio che a carnevale ogni scherzo vale, ed i proverbi sono la saggezza dei popoli. Ma questi, riteniamo, sono scherzi che non dovrebbero essere giocati ai contribuenti, anche se il Governo potrà osservare di avervi pensato sin da Natale. Semmai, sarebbe stato un regalo per l'Epifania, e non già per carnevale!

Ma se resta dubbia questa valutazione, è certa la considerazione che domani, mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresi-

ma, periodo di sacrificio. Vorrei che questo sacrificio non fosse a senso unico, e non riguardasse soltanto i contribuenti che compiono il proprio dovere. I sacrifici dovrebbero gravare su tutti gli italiani e, per primi, sui responsabili della situazione politica italiana che dovrebbero dare l'esempio. Gli italiani si sentirebbero un po' meno scontenti; quando si parla di sacrifici, è sempre il popolo che li sopporta e, quando si tratta di vantaggi e benefici, la classe politica dirigente, di maggioranza, è quella che ne fruisce (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Gunnella. Ne ha facoltà.

**GUNNELLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il Governo ha sottoposto al Parlamento, nell'esercizio 1977, una serie di provvedimenti in materia fiscale veramente imponente, che da una parte ha teso a reintrodurre alcuni elementi strutturali nel nostro ordinamento tributario, ma dall'altra ha tentato delle manovre congiunturali tali da assicurare al bilancio dello Stato un flusso di entrate costanti, non soltanto per il trascorso esercizio ma anche per gli esercizi futuri.

È chiaro, per altro, che le manovre fiscali che il Governo può tentare non debbono mai andare al di là dei limiti generali previsti dal nostro ordinamento giuridico e dei criteri fissati dalla riforma dell'ordinamento tributario attuata nel 1971. In caso contrario, infatti, in forma pretestuosa, a causa dei problemi derivanti dalla particolare congiuntura presente, si vengono ad introdurre degli istituti fiscali che nel passato non sono stati certamente recepiti nel quadro di un rapporto di reciproca fiducia tra fisco e contribuente.

Noi riteniamo che la manovra fiscale che il Governo ha posto in essere con il decreto-legge n. 936 sia veramente al limite della fantasia fiscale. Potremmo anzi dire che essa ha forzato i limiti di una corretta interpretazione di alcuni istituti

del nostro ordinamento tributario. E dobbiamo dire al Governo che non è certamente esercitando pressioni sul ministro delle finanze affinché quest'ultimo pressa a sua volta il contribuente che si giunge a riequilibrare il bilancio statale. Questo obiettivo si consegue, invece, secondo una indicazione che costantemente noi repubblicani abbiamo formulato, riducendo le spese, razionalizzando l'utilizzazione delle disponibilità, assicurando una maggiore produttività della pubblica amministrazione e soprattutto ampliando la base imponibile, poiché tale ampliamento è in correlazione non soltanto con la creazione di nuova ricchezza o di nuove entrate, ma anche con la lotta all'evasione, e deve quindi costituire lo strumento base per assicurare un gettito costante sufficiente a coprire le sempre maggiori esigenze di spesa dello Stato.

È chiaro che noi dobbiamo evitare, anche nel corso di questa difficile congiuntura, di introdurre elementi che non diano certezza giuridica e tali da incrinare quel rapporto di lealtà e fiducia che invece deve instaurarsi, in misura sempre maggiore, tra fisco e contribuente. Dobbiamo inoltre porre un'attenzione sempre maggiore per fare in modo che la lotta alla evasione diventi un fatto strutturale: invece di restare una semplice ipotesi di lavoro essa deve diventare una realtà. Ciò, naturalmente, è assai difficilmente realizzabile con l'attuale struttura dei nostri uffici finanziari. Ne dobbiamo dare atto al ministro. Non è facile procedere alla lotta all'evasione quando si dispone di strumenti vecchi. Sarà necessario pertanto innovare nella strumentazione relativa all'accertamento dei tributi, nonché per quanto riguarda la maggiore severità e il maggior rigore nell'accertamento stesso e nel perseguimento dell'evasione.

Se infatti non diamo al Governo strumenti idonei a far ciò pretendiamo da esso qualcosa che non è in grado di darci. Gli accertamenti effettuati — che hanno poi avuto eco nella relazione fatta dal ministro in sede di Commissione finanze e tesoro sullo stato dell'amministrazione finanziaria — hanno dato risultati incredi-

bili, che mostrano come l'amministrazione non sia in grado di fare in tutta Italia che poche decine di accertamenti l'anno; poche decine, non poche centinaia. Sono accertamenti che possono determinare — come è avvenuto nei casi in cui sono stati fatti — un maggior gettito, poiché hanno colpito una base imponibile che fino ad allora era riuscita a sfuggire. Emanare provvedimenti come quelli che sono stati emanati, dall'autotassazione all'imposizione della redazione di bilanci anche alle ditte che prima non avevano questo dovere, significa creare le strutture necessarie per restringere sempre più i limiti dell'evasione, che potrà essere debellata con l'istituzione dell'anagrafe tributaria e con una migliore attrezzatura del Ministero delle finanze, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda le attrezzature necessarie. È chiaro che da questo punto di vista noi saremo sempre favorevoli a che la macchina fiscale, pur nel rispetto dei diritti del cittadino, possa essere effettivamente funzionante.

Il Governo, noi diciamo, ha posto in essere una manovra fiscale che è anche una manovra economica. Esso pensava di poter ricavare da questo decreto-legge 2.300 miliardi; e 2.300 miliardi sono una cifra non indifferente, anche nel quadro di un bilancio tanto dilatato come è diventato quello dello Stato italiano.

Ora, si raggiunge questo scopo? Se noi avessimo approvato il decreto-legge del Governo nella sua formulazione originaria, avremmo indubbiamente posto le premesse per queste entrate, ma d'altra parte avremmo compromesso alcuni aspetti importanti del nostro sistema giuridico.

Esiste il problema della retroattività, di cui non è tanto il caso di parlare in termini di costituzionalità, quanto in termini di correttezza di rapporti tra fisco e contribuente. Quest'ultimo, infatti, nel momento in cui mette in essere un qualsiasi tipo di negozio giuridico, deve avere la certezza di ciò che fiscalmente esso significa. Se il negozio giuridico aveva un certo tipo di imposizione nel momento in cui è stato posto in essere, tale imposizio-

ne non può essere mutata nel momento stesso in cui viene a maturare. Nell'articolo 4, invece, si prevedeva un mutamento di questo tipo, elevando dal 16 al 18 per cento l'imposta sugli interessi dei depositi bancari.

Quando, in sede di Commissione, abbiamo sollevato queste perplessità, e quando si è poi unanimemente pervenuti ad una diversa formulazione, ci siamo anche posti il correlativo problema della diminuzione delle entrate. Tale diminuzione infatti, prevista in 400 miliardi, colpisce, anche se si sa perfettamente che questi 400 miliardi costituiscono la sommatoria di tutta una serie di proventi (talvolta anche irrisori) che al fisco sarebbero venuti da una imposizione anomala sugli interessi derivanti dal risparmio in tutte le sue forme, particolarmente quelle postali e bancarie.

Caduto il concetto della retroattività come inopportuno, soprattutto se applicato al campo fiscale, rimaneva il concetto dell'iniquità, insita nel diverso modo di colpire alcuni rispetto ad altri: alcune persone, che avevano avuto l'accortezza di ritirare i propri depositi al momento opportuno, risultavano privilegiate rispetto ad altre, che questa accortezza non avevano avuto; in ogni caso, i depositi che erano stati ritirati nel corso degli ultimi mesi dell'anno sfuggivano naturalmente a questa forma impositiva. Si trattava di una forma iniqua, in base alla quale alcuni risparmiatori — soprattutto quelli piccoli — venivano a pagare, ed altri risparmiatori no. Il sistema non poteva rimanere in questi termini.

Ma il problema della minore entrata non viene risolto dalla formulazione che il Governo ha proposto e che la Commissione, in mancanza di altro, ha dovuto accettare. Tale formulazione è stata il risultato di una discussione comune tra Commissione e Governo. Si è giunti così al sistema degli acconti che serve soltanto a sopperire ad alcune esigenze di cassa, ma ciò che viene a prodursi in entrata nell'esercizio 1978 verrà meno nel 1979, proprio per questo concetto di ac-

conto, così come si è venuto a determinare. Di converso, c'è da dire che la manovra porta un'entrata minore al fisco, ed il Governo non è stato in grado di poter offrire altre indicazioni per poter recuperare questo minore gettito.

A questo punto vogliamo porre un quesito, che forse ci divide da altri. Non si è sempre d'accordo sul concetto della tassazione unica sul risparmio per la diversa destinazione dello stesso, cioè sia che esso sia destinato ad investimenti (azionario, obbligazionario, altri titoli di Stato) sia che abbia altri fini (risparmio postale, o risparmio presso le banche, eccetera). Alcuni tipi di risparmio vengono configurati come veri e propri investimenti, altri sono una tipica forma di previdenza che si attua, per esempio, tramite il risparmio postale e quello bancario. Non possiamo certamente assimilare, così come è stato fatto, questo tipo di risparmio a quello rivolto a titoli azionari od obbligazionari ma convertibili in azioni, perché esiste una differente impostazione. Gli uni tendono ad avere un reddito immediato e sono sottoposti a tutti gli elementi di svalutazione; gli altri, invece, puntano ad avere un reddito non immediato, ma patrimoniale, in base agli incrementi reali del valore che possono avere nel futuro. Naturalmente, almeno in questo momento, parliamo soltanto per ipotesi perché la congiuntura non induce certo alla sottoscrizione di capitali di rischio per tutte le ragioni che conosciamo, e malgrado tutte le incentivazioni che noi possiamo dare e che il Governo ha posto in essere molto solertemente.

Pertanto, anche se abbiamo aderito in linea di principio a questo concetto, riteniamo che nel testo legislativo esso vada riguardato tenendo presenti le diverse forme di risparmio e cioè il risparmio-previdenza ed il risparmio-investimento.

Un altro punto importante contenuto nell'articolo 6 riguarda l'iscrizione a ruolo. Abbiamo avuto in questo caso la reintroduzione ben precisa, sia per quanto riguarda il passato sia il futuro, del principio del *solve et repete*. Riteniamo che

sia necessario conciliare due necessità: quella di evitare la litigiosità ed il ricorso all'infinito al contenzioso da parte del contribuente, e quella di non prelevare l'imposta prima che vi sia, attraverso tutto il sistema delle garanzie che lo stesso ordinamento giuridico prevede, una definizione ben precisa dell'imponibile e quindi della relativa imposizione, e ciò anche perché, avvenendo questa iscrizione in un periodo successivo, può accadere che l'imposta debba essere pagata in un momento in cui il reddito che viene ad essere colpito non esiste più. Avremo, quindi, uno sfasamento tra il momento in cui il reddito viene ad essere prodotto e quello in cui questo reddito viene ad essere colpito dall'imposta con l'iscrizione al ruolo e con i relativi versamenti.

Noi dobbiamo tentare di conciliare tutto questo. Fermo rimanendo il concetto della non accettabilità istituzionale del principio del *solve et repete*, se ad un certo momento si è giunti all'assunzione di una determinata posizione non certamente di accettazione, ma di acquiescenza circa la modifica apportata all'articolo 6 dalla Commissione, ciò significa che si tratta soltanto di una posizione momentanea, limitata soltanto a tipi di tributi esistenti nel passato, e che mira, a mio giudizio, a chiudere con una certa alacrità tutto un contenzioso che appesantisce l'amministrazione finanziaria, che dovrebbe destinare invece le risorse di uomini e di mezzi all'accertamento delle evasioni, per poterle colpire.

Soltanto da questo punto di vista, quindi, pur non dando una adesione entusiasta, ma anzi con molte riserve, riteniamo che questo, senza tuttavia essere istituzionalizzato, possa essere un elemento da accettare, nell'attuale momento congiunturale e per i motivi che ho ricordato.

Bisogna però rivedere questo aspetto del contenzioso tributario; e se non lo rivedremo in un quadro di certezza, di garanzia, di rispetto e non di sospetto nei confronti del contribuente, non crederemo una moderna macchina fiscale la quale, più che essere basata su norme,

deve essere basata sul costume; né può essere basata su situazioni che a volte possono compromettere fino in fondo — il che in alcuni casi deve essere prevedibile — la libertà personale, poiché ciò sarebbe un delitto contro la comunità. Certe storture non si devono verificare, o eventualmente si potranno verificare in situazioni marginali per le quali, oltre alla condanna giuridica, vi è una condanna morale da parte di tutti i cittadini.

Valuteremo nello sviluppo della discussione, attraverso gli emendamenti che sono stati presentati, quale sarà la fisionomia definitiva del provvedimento. Certo è, comunque, che vi sarà adesione da parte nostra a tutti quegli emendamenti che siano in grado di correggere in termini seri, più produttivi e istituzionalmente più corretti, il provvedimento che, se anche non raggiunge, con la manovra fiscale, il gettito di 2.300 miliardi, rappresenta indubbiamente un elemento di ulteriori entrate nel bilancio dello Stato, cui occorre fare riferimento non soltanto per quanto riguarda il suo equilibrio, ma soprattutto ai fini della riduzione delle spese.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Emilio Rubbi. Ne ha facoltà.

**RUBBI EMILIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il testo del decreto-legge n. 936, del 23 dicembre 1977, la cui conversione in legge stiamo esaminando, è costituito da due gruppi di norme di diversa natura e rispondenti a fini diversi. Del primo gruppo fanno parte alcune norme di ulteriore razionalizzazione del regime fiscale; del secondo gruppo fanno parte norme tendenti all'attuazione di un prelievo fiscale straordinario, che era stato preventivato dal Governo, all'atto dell'emanazione del decreto, in 2.300 miliardi di lire.

Del primo gruppo, come è stato così analiticamente e acutamente sottolineato dall'onorevole relatore de Cosmo, fanno parte norme sulle quali il Parlamento, oltre che la Commissione finanze e tesoro,

hanno lungamente discusso. Sull'opportunità dell'introduzione di tali norme nel nostro sistema, da non breve tempo si è riscontrata una piena convergenza.

Intendo riferirmi, in particolare, alla precisazione dell'aliquota dell'ILOR, al processo di autoliquidazione dell'ILOR medesima, ad alcune precisazioni che sono state introdotte, nell'imposta sul valore aggiunto, per quanto attiene al regime della contabilità semplificata e ai limiti entro i quali questo regime può essere utilizzato, con soluzioni che possiamo considerare le più favorevoli per i contribuenti. Parimenti, sono state introdotte precisazioni inerenti alle imprese minori e al regime cui esse devono attenersi nel corso del prossimo anno e non già a decorrere dal 1977, anche in questo caso adottando le soluzioni più favorevoli per i contribuenti; precisazioni, ancora, riguardanti l'attuazione della legge sul condono, così come precisazioni in ordine alla tenuta del libro di magazzino, con l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto n. 600 del 1973, secondo quanto auspicato da numerosi ordini del giorno, ripetutamente approvati in Commissioni e anche in quest'aula più di 12 mesi addietro. Infine vi sono norme inerenti alla conservazione o eliminazione di atti del catasto, con delega al ministro a procedere in questa direzione: come gruppo della democrazia cristiana, desideriamo, onorevole ministro, sottolineare che questo è stato fatto soprattutto in difesa dei legittimi interessi dei contribuenti che sono disseminati nella provincia ed hanno difficoltà ad accedere agli uffici regionali.

Su queste norme di razionalizzazione del regime introdotto con la riforma tributaria non si è accesa quella disputa, quella dura dialettica che abbiamo registrato in merito all'altro gruppo di norme, quelle che danno corpo alla manovra fiscale di carattere straordinario di cui ho parlato.

Come l'onorevole relatore de Cosmo ha spiegato con chiarezza e precisione, la polemica si è accesa non solo tra i parlamentari e tra gli operatori fiscali (quelle persone, cioè, che possono considerar-

si « esperte », o per attività professionale o per attività scientifica), ma anche nella pubblica opinione in ciò sollecitata da prese di posizione, non episodiche ma serate nelle ultime settimane, dei vari organi di stampa, e non soltanto di quelli specializzati.

La Commissione finanze e tesoro ha pertanto ritenuto suo stretto dovere approfondire al massimo la discussione su queste norme, onde giungere a quelle soluzioni che alla Commissione medesima potessero apparire come le più opportune, sia al fine di conservare il necessario rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, sia al fine (e questo vorrei sottolinearlo in modo particolare) di realizzare un analogo rapporto di fiducia anche tra il fisco e tutti coloro che professionalmente — per attività scientifica o professionale — scrivono, esprimono giudizi e valutazioni in ordine al comportamento del fisco.

Così, in Commissione, il gruppo della democrazia cristiana ha convenuto con gli altri partiti presenti sull'opportunità di modificare l'articolo 4 del decreto, introducendo il criterio secondo cui l'elevazione dal 16 al 18 per cento della ritenuta sugli interessi o i frutti maturati per i fondi depositati in conto corrente dovrebbe decorrere dalla data del 1° gennaio 1978 e non da quella del 1° gennaio 1977, prevista dal testo originario del decreto.

Certamente tale modificazione elimina la differenza di trattamento che nel corso del 1977 si sarebbe verificata fra i contribuenti che avevano chiuso i conti correnti prima dell'emanazione del decreto medesimo (ritenuta del sedici per cento) e i contribuenti che si trovavano a chiudere i conti correnti e a ritirare i loro depositi all'indomani dell'emanazione del decreto, con una ritenuta del diciotto per cento.

Vorrei quindi sottolineare come alla disputa, di grande rilievo, in ordine ad una certa disattenzione per quanto attiene al principio della non retroattività, si aggiunga la considerazione del fatto che obiettivamente, con il permanere della norma, così come ci era stata sottoposta, si sarebbe verificata una diversità di tratta-

mento fra i risparmiatori che erano andati a chiudere il conto prima della data di entrata in vigore del decreto e quelli che lo andavano a chiudere successivamente a tale data.

Credo che anche alcuni accenni polemici di colleghi si sarebbero attenuati nel momento in cui si fossero sforzati di dare atto al ministro di una posizione coerentemente assunta di fronte al paese (non solo di fronte alle forze politiche) secondo la quale il contenimento del disavanzo deve essere perseguito principalmente attraverso il contenimento della spesa piuttosto che attraverso l'incremento delle entrate.

Non bisogna poi dimenticare che la Commissione finanze e tesoro ha all'unanimità votato un ordine del giorno il cui contenuto precisava come, dinanzi ad una necessità di maggiore gettito, si dovesse reperire tale maggiore gettito attraverso un innalzamento delle ritenute secche sulle attività finanziarie, per giungere ad una sia pur graduale, ma progressiva armonizzazione dell'imposizione sulle attività finanziarie medesime. Analogamente, credo che debba essere dato atto al ministro di avere dichiarato, non appena è iniziata la discussione di questo disegno di legge di conversione, la sua disponibilità ad esaminare quelle modifiche che, secondo le valutazioni della Camera, si rendessero se non necessarie, quanto meno opportune.

È evidente, onorevoli colleghi, che nella soluzione adottata dalla Commissione e che qui è stata analiticamente ed esattamente illustrata dall'onorevole relatore de Cosmo esistono aspetti negativi, che non possiamo sottacere e ai quali hanno fatto riferimento altri colleghi. Intendo riferirmi, in particolar modo, alla diminuzione di gettito o, per essere più preciso, alla minor entrata di cassa, che si realizza per due terzi nel 1978 e per un terzo nel 1979. Si dovrà provvedere, quindi, in altro modo facendo ricorso ad altri cespiti, sia pur per importi inferiori alla minore entrata, dal momento che il Governo aveva quantificato il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 4 (cioè dall'elevazione della ritenuta sugli interes-

si) in 500 miliardi anziché in una cifra maggiore. Pertanto, la stima prudenziale effettuata dal Governo in ordine al maggior gettito derivante da questa voce consente oggi di dovere ripianare un minor gettito di entità meno cospicua. Credo però che si sia fatto un atto responsabile nel momento in cui, da parte della Commissione, si è precisato come non si intendesse violare — nonostante le necessità di una manovra di carattere straordinario — il principio della non retroattività; anche per mantenere, ripeto, quel sostegno della cultura economica, della cultura degli operatori del mondo del fisco che certamente ha capacità di influenzare l'atteggiamento dei singoli contribuenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ma, oltre che sul contenuto dell'articolo 4, la discussione è stata accesa ed ha richiamato l'attenzione di uomini di scienza, di professionisti, nonché la presenza di parecchi commentatori dei nostri quotidiani, per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 6, riguardante le norme previste per l'iscrizione a ruolo provvisorio di tributi.

Per quanto attiene ai nuovi tributi, il testo che la Commissione ha licenziato non prevede alcuna modifica. Per quanto attiene ai vecchi tributi, cioè ai tributi soppressi, il testo che la Commissione ha licenziato è stato largamente dibattuto e il suo contenuto pare al gruppo della democrazia cristiana recepire con sufficiente precisione gli approfondimenti che sono stati compiuti, allo scopo di garantire che il trattamento — che l'amministrazione finanziaria si accinge a fare nei confronti dei contribuenti che non si avvalsero del condono per l'imposta di ricchezza mobile e complementare degli anni 1973 e precedenti — sia tale da consentire un franco colloquio fra contribuenti e fisco, e un chiarimento di taluni errori che possono aver caratterizzato almeno una parte degli accertamenti che su questi tributi sono stati compiuti in fretta, per l'urgenza di concludere, al termine dell'anno 1977.

Intendiamo in questa sede dare atto all'onorevole ministro che la decisione di

concludere gli accertamenti per quanto attiene ai tributi soppressi non è solo decisione del Governo, ma decisione unanime del Parlamento, proprio allo scopo di mettere fine ad una vicenda che ormai non solo è lontana nel tempo, ma rischia anche di occupare gran parte delle energie dei nostri uffici che invece dovrebbero essere, per comune dichiarazione, indirizzati a compiere gli accertamenti inerenti ai nuovi tributi oggi in vigore nel nostro paese. Ma nel momento in cui vogliamo dar atto del fatto che questa decisione è stata assunta dal Parlamento, e per di più all'unanimità, non possiamo però esimerci dal considerare come indubbiamente una non piccola quota di accertamenti su questi tributi sia stata effettuata in via puramente cautelativa e come, quindi, alcuni dei nuovi redditi accertati debbano essere sottoposti, nel colloquio tra contribuente e fisco, ad una immediata verifica da cui possa immediatamente seguire una rettifica da parte dell'ufficio medesimo attraverso il meccanismo del concordato che — come tutti sappiamo — nella trattazione dei vecchi tributi è ancora possibile.

Si tratta, allora (e questo è lo spirito della norma) di consentire a tutti coloro i quali non hanno voluto, potuto o ritenuto per loro vantaggioso avvalersi sinora del condono di andare a questo colloquio entro il periodo che ci divide dal 31 luglio, trovando, fin dove è possibile, dei punti di incontro con l'amministrazione finanziaria. Ciò potrà servire da un lato a chiudere la pratica per il contribuente medesimo e, dall'altro, a poter iscrivere a ruolo — per intero, evidentemente — la cifra di cui al concordato.

Credo che il Parlamento dovrebbe rivolgere un invito caloroso ai contribuenti, che hanno ritenuto di non utilizzare la legge sul condono, nel senso di approfittare di questo periodo per raggiungere il concordato, in modo da chiudere queste partite relative ai rapporti tributari per gli anni 1973 e precedenti.

Per quei casi (e non sono pochissimi) che non potranno concludersi attraverso un concordato, la norma, per la quale vi

è stata unanimità di consensi in Commissione, prevede che per un anno possano essere effettuati ulteriori incontri tra fisco e contribuente per arrivare — nei limiti del possibili (*ad impossibilia nemo tenetur*) — ad evitare l'iscrizione a ruolo quanto meno per i casi giuridicamente più rilevanti, prima che la decisione della commissione medesima intervenga.

In ogni caso, nei dodici mesi intercorrenti tra il 31 luglio 1978 e il 31 luglio 1979, l'amministrazione finanziaria potrà mettere a ruolo un terzo dell'ammontare degli accertamenti per i quali non avesse potuto operare — nei mesi precedenti o anche nel corso di questo anno — il concordato, cioè una definizione del rapporto medesimo.

Nel momento in cui ci si può dichiarare d'accordo sul contenuto di questa norma, ritengo che si debba richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento su una necessità cui altri colleghi, prima di me, hanno accennato. Intendo riferirmi alla necessità di una riforma del contenzioso. Tuttavia, mi permetterei di fare riferimento alla necessità di consentire un migliore e più rapido funzionamento delle commissioni tributarie, sia garantendo il funzionamento delle loro segreterie, sia consentendo la presenza dei loro membri anche con gettoni di presenza che non siano di fatto umilianti per coloro che li debbono percepire; in una sola espressione, con una mentalità secondo la quale l'efficienza di un organo giurisdizionale viene ritenuta di pari importanza rispetto all'efficienza di un organismo burocratico dell'amministrazione attiva.

Non vi è dubbio che a queste meditazioni, cui siamo costretti, il Governo e noi, nel varare norme che valgano a ridurre i tempi di pagamento delle imposte, molto meno saremmo sospinti, se fossimo in grado di sapere che il contenzioso funziona con quella rapidità, con quell'efficienza, con quella equanimità, che rendano il contribuente tranquillo e il fisco certo della riscossione del tributo.

Le modifiche dell'imposta di soggiorno, che erano state previste dal testo originario del decreto, sono state variate, nel

senso di stabilirne un raddoppio nel corso del 1978 e una triplicazione a decorrere dal 1° gennaio 1979. Si è fatto ciò prevalentemente in considerazione dei contratti che le nostre agenzie turistiche avevano stipulato, perché una triplicazione delle imposte di soggiorno poteva costituire una remora o comunque motivo di non adempimento dei contratti medesimi. Ci siamo quindi fatti carico di questa necessità, contemperandola con quella del maggior gettito, di cui prima ho parlato.

È certo per altro che, secondo quanto ho ritenuto doveroso dire in Commissione e secondo quanto altri colleghi hanno qui ribadito, occorre prevedere che le variazioni delle aliquote dei tributi aventi periodo di imposta possano essere effettuate di norma attraverso l'utilizzazione della legge finanziaria, che al Parlamento viene presentata contestualmente alla legge di approvazione del bilancio.

Si tratta di porre il contribuente in grado di poter preventivamente conoscere quale sarà l'onere tributario che l'amministrazione finanziaria ha proposto e che il Parlamento ha approvato per i dodici mesi dell'esercizio successivo. Il contribuente dovrà essere messo in grado di fare i propri conti, nella certezza che per i tributi aventi periodo di imposta le variazioni di aliquote (variazioni che vogliamo augurarci non debbano essere ineluttabilmente solo in aumento) possano essere decise dal Parlamento con anticipo e nel quadro dell'esame del bilancio dello Stato, e quindi nel quadro complessivo delle entrate e delle spese dello Stato, anche (come abbiamo stabilito con una recente legge nel 1977) del settore pubblico allargato, composto di un aggregato di enti. Solo attraverso la valutazione complessiva dell'attività di questi ultimi è possibile rendersi conto di quanto incidano le entrate e le spese del pubblico potere nell'economia reale del nostro paese. Ecco allora come le manovre di finanza straordinaria, che possono conseguire ad occorrenze che emergano in corso di esercizio, potranno essere compiute manovrando i tributi che non hanno periodo di imposta.

Con questi intenti, con la previsione di un futuro non lontano nel quale, anche secondo quanto è scritto nella legge-delega per la riforma tributaria, possa essere garantito che le manovre in ordine alle aliquote di imposta vengano compiute esclusivamente nell'ambito della legge finanziaria che viene presentata contestualmente a quella di approvazione del bilancio, il gruppo della democrazia cristiana esprime giudizio favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 936 (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Spaventa. Ne ha facoltà.

SPAVENTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, *brevis in fundo*...

PRESIDENTE. Veramente è *dulcis*, onorevole Spaventa.

SPAVENTA. Questo non lo posso dire io: posso soltanto dire *brevis*, signor Presidente.

Vorrei fare solo due osservazioni, una di ordine generale e l'altra specifica. Quella di ordine generale si ricollega a quanto ha testé detto l'onorevole Rubbi.

Prima l'onorevole Malagodi, con una felice espressione, ha detto che questo decreto-legge sembra una collezione di decreti-legge: sembra, in effetti, una coperta di colori variegati, in cui vi sono pezze diverse sovrapposte, cucite insieme. A volte l'effetto di queste operazioni può essere piacevole; tuttavia molto spesso siffatte trapunte inducono nella tentazione di aggiungere altre pezze, i cui colori magari non sono i più felici.

Mi vorrei chiedere come mai siamo arrivati ad avere una collezione di decreti-legge. Credo che per rendersene conto occorra rifarsi all'andamento incerto, erratico della politica economica negli ultimi mesi del 1977, quando il denominatore comune dei provvedimenti contenuti in questo decreto-legge era la necessità di ottenere un aumento del gettito tribu-

tario. In verità, una parte, dei provvedimenti che assicurano questo aumento del gettito tributario erano stati annunciati, se non erro, nella *Nota preliminare* al bilancio dello Stato, laddove si era fatto il conto delle prevedibili entrate. Qui, naturalmente, un giuscontabilista potrebbe alzare il sopracciglio e dire che pare strano che si approvi la legge sostanziale dopo che si è presentata la legge formale annunciante quei provvedimenti. Tuttavia, non credo ci si debba arrestare a queste inezie, anche se poi a volte per altre cose ci si fa prendere la mano da considerazioni giuridico-formali.

Ma vi sono anche norme nuove di notevole rilevanza per la politica economica, norme nuove che sono destinate anch'esse ad ottenere un aumento del gettito, al di là di quanto apparentemente si riteneva necessario in sede di presentazione del bilancio dello Stato.

Occorre allora chiedersi — e qui mi ricollego a quanto diceva l'onorevole Rubbi —: l'intera operazione non sarebbe stata molto più elegante ed accettabile ove tutta la manovra del gettito, come anche la manovra della spesa, fosse stata decisa in quella legge finanziaria che si è presentata per la prima volta quest'anno? Su essa tutto avrebbe trovato una sua ragione ed una sua coerenza, non vi sarebbe stata l'apparenza di cose fatte in fretta, non si sarebbe avuta l'impressione che si dovessero rattoppare dei buchi che si erano improvvisamente determinati (non improvvisamente, in verità, perché sin dall'inizio si disse che quella stima di disavanzo era una stima cui pochi credevano ed ancor meno vi credeva il Governo).

Credo che si sia persa una notevole occasione, perché da un lato si approntò uno strumento nuovo di grande importanza per la politica economica italiana, e dall'altro lato, come altre volte hanno ricordato i ministri di questo Governo ed anche il ministro Pandolfi, si è introdotto il principio del *budget*, ossia di affiancare la legge formale ad una legge sostanziale. Praticamente, però, questo strumento non lo si è usato, lo si è lasciato

una « scatola vuota », essendo poi costretti naturalmente a presentare altri provvedimenti in ordine sparso (probabilmente altri ne dovranno venire), svuotando così questa innovazione.

Questa è l'osservazione di ordine generale che mi porta alla conclusione che questa occasione sia stata persa, auspicando che in futuro le variazioni tributarie, quelle prevedibili, vengano apportate in sede di legge finanziaria.

La mia seconda osservazione specifica riguarda i problemi sollevati dall'articolo 4, sul quale il dibattito è stato lungo, defaticante, e a mio avviso non particolarmente utile. Vorrei anzitutto dire che esistono ottime ragioni per aumentare la aliquota dell'imposta sostitutiva sugli interessi. Non riesco a comprendere le argomentazioni contrarie a tale aumento. Si afferma che esso scoraggerebbe il risparmio. Non lo credo: le poche cose che conosciamo in merito ci dicono che l'ammontare del risparmio nazionale non dipende dall'interesse netto o lordo. L'effetto, allora, potrebbe essere quello di spostare il risparmio dai depositi bancari ad altre attività finanziarie. Non credo che questo sia un male. La dottrina e la pratica hanno lamentato che il sistema italiano sia eccessivamente intermediato e che i risparmiatori non investano in attività finanziarie, bensì in banca, e questa poi investa in attività finanziarie, con un fortissimo aumento del costo generale dell'intermediazione. Ridurre questa intermediazione mi sembra un risultato auspicabile e non deprecabile.

Ora, però, ci si deve chiedere se sia accettabile il modo in cui si è proceduto all'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva. Anche in proposito ho poche perplessità. Naturalmente, avrei di gran lunga preferito che tale aumento fosse stato effettuato nell'ambito di quel generale riordinamento delle imposte sui redditi da attività finanziarie che il Governo si è impegnato ad attuare entro il 1978, in base ad un ordine del giorno della Commissione Finanze e tesoro della Camera, in occasione dell'approvazione del disegno di legge sul credito di imposta. L'averlo attuato

prima svuota in qualche modo la possibilità di realizzare un riordinamento compiuto in seguito. Auspichiamo tuttavia che il ministro voglia procedere su questa strada.

L'eccezione su questo punto riguardava la questione della retroattività, al quale proposito dobbiamo distinguere due punti: l'uno è di carattere tecnico, tenuto conto che è stata davvero spiacevole la *vacatio legis* creatasi tra l'emanazione del decreto e la sua entrata in vigore, ciò che può aver provocato disparità di trattamento tra i risparmiatori. Su questo aspetto tecnico il giudizio certamente può essere negativo; ma la retroattività in sé deve davvero destare tanto scandalo? Ho l'impressione che a volte il fatto che l'Italia sia la patria del diritto ci prenda la mano e ci induca a perdere tempo per questioni che non hanno una sostanza economica. Voglio fare un esempio: se acquisto un'automobile *diesel*, effettuo un investimento, in base ad una certezza tributaria; se in seguito mi si aumenta la tassa, non è retroattività anche questa, dal momento che, trattandosi di un investimento, io avevo fatto un immobilizzo di denaro? Allora, perché non dobbiamo considerare ugualmente retroattive queste fattispecie, accanto a quella che ha destato tanto scandalo, dell'aumento della ritenuta sui depositi bancari?

Comunque, visto che molto rumore si era fatto e che l'argomento era delicato, la Commissione ha deciso di abolire la retroattività, anche per trovare un denominatore comune. Quanto alle alternative, io stesso avevo proposto un aumento della aliquota al 19 per cento, non perché lo desiderassi particolarmente, ma per far fronte a questioni di gettito. Devo riconoscere che tale aumento non avrebbe compensato il minor aumento di gettito per il 1978. Quindi, non avrebbe potuto colmare quel vuoto di fronte al quale ci troviamo. L'espedito adottato è palesemente una soluzione interlocutoria: si è in qualche modo contenuto l'aumento, trasferendone una parte al 1979. Credo che il problema del trattamento fiscale delle attività finanziarie dovrà essere ripreso prima, per evi-

tare di trovarci nuovamente di fronte alla necessità di « provvedimenti-tampone », nel momento in cui verificheremo che il gettito è insufficiente in rapporto alle spese.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

**DE COSMO, Relatore.** Desidero anzitutto ringraziare gli intervenuti, non soltanto per ricambiare le cortesie usate nei miei confronti. In particolare, ringrazio i colleghi Colucci, Antoni, Ciampaglia, Gunnella, Rubbi e Spaventa che rappresentano quei gruppi parlamentari che in sede di Commissione hanno prodotto un lungo e laborioso lavoro che ha portato al risultato che mi auguro l'Assemblea voglia approvare. Ho detto che non si tratta soltanto di una restituzione di cortesie poiché ritengo che gli apprezzamenti abbiano senso soltanto quando il relatore si sforzi di illustrare fedelmente i lavori della Commissione. Per quanto mi riguarda ho cercato, né più né meno, di rappresentare un lavoro veramente produttivo.

In proposito, vorrei subito fare riferimento ad una pretesa sconfitta del principio della retroattività. Debbo innanzitutto dire, in ordine all'articolo 4, che ha certamente costituito il punto centrale di riferimento, il fulcro del decreto-legge di cui chiediamo la conversione, che indubbiamente la Commissione si è misurata con una posizione fin dall'inizio esposta dall'onorevole Colucci. Quindi, via via, con una azione che è certamente stata di mediazione del Governo, la Commissione stessa ha concordato una determinata posizione. Può suscitare scandalo tale presunta resa, ma ritengo che si sia attuata una logica che lo stesso ministro delle finanze ama richiamare spesso, quella del *government in the Parliament*.

Ho parlato di presunta sconfitta. Debbo, in materia, fare riferimento a quanto già detto in Commissione in ordine alla distinzione tra il principio della retroattività e la sostanza della stessa. Già il col-

lega Gunnella ha parlato della inesistenza di una questione di costituzionalità; così come l'onorevole Spaventa ha poc'anzi risposto a quanti erano rimasti scandalizzati dal principio in questione. Non intendo richiamare quanto detto nella mia relazione in Commissione, ma va comunque ribadito che il principio della retroattività (debbo confermarlo) permane, pur se in una logica di eccezionalità, di manovra fiscale straordinaria, quale quella che ha ispirato il decreto in discussione. Lo sostanza della retroattività è stata evitata nella misura in cui si è intravista, nella nuova formulazione dell'articolo 4, la possibilità di ottenere all'incirca lo stesso gettito previsto per il 1978, con una misura che non facesse scattare la retroattività.

Certo, questo obiettivo iniziale, che ha portato ad una modifica sostanziale dell'articolo 4, nei fatti non ha potuto essere totalmente raggiunto. Tuttavia, mi sembra utile distinguere tra questioni di principio, tecniche, per le quali intendo far riferimento alla mia relazione iniziale, in Commissione, e questioni di sostanza che, come ho anche detto nella mia relazione odierna, sembrano superate grazie alle precise responsabilità assunte con coraggio dal Governo, cui desideriamo dare atto.

Si ritiene che sia stato reintrodotta il principio del *solve et repete*: vorrei far osservare che è vero il contrario: tale principio non è stato reintrodotta. Il contribuente può ricorrere, anche se non paga le imposte; deve però pagarle, prima che il giudice abbia ascoltato le sue ragioni.

Ho esplicitamente ringraziato i colleghi rappresentanti dei gruppi, prevalentemente quelli del cosiddetto accordo a sei, con i quali continuamente si ricerca una maggioranza parlamentare. Ma nel momento in cui la Commissione è stata qui attaccata, in particolare, dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, per il fatto che sarebbero circolati emendamenti formulati in assenza delle opposizioni, devo aggiungere una considerazione.

L'onorevole Santagati faceva riferimento al suo gruppo e mi sia consentito, come tutore, per così dire, dei lavori compiuti dalla Commissione o meglio dal Comitato ristretto, di respingere questi attacchi. Ricordo al collega Santagati che egli non ha potuto, o comunque voluto, partecipare alle numerosissime riunioni del Comitato ristretto, che hanno portato alla elaborazione del testo della Commissione.

SANTAGATI. Il Comitato dei nove era stato convocato per le ore 16 di oggi, e non ha avuto luogo!

DE COSMO, *Relatore*. Onorevole Santagati, il Comitato dei nove si è regolarmente riunito alle ore 16! Mi piace registrare il consenso anche del collega Galasso (che ringrazio), il quale me ne ha dato atto. Evidentemente, ella era l'unico assente!

SANTAGATI. Lo avete fatto in famiglia! Non si fa così un Comitato dei nove, in concomitanza con i lavori dell'Assemblea!

DE COSMO, *Relatore*. Per quanto riguarda alcune apprezzabili osservazioni del gruppo liberale, specie per quanto concerne l'articolo 6, nonché la questione dei *diesel*, con riferimento all'articolo 9, mi corre l'obbligo di far osservare all'onorevole Malagodi che non è colpa nostra se, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una proposta di legge liberale in materia, il decreto che di fatto finiva con l'assorbire tale proposta non ha avuto la possibilità di ricevere apporti in quella sede, che con lunghi lavori ha impegnato la stessa Commissione fino ad oggi.

Al di là di queste considerazioni, doverose, che vogliono soltanto riferire fedelmente lo svolgimento dei lavori della Commissione, voglio dire all'onorevole Malagodi che in effetti egli si preoccupa giustamente per il fatto che, con questo tipo di provvedimenti, non si può rimettere in moto l'economia. Mentre confermo quan-

to detto poco fa dal collega Spaventa in ordine alla necessità di aumenti del gettito tributario, devo anche ricordare la logica della realtà storica in cui si sono innestati questa legislatura ed il primo Governo che essa ha espresso. Devo ricordare quanto ho avuto l'onore di affermare svolgendo relazioni su disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia monetaria, come quello sulla cessione di valuta all'estero: devo ricordarlo a me stesso, per primo.

Questi sono indubbiamente provvedimenti-tampone, di tipo congiunturale, con i quali evidentemente non si ha la pretesa di sanare l'economia, ma soltanto quella di attenuare certi effetti negativi conseguenti a crisi che non sono soltanto di portata nazionale. Indubbiamente a questi provvedimenti altri debbono contestualmente accompagnarsi; ma qui il discorso diventa politico e in questa sede, in occasione della discussione di questo provvedimento, non ritengo di aver titolo per sviluppare tale concetto.

Debbo, in sintesi, concludendo questa mia replica, prendere atto di quanto è emerso nel dibattito come apporto dei colleghi intervenuti, cioè che il provvedimento in esame non ha potuto conseguire l'obiettivo di una perfetta imposizione in aggiunta ad un risultato che indubbiamente ha cercato, relativo alla manovra fiscale. Queste tesi sono state sostenute ampiamente anche in sede di Commissione, e desideriamo qui ribadirle. Da tutti è auspicato il raggiungimento dell'obiettivo di una perfetta imposizione in aggiunta a quello derivante dalla manovra fiscale, onde evitare discriminazioni che oggi certamente esistono e che talora costituiscono pretesto per comportamenti anomali. Non è questo però il fine del provvedimento in esame. Il ministro delle finanze ha più volte manifestato una precisa volontà di operare in questa direzione. Mi sembra quindi che il tentativo di inserire in questa discussione analisi e proposte diverse, pur corrette ed interessanti, costituisca una forzatura impropria. Penso invece che in questa azione di miglioramento dell'iniziativa fiscale possa in-

quadrarsi anche il testo legislativo in esame, come elemento parziale di un disegno più ampio, che deve trovare concretezza in proposte successive, che consentano, con il contributo delle varie forze politiche, quell'arricchimento e perfezionamento che assicuri da una parte la capacità dell'amministrazione finanziaria di operare rettamente e dall'altra la possibilità per il soggetto di imposta di conoscere ed adempiere il suo dovere fiscale con certezza e tranquillità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro delle finanze.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio vivamente gli oratori che sono intervenuti nella discussione sulle linee generali, e sono particolarmente grato all'onorevole de Cosmo che, come relatore, ha saputo tanto efficacemente associare all'analisi del provvedimento lo sforzo di promuoverne e indirizzarne la rilettura critica e la correzione.

Non toccherò - e me ne scuso - in questa replica punti specifici tra quelli qui affrontati. La sobria sinteticità che sembra, per il rappresentante di un Governo dimissionario, buona regola da seguirsi in un dibattito parlamentare, mi sconsiglia di dare quello che in circostanze ordinarie sarebbe un doveroso seguito agli argomenti spesso rilevanti portati in questa discussione. Vorrei limitarmi a dire che sono profondamente grato a quanti hanno preso la parola, ed è una gratitudine che non ha un significato meramente formale. Penso di essere capito e creduto. Mi rivolgo specialmente a quei colleghi di ogni parte politica con i quali più intensa è stata la consuetudine di rapporti, in un anno e mezzo di comune lavoro, quando a loro ed a me è toccata la sorte, ardua ma non mediocre, di governare, ciascuno per la sua parte ma realmente insieme, il vascello fiscale uscito ormai da acque interne per il mare aperto.

La discussione su un disegno di legge di conversione include di regola, soprat-

tutto nei casi in cui non si è di fronte ad elementi di tutta evidenza, l'esame preliminare del Parlamento diretto ad accertare se sussistano o meno i requisiti straordinari di necessità ed urgenza posti dalla Costituzione come condizione per la emanazione di decreti-legge da parte del Governo.

Nel caso del decreto-legge n. 936, concernente misure fiscali urgenti, la questione non ha assunto particolare rilievo. Potrebbe essere una buona ragione per non soffermarvisi. Ma questa volta, con una inversione delle parti, è il Governo che intende richiamare la questione, sia pure non sotto il profilo tecnico-formale. Non si tratta di chiarire, né lo si vuole, per quali aspetti rilevanti ai fini della costituzionalità la decretazione d'urgenza è stata preferita all'ordinaria iniziativa legislativa. La questione è un'altra: perché il Governo è stato indotto a ritenere necessarie e urgenti le misure che si sono tradotte nel decreto-legge? È stata vera urgenza, o non piuttosto fretta, come - perché non riconoscerlo? - è stato da molti sostenuto, anche tra quanti hanno dato o danno giudizi non negativi sulla politica fiscale del Governo? Era davvero necessaria una manovra così consistente adottata in prossimità della duplice scadenza della fine d'anno e di una probabilissima crisi ministeriale?

Sono questi - credo - gli interrogativi che richiedono una risposta. La ragion d'essere del provvedimento può essere così sintetizzata: dopo la presentazione del bilancio dello Stato, ed in relazione anche alle note vicende della legge finanziaria, emersero gravi problemi di contenimento del disavanzo del settore pubblico allargato. Emersero in pari tempo forti difficoltà ad agire sul lato della spesa con provvedimenti che avessero un qualche rilievo, almeno come ordine di grandezza, rispetto all'entità del divario da colmare. Il problema rimbalzò sul versante dell'entrata: al Ministero delle finanze furono richiesti interventi dell'ordine di qualche migliaio di miliardi, di gettito aggiuntivo rispetto a quello iscritto nel bilancio di previsione. Una nuova stretta fiscale, quin-

di, per di più da predisporre entro limiti di tempo assai contenuti. Si chiedeva di rivedere un programma di politica fiscale che, come era stato annunciato, comportava per il 1978 un periodo di assestamento nel quale risorse ulteriori si sarebbero dovute acquisire più con l'impegno amministrativo degli uffici e con il contenimento dell'evasione che non con nuovi « strappi » sull'imposizione. La situazione divenne ancor più critica nel corso del mese di dicembre, quando più acute si fecero le difficoltà politiche generali, e si profilavano probabili le dimissioni del Governo.

A questo punto si potevano imboccare due strade: la prima, più praticabile nell'immediato, ma certamente irta di scogli e gravida di pericoli nel giro di qualche mese, era quella di limitare i provvedimenti fiscali a quelli più naturali ed accettabili, come l'estensione all'ILOR del versamento d'acconto e la diversa periodizzazione dei versamenti IVA (l'una e l'altra sono misure in linea con l'indirizzo seguito, tappa dopo tappa, a partire dal 1975). Per questa strada si sarebbe procurato un vantaggio di gettito pari a meno della metà dei 2.300 miliardi ritenuta la cifra minima indispensabile: 650 miliardi per l'acconto ILOR e 450 miliardi per l'anticipazione nell'anno dei versamenti IVA. Vorrei aggiungere che il ministro delle finanze aveva confidato fino all'ultimo che ciò potesse bastare; ma così non è stato.

La seconda strada era allora quella di completare la manovra, di completarla subito, di chiudere immediatamente un difficile e rischioso capitolo, per evitare che un altro se ne aprisse appena più avanti nel tempo, con più elevate dosi di difficoltà e di rischio. È stata scelta questa seconda strada, e si è giunti al decreto-legge di fine dicembre. La manovra venne completata con le due misure più discusse: l'elevazione dal 16 al 18 per cento della ritenuta sugli interessi corrisposti nel 1977 dal sistema bancario a depositanti e correntisti, con un gettito aggiuntivo di 500 miliardi, e le norme dirette ad accelerare la riscossione dei soppressi tributi diretti, per altri 700 miliardi.

Non sfuggivano i pericoli di una legislazione decisa sotto l'impulso dell'emergenza, della complessa emergenza finanziaria, economica e politica che è la caratteristica del momento. La preoccupazione era soltanto temperata dalla possibilità e volontà di usufruire — come del resto è sempre accaduto — della più meditata lettura che le Camere avrebbero compiuto nell'*iter* della conversione in legge, e quindi dell'affinamento delle norme e della correzione degli errori.

Potrei a questo punto invocare, o anche solo ricordare, la responsabilità collegiale del Governo; ma preferisco dire che la scelta fatta, comunque la si giudichi per i suoi aspetti più naturali come per quelli più controversi, è stata principalmente una scelta del ministro delle finanze. Con altrettanta franchezza vorrei però aggiungere, per quello che vale come indicazione per oggi e per l'avvenire, che, a mano a mano che ci si spinge avanti con l'uso della leva fiscale, più ridotti si fanno i margini per manovre razionali. Con le innovazioni che riguardano l'ILOR (autoliquidazione e versamento d'acconto) abbiamo praticamente colmato lo spazio delle misure destinate a rendere più sollecito ed automatico il versamento delle imposte. Al di là di questo spazio, ogni manovra si approssima a limiti che è difficile forzare senza danni.

Voglio accennare al limite rappresentato dall'integrità dell'ordinamento tributario cui si collega, come è stato giustamente rilevato, un corretto rapporto tra fisco e contribuenti, e la fiducia di questi ultimi, che è fattore non meno prezioso della certezza della sanzione per gli evasori. La questione si pone in particolare per la misura con effetto retroattivo riguardante gli interessi corrisposti dalle banche. Il relatore, onorevole de Cosmo, ha parlato, con felice espressione, di una civiltà giuridica da rispettare, che è cosa diversa ma non tanto meno importante della costituzionalità di una norma.

La difesa delle ragioni di gettito e l'assenza di serie alternative, realizzabili nell'immediato, mi hanno portato a dichiarare in Commissione che non esitavo ad

assumermi la responsabilità di mantenere la disposizione controversa e impopolare. La coscienza di essermi battuto fino all'ultimo per contenere l'ambito del decreto-legge alle misure più ragionevoli e, al tempo stesso, di non aver rifiutato la responsabilità di assicurare il concorso del fisco ad una essenziale manovra di riequilibrio della finanza pubblica — che è esigenza oggettiva e primaria — mi inducono a sperare che non si voglia scorgere nella mia affermazione una sfumatura provocatoria.

Il lungo e serrato dibattito in Commissione — che ha riecheggiato del resto quello acceso nell'opinione pubblica — ha portato a preferire una diversa soluzione, ispirata proprio alla tutela dell'integrità dell'ordinamento tributario, attraverso la abolizione dell'effetto retroattivo della disposizione, parzialmente compensata in termini di gettito dalla introduzione di un terzo speciale acconto per il 1977.

Il problema della riduzione del gettito è serio, potendosi contare per il 1978, per questa voce, soltanto su 350 miliardi in luogo dei 500 prudenzialmente previsti. Ma sembra difficile contrastare una decisione unanime che è oltretutto il segno della preoccupazione con cui il Parlamento segue l'evoluzione del sistema fiscale nato dalla riforma tributaria. Né può sfuggire il significato politico di una convergenza, come quella che si è manifestata su questo punto (ma non solo su di esso), in un momento come questo e in una Commissione investita di tanta responsabilità qual è la VI Commissione finanze e tesoro. Ad essa sono debitore di un altro importante contributo alla delineaazione di regole più sicure per le manovre di politica fiscale: mi riferisco all'invito rivolto al Governo ad usare lo strumento della cosiddetta legge finanziaria — sperimentata per la prima volta nel 1977 ma limitatamente a disposizioni che incidono sulla spesa — per i provvedimenti fiscali che agiscono sui tributi caratterizzati da un periodo di imposta, cioè, praticamente, sui tributi diretti.

Vorrei ricordare che il principio era già indicato con disposizione programma-

tica nell'articolo 18 della legge-delega del 1971, e non dimentico di aver avuto allora qualche parte nella proposta. Si tratta di predisporre e di presentare al Parlamento, entro settembre, contestualmente al bilancio dello Stato, come è noto, un disegno di legge che stabilisca le modificazioni essenzialmente agli elementi mobili dell'imposizione (aliquote, detrazioni e altro), destinate a entrare in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Diverso è il caso, opportunamente richiamato nell'ordine del giorno, delle altre misure fiscali che toccano tributi non a periodo d'imposta, cioè il vario settore dell'imposizione indiretta sulla cifra d'affari, sugli atti e sui consumi. Queste imposte possono essere manovrate in qualunque momento senza particolari problemi per l'ordinamento tributario.

Il discorso sull'integrità dell'ordinamento tributario vale anche per l'altro punto del provvedimento che ha formato oggetto di timori e polemiche. Mi riferisco alle disposizioni che riguardano le iscrizioni a ruolo dei tributi diretti. Il problema è noto. Con il 31 dicembre 1977 sono stati completati gli accertamenti relativi ai tributi soppressi. La data indicata è stata tenuta ferma dal Governo, confortato da ultimo anche dalla risoluzione votata il 23 novembre dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, al fine di concludere definitivamente il lavoro degli uffici relativamente a una massa ingente di partite ereditate dal vecchio sistema tributario. Una volta ultimati gli accertamenti, era necessario regolare le operazioni successive, la prima delle quali è l'iscrizione provvisoria a ruolo prevista e dalle disposizioni del testo unico del 1958 e dal decreto n. 602.

L'articolo 6 del decreto-legge, di cui si discute, è stato generalmente interpretato come un testo essenzialmente innovativo. Si sono evocate questioni di principio, si è addirittura da qualche parte parlato di una reintroduzione del cosiddetto *solve et repete*, con quella che io ritengo sia una curiosa trasposizione concettuale, e dimenticando l'articolo 175 del citato testo

unico, che aveva trovato non contrastata applicazione per tanti anni.

La discussione avvenuta in Commissione ha, anche su questo punto, consentito di chiarire molte cose. Si è unanimemente riconosciuta la necessità di chiudere il più rapidamente possibile il capitolo del vecchio sistema tributario, per evitare che l'azione amministrativa degli uffici vi si attardi oltre il dovuto, con pregiudizio grave per i compiti più attuali e significativi che riguardano il nuovo ordinamento.

Con l'attiva partecipazione del Governo si è giunti a quella che può essere considerata obiettivamente una soluzione equilibrata. Per i vecchi tributi si è stabilito che non vengano effettuate iscrizioni provvisorie a ruolo sino al 31 luglio 1978; questo periodo servirà agli uffici e ai contribuenti per la definizione — si ha ragione di ritenere — di una quota notevole di accertamenti attraverso il ricorso all'adesione del contribuente all'accertamento d'ufficio, previsto dall'articolo 34 del testo unico. Apposite istruzioni ministeriali guideranno la condotta degli uffici, con l'intento di favorire ragionevoli composizioni soprattutto nei casi in cui gli elementi forniti dal contribuente potranno indurre a rivedere accertamenti meno validamente motivati.

Nell'anno successivo, cioè entro il 31 luglio 1979, si darà gradualmente corso alle iscrizioni provvisorie nella misura di un terzo dell'imposta o della maggiore imposta accertata. Anche per questo secondo periodo l'azione degli uffici sarà indirizzata da istruzioni ministeriali. Soprattutto per i casi più rilevanti, gli uffici si attiveranno per porre le commissioni tributarie in grado di decidere con tempestività. Si confida che il previsto potenziamento degli apparati delle commissioni tributarie permetterà alle stesse di decidere prima della data del 31 luglio 1979.

Quanto ai nuovi tributi, è prevalsa la opinione di non modificare le disposizioni dell'articolo 15 del decreto n. 602. Il Governo ha trovato la proposta ragionevole e meritevole di essere accolta. È sembrato

preferibile un atteggiamento pragmatico: *wait and see*; ciò soprattutto per evitare dispute sui principi tra coloro che sono portati a dare estesa applicazione alla esecutorietà degli atti amministrativi, con la conseguente elevazione della quota di imposta accertata da iscrivere a ruolo, tenuto conto anche delle norme più rigorose in materia di analicità dell'accertamento, e coloro che vorrebbero, al contrario, l'iscrizione provvisoria a ruolo solo dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado.

Ci si domanda quali effetti sul gettito abbia l'emendamento proposto dalla Commissione su questo punto. Il calcolo è questa volta meno agevole. Si può tuttavia ritenere che la massa degli accertamenti che saranno resi definitivi nel periodo fino al 31 luglio prossimo, con l'adesione del contribuente all'accertamento dell'ufficio, cui farà seguito l'immediata iscrizione dell'intera imposta, compenserà, almeno parzialmente, le disposizioni meno rigide introdotte per le iscrizioni provvisorie. Ritengo che non si vada molto lontano dal vero stimando un minor gettito di 150 miliardi. Gli effetti complessivi del provvedimento si riducono pertanto da 2.300 a 2 mila miliardi.

Non posso omettere un breve cenno relativamente all'articolo 6-bis, introdotto dalla Commissione all'unanimità con l'opposizione del Governo. Si tratta dell'abrogazione dell'articolo 17 del decreto n. 600 del 1973, concernente il registro riepilogativo di magazzino, che è — come è noto — la più discussa fra le strutture contabili previste dalla nostra legislazione tributaria.

Ho già avuto modo di precisare in sede di Comitato ristretto l'opinione del Governo e di chiarire che si sta lavorando alla difficile revisione dell'intera materia delle scritture contabili, materia nella quale vuoti improvvisi in un punto non restano senza conseguenze sull'intero apparato documentale. La decisione della Camera obbliga ad accelerare al massimo i tempi della revisione.

Torno a questioni più generali, per concludere. La riflessione sui temi posti dall'articolo 6 del decreto-legge porta a con-

siderare, oltre a quello rappresentato dall'integrità dell'ordinamento, un secondo limite che fatalmente si incontra, con conseguenze sempre più forti, quanto più si avvanza nell'uso della manovra fiscale.

Intendo parlare del limite costituito dalla praticabilità amministrativa delle misure fiscali. È indubbio che il nostro paese ha ormai un sistema tributario suscettibile di essere impiegato come importante strumento di politica economica, accanto ad altri più tradizionali e sperimentati strumenti; ma occorre ammonire contro l'illusione che il sistema sia impiegabile a piacimento: essa traspare, talvolta, da certi esercizi e proposte che sembrano non tener conto, in generale, del fatto che ogni impulso immesso nel sistema tributario non è senza riflessi sul suo grado di applicazione, in particolare nella delicatissima fase che attraversa la nostra amministrazione finanziaria, costretta ad operare in condizioni di grande difficoltà.

Richiamare la centralità del fatto amministrativo e la necessità che a situazioni eccezionali si risponda con uno sforzo eccezionale di adeguamento e di rinnovamento è il semplice ma fermo messaggio che nasce dalla realtà delle cose. Ritengo mio dovere farmene eco, in questa che, qualunque cosa accada, considero la vigilia della profonda riforma del Ministero: senza riforma dell'amministrazione, infatti, il sistema fiscale non ha avvenire (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, primo comma, è aggiunto il seguente periodo:*

Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.

*All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:*

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.

*All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:*

Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976.

*All'articolo 5, il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:*

In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1° gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate.

*All'articolo 6, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:*

Tuttavia le iscrizioni a ruolo a norma della lettera a) del primo comma del predetto articolo sono effettuate, nella misura di un terzo delle imposte o delle maggiori imposte accertate, dopo il decorso di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo 6-bis: L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1974.

All'articolo 8, primo comma, le parole: L'amministrazione finanziaria, sono sostituite con le parole: Il ministro delle finanze, con proprio decreto,

Al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

d) nel primo comma dell'articolo 74 è aggiunta la seguente lettera d):

« d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ».

**PRESIDENTE.** Avverto che gli emendamenti presentati si riferiscono agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione.

Si dia lettura degli articoli del decreto-legge, nel testo modificato dalla Commissione, cui sono stati presentati emendamenti.

**MAZZARINO ANTONIO, Segretario,** legge:

#### ART. 1.

« Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 15 per cento. Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Alla applicazione dell'imposta si procede sulla base della dichiarazione dei redditi anche per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari. Nel quinto comma dell'articolo 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono soppresse le parole "per anno solare".

I possessori di soli redditi fondiari per importo complessivo annuo non superiore a lire 360 mila sono esenti dalla imposta locale sui redditi. Le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono soltanto redditi fondiari per importo complessivo non superiore ad annue lire 360 mila, sono esonerate dalla dichiarazione annuale.

Agli effetti del comma precedente non si tiene conto dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ».

#### ART. 2.

« L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione è riscossa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con le modalità e nei termini previsti negli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nei confronti degli altri soggetti con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3, secondo comma, 3-bis e 8, primo comma, n. 3, dello stesso decreto. Con decreto ministeriale, a norma dell'articolo 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, potrà essere disciplinato il versamento tramite gli uffici postali.

Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1978. L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire 40 mila.

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per

cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi relativa al periodo d'imposta precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500 ».

## ART. 3.

« Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono includere nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla data di entrata in vigore della presente legge anche i redditi fondiari posseduti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1977 e la data di inizio dell'esercizio o periodo di gestione.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9. All'eliminazione delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati si provvederà a cura degli uffici distrettuali delle imposte dirette anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti di archivio ».

## ART. 4.

« È elevata dal sedici al diciotto per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1977.

La disposizione del comma precedente non si applica ai conti e depositi estinti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ».

## ART. 6.

« L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

*"Articolo 15. — Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio.*

Sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) per metà del loro ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici;

b) per l'intero ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie e dalle corti d'appello.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta ».

Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni si applicano anche per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia le iscrizioni a ruolo a norma della lettera a) del primo comma del predetto articolo sono effettuate, nella misura di un terzo delle imposte o delle maggiori imposte accertate, dopo il decorso di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ».

## ART. 6-bis.

« L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1974 ».

## ART. 9.

« La sovrattassa annua per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto

promiscuo di persone e di cose azionati con motore *diesel*, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1976, n. 786, è aumentata a lire 18 mila per ogni CV fiscale di potenza del motore, con un minimo di lire 300 mila. Resta ferma la riduzione del 50 per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da lire 11.800 a lire 21.365 per quintale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1978 ».

#### ART. 10.

« All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

” L'etere metiliterbutilico è assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura prevista per la benzina ”.

Alla tabella A allegata al predetto decreto-legge è aggiunta la seguente lettera:

” V) Etere metiliterbutilico destinato ad usi diversi dalla carburazione ”.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli da gas e sugli estratti aromatici e prodotti di composizione simile sono aumentate da lire 12.400 a lire 15.000 al quintale.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29

aprile 1975, n. 232, è sostituito dal seguente:

” Qualora l'installazione di misuratori meccanici presenti specifiche difficoltà tecniche l'Amministrazione finanziaria può autorizzare che gli accertamenti quantitativi di cui al precedente comma e quelli dei gas di petrolio liquefatti estratti anche con pagamento d'imposta siano eseguiti mediante l'uso di idonei serbatoi debitamente tarati ” ».

#### ART. 11.

« Per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura le regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono attenersi ai criteri di massima stabiliti dal Ministero delle finanze su proposta del comitato centrale di coordinamento previsto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 ».

#### ART. 12.

« L'imposta di soggiorno di cui alle tariffe indicate nella legge 4 marzo 1958, n. 174, è triplicata ».

#### ART. 13.

« Salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914, i termini di prescrizione e di decadenza scadenti il 31 dicembre 1977 per effetto degli articoli 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1977, n. 16 e 5 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono prorogati ulteriormente al 30 giugno 1978.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad abilitare il personale assunto o da assumere ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione di pagamento relativi a tasse ed imposte indi-

rette sugli affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

1. 1. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Al primo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 12 per cento.*

1. 2. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Al terzo comma dell'articolo 1, sostituire la cifra: 360 mila, con la seguente: 720 mila.*

1. 3. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere il primo comma dell'articolo 2.*

2. 1. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Al secondo comma dell'articolo 2, sostituire la cifra: 40 mila, con la seguente: 100 mila.*

2. 2. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere il terzo comma dell'articolo 2.*

2. 3. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere il primo comma dell'articolo 3.*

3. 4. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.*

3. 5. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 1. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere l'articolo 6.*

6. 1. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Al secondo comma dell'articolo 6, sostituire le parole: un terzo, con le seguenti: un quinto, e sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: un anno.*

6. 2. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere l'articolo 6-bis.*

6-bis. 1. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere l'articolo 9.*

9. 2. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere l'articolo 10.*

10. 1. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere l'articolo 12.*

12. 3. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

*Sopprimere il primo comma dell'articolo 13.*

13. 1. PAZZAGLIA, SANTAGATI.

SANTAGATI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 1, credo di essere stato esauriente in sede di discussione sulle linee generali, quando ho chiesto che la misura dell'ILOR, una volta divenuta imposta unica, fosse contenuta nel 10 per cento: qualora questa proposta non fosse accolta, chiediamo, con il successivo emendamento 1. 2, di fissarla nella misura del 12 per cento.

Le ragioni di questi due emendamenti sono intuibili. Finora l'ILOR era stata applicata in maniera graduata, tra il 9 e il 14 per cento: nel momento in cui la si vuol unificare, anche per venire incontro alle necessità dell'autotassazione, non riteniamo giusto trasformare l'unificazione in un tentativo — da parte del fisco — di arrotondare, in quanto questo si tradurrebbe in una *reformatio in pejus*. Riteniamo equa la misura da noi suggerita, anche perché si deve tener conto della generalità dei contribuenti cui ci si rivolge, per i quali questa imposta, sommata

agli altri obblighi fiscali, comincia a diventare già di per se stessa onerosa.

Con l'emendamento 1. 3 chiediamo di elevare da 360 mila a 720 mila lire la quota esente: riteniamo infatti che la cifra indicata nel testo della Commissione sia, tenuto conto dell'inflazione galoppante, piuttosto modesta. Le 720 mila lire da noi proposte si traducono invece, in linea pratica, in un importo medio mensile di appena 60 mila lire: considerando appunto la svalutazione galoppante della nostra moneta, chiunque abbia mensilmente un tale reddito fondiario non può certo essere considerato una persona che navighi nell'oro. Riteniamo pertanto che il nostro emendamento possa tranquillamente essere accolto.

Con l'emendamento 2. 1, chiediamo la soppressione del primo comma dell'articolo 2, in quanto siamo sempre del parere che non convenga introdurre l'istituto dell'autotassazione per un tributo come l'ILOR, tenendo conto della natura del tributo, degli adempimenti che esso comporta, del tipo di contribuente che a tali adempimenti dovrebbe provvedere e del fatto che già un notevole passo avanti è stato fatto in materia di autotassazione.

Per di più, riteniamo che l'autotassazione per l'ILOR non possa essere impostata in questi termini, anche perché è notorio che questo tributo merita di essere integralmente ridiscusso e rielaborato. Si tratta di una nostra grossa battaglia, nel corso della quale pensiamo di aver dimostrato come questo tipo di ILOR diventi, applicata ai lavoratori autonomi, un'imposta sui cervelli, che colpisce non redditi patrimoniali ma spirituali, che non dovrebbero assolutamente essere oggetto di imposizione fiscale.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 2. 2, nell'ipotesi che non venisse soppresso il primo comma dell'articolo 2, ed anche nell'ipotesi che esso venisse soppresso, abbiamo pensato che generalmente la ritenuta di acconto sia da scartare per questo tipo di tributo. Infatti, siamo sempre del parere che non si

debba prelevare il reddito prima che esso si sia formato. Né vale l'ormai comune asserzione secondo la quale bisogna avvicinare sempre più l'esazione del tributo al reddito percepito, in quanto proprio in questa materia non vediamo quale accostamento vi possa essere fra i due tempi tributari. Comunque, qualora questo principio dovesse essere applicato, chiediamo che per lo meno esso non venga applicato nel caso in cui la somma non superi le centomila lire. Infatti, la cifra di quarantamila lire ci sembra assai modesta, così come quella di sessantamila lire, che sono le cifre previste — mi pare — dalla vigente legislazione.

Pertanto, pensiamo che questi nostri emendamenti all'articolo 2 possano meritare l'accoglimento della Camera. Con essi abbiamo voluto esprimere la nostra contrarietà al versamento di acconto anticipato. Le ragioni di tale nostra contrarietà sono già state da noi esposte nel corso della discussione sulle linee generali. Inasprire questo tipo di prelievo nei confronti del contribuente, fino a costringerlo a pagare il 75 per cento dell'imposta con l'aliquota di cui già abbiamo parlato, costituisce un'ulteriore pressione che si esercita sul cittadino e, soprattutto, sul cittadino che fa il suo dovere fiscale. Noi siamo sempre del parere che sia necessario cercare al più presto di chiudere questo capitolo delle anticipazioni, perché, a furia di anticipare il prelievo fiscale, non so come poi ci potremo trovare negli anni futuri. Capisco che ci sono esigenze inderogabili dal punto di vista delle entrate, ma non possiamo forzare troppo la mano, in quanto poi ci troveremo nei guai in avvenire. Insomma, non possiamo mangiarci in anticipo quei tributi che ancora non sono maturati.

Per quanto concerne l'articolo 3, abbiamo presentato l'emendamento Pazzaglia 3. 4, che chiede la soppressione del primo comma. Abbiamo sempre chiarito che non vorremmo mai norme retroattive. Anche se talvolta, per esigenze tecniche, è necessario fare riferimento a periodi di imposta precorsi, è altrettanto preoccupato

pante la tendenza a retrodatare le disposizioni previste dalle leggi in vigore. Inoltre, si cerca poi di correggere questo sforzo attraverso articoli aggiuntivi che il Governo ha presentato non agli articoli del decreto-legge, ma agli articoli del disegno di legge di conversione. Infatti, con gli articoli aggiuntivi dis. 1. 01 e dis. 1. 02, si cerca in parte di ovviare agli inconvenienti registrati. Pertanto, potremmo ragionevolmente ritenere che una più puntuale formulazione degli emendamenti da parte del Governo in ordine agli articoli 1, 2 e 3 potrebbe consentire il ritiro di questo nostro emendamento. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 3. 5, che propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

Per quanto riguarda l'articolo 4, riteniamo di essere stati abbastanza chiari. Non indulgiamo a compromessi e ribadiamo il concetto della assoluta inapplicabilità della retroattività. E, pur lodando lo spirito inventivo dell'onorevole de Cosmo, il quale inventa però anche le mie assenze (alle 16 esatte ero presente in aula e chiedevo la convocazione del Comitato dei nove, senza per altro aver avuto alcuna risposta), mi pare che questa sottigliezza, quasi di sapore tomistico, tra la questione di principio della retroattività e la sua sostanza potrebbe essere inserita in qualche testo tomistico, la *Summa contra gentiles* o un altro libro di San Tommaso d'Aquino. La verità è che al di là delle sottigliezze dialettiche e terminologiche, la retroattività è quella che è! Siamo compiaciuti che essa sia stata tolta, non parliamo nè di rotta di Roncisvalle del Governo, nè di vittoria di coloro i quali avevano chiesto l'abolizione della retroattività: diciamo solo che eravamo contrari alla retroattività essendo una cosa che urtava, oltre che contro la Costituzione e il senso comune del diritto, anche contro la coscienza fiscale. Siamo convinti che è bene che questo sia avvenuto, anche perché speriamo che il Governo non ci riprovi più e dimentichi una volta per sempre questo capitolo non troppo brillante riguardante le sue pur giustificate esigenze di bilancio,

che, per altro, non possono essere colmate con certi strumenti sbagliati.

Chiediamo pertanto non solo la eliminazione della retroattività, ma la soppressione dell'intero articolo 4. Dissentiamo infatti in modo categorico da quei colleghi che credono che gli aumenti degli interessi siano di poca rilevanza. Questo discorso potrebbe trovare accesso presso uomini che manovrano i loro capitali in misura notevole e magari coltivino il cosiddetto « giardinetto »: se hanno infatti una certa abbondanza di risparmio, è chiaro che lo frazionano in diversi investimenti, frazionando in tal modo i relativi pericoli. Se quindi va male l'interesse o la relativa imposta viene aumentata, si salvano avendo fatto altri investimenti. Ma questi sono problemi di alta finanza, di cui l'onorevole Spaventa indubbiamente è ottimo cultore, ma che non credo riguardino i piccoli e medi risparmiatori, di cui i parlamentari debbono anche occuparsi. Per queste ragioni non è possibile penalizzare un piccolo risparmiatore, il quale già si vede eroso il capitale dall'inflazione. Non dobbiamo infatti dimenticare che oggi, anche quando in banca si ottiene un notevole interesse, questo in genere non basta nemmeno a coprire la svalutazione.

Oltre al primo danno occulto, cioè quello dell'inflazione monetaria, si aggiunge anche il carico fiscale che diventa cospicuo, passando dal 16 al 18 per cento. Anzi, secondo l'onorevole Spaventa, esso doveva passare addirittura al 19 per cento. Non è cosa di poco conto, poiché anche il 16 per cento è una ritenuta abbastanza notevole. Per queste ragioni insistiamo per la soppressione dell'intero articolo 4, poiché l'attuale ritenuta del 16 per cento è più che sufficiente non ai fini della manovra fiscale, ma del carico che deve sostenere il contribuente.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 6, si riapre tutto un discorso.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, questo non è un richiamo a limiti di tempo, ma è quasi una supplica, dato che ella prima ha fatto richiami quaresimali.

Se ella potesse concludere, potremmo giungere rapidamente alla fine di questa discussione.

SANTAGATI. Mi rendo conto delle esigenze obiettive dei lavori della Camera, signor Presidente.

Sull'articolo 6 ho già fatto un ampio cenno nella discussione sulle linee generali: ho parlato delle ragioni per le quali non si può ricorrere alle mezze misure e al sistema del *solve et repete*, nonché del fatto che solo per i nuovi tributi può porre in atto il vecchio sistema, mentre per i vecchi tributi vale quello nuovo. Noi siamo molto più semplicemente orientati a chiedere la soppressione dell'intero articolo, in quanto riteniamo che la materia del contenzioso vada regolata con una legislazione a sé stante. Poiché il decreto presidenziale del 1973 è di recente applicazione, non riteniamo che esso sia abbastanza vetusto da doverlo sopprimere o modificare.

Farò un chiarimento, invece, circa lo emendamento soppressivo dell'articolo 6-bis, di cui annuncio il ritiro. Noi avevamo chiesto la soppressione di questo articolo per ragioni di coerenza: noi, infatti, abbiamo dimostrato di essere allergici alle retroattività. Poiché anche questo articolo sarebbe retrodatato al 1° gennaio 1974, francamente non ce la saremmo sentita di approvarlo; tuttavia, dopo i chiarimenti del relatore e le precisazioni forniteci dallo stesso ministro, il nostro orientamento è mutato. Il ministro ci ha detto due cose che ci hanno fatto piacere: in primo luogo che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 era una norma più di ingombro che utilizzabile a fini fiscali, costringendo i poveri contribuenti a compiere enormi fatiche per ordinare i loro libri contabili; in secondo luogo il ministro ci ha annunciato che, abrogando quella norma, l'amministrazione sarebbe costretta ad accelerare i tempi di applicazione del principio generale sui libri contabili. Si tratta, quindi, di un principio che coinvolge il cittadino ed il fisco con beneficio di entrambi: quando si arriva ad un equilibrio si-

mile, secondo noi, è piuttosto corretto insistere su questa strada. Ritiriamo pertanto l'emendamento Pazzaglia 6-bis. 1.

Per quanto riguarda l'articolo 9, desidero ribadire un concetto, che è stato ampiamente espresso in quest'aula: se si volesse incrementare il trasporto con autoveicoli a motore *diesel*, non si dovrebbero inasprire i tributi. Non concordo con coloro che ritengono che, nonostante l'inasprimento della sovrattassa, si continuerà ad usare questo tipo di motore. Vi sarà una contrazione, per cui noi pensiamo che sia preferibile mantenere la sovrattassa nella misura di 12 mila lire per ogni cavallo fiscale di potenza del motore, con un minimo di 200 mila lire, cioè la vecchia normativa.

Lo stesso discorso vale per la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per la benzina acquistata da stranieri e da italiani residenti all'estero. Ritengo che sarebbe preferibile mantenere le attuali agevolazioni, per invogliare i turisti a venire in Italia.

Chiediamo inoltre la soppressione dell'articolo 10, perché, a nostro avviso, non vi è motivo di inasprire ulteriormente i tributi relativi all'etere metiliterbutilico. Ci sembra in effetti piuttosto specioso il ragionamento contenuto nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge di conversione, nel senso che, poiché si erano aumentate le imposte di altri prodotti affini, per motivi di perequazione tributaria occorre aumentare anche le imposte relative al prodotto in questione.

Chiediamo inoltre la soppressione dell'articolo 12, perché riteniamo preferibile mantenere l'imposta di soggiorno nella misura attuale. Né vale il discorso della svalutazione della moneta, perché l'imposta di soggiorno dovrebbe essere commisurata al flusso turistico e non dovrebbe scoraggiare il turismo: credo che un raddoppio per quest'anno e una triplicazione per l'anno prossimo costituirebbero una remora, tale da rendere il gettito globale inferiore a quello attuale. E quindi preferibile, a mio avviso, mantenere i tributi

ad un livello di accettabilità, anziché inasprirli in misura del tutto cervellotica e controproducente.

L'ultimo emendamento chiede la soppressione del primo comma dell'articolo 13. È mia radicata convinzione che debba essere il fisco a raggiungere il contribuente, come del resto avviene negli Stati Uniti, dove delinquenti incalliti come Al Capone, che non erano stati raggiunti da prove concrete per i loro efferati delitti, sono stati liquidati per reati tributari e fiscali.

Questo voler dare continuo vantaggio al fisco quando non ce la fa nella gara con il contribuente, e riproporre gli allungamenti delle prescrizioni e dei termini di decadenza, ci sembra un fatto sportivamente scorretto. Questo non dovrebbe essere accettato perché finirebbe con l'infrangere la regola del gioco: il contribuente deve fare il suo dovere, ma il fisco deve dare l'esempio; si parla tanto di confidenza e di fiducia tra fisco e contribuente, ma non sono certo norme di questo tipo che contribuiscono ad accrescerla. Per queste ragioni noi insistiamo perché venga accolto il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9. Il Ministro delle finanze con propri decreti, sentiti gli uffici distrettuali interessati, detta norme per la eliminazione delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni ed ai fabbricati anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti di archivio.

3. 2. SANESE, USELLINI.

*Al terzo comma dell'articolo 3, dopo le parole: legge 5 gennaio 1939, n. 9, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per*

le città sede di tribunale e di conservatoria dei registri immobiliari.

3. 3. SANESE, USELLINI.

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

L'imposta di soggiorno di cui alle tariffe indicate nella legge 4 marzo 1958, n. 174, è raddoppiata per l'anno 1978 ed è triplicata a decorrere dal 1° gennaio 1979.

12. 1. SANESE, USELLINI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 15. — (Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio).*

Sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) per un quinto del loro ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici;

b) per un terzo del loro ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili determinati dalla commissione tributaria di primo grado;

c) per la metà del loro ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili determinati dalla commissione tributaria di primo grado;

c) per la metà del loro ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili determinati dalla commissione tributaria di secondo grado;

d) per l'intero ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili determinati dalla commissione tributaria centrale o dalla corte d'appello.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per l'iscrizione a ruolo

delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti di imposta.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Gli accertamenti degli uffici e delle Commissioni tributarie di cui al primo comma sono effettuati in contraddittorio con il contribuente ».

6. 3. BOZZI, MALAGODI.

*All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

A partire dal 1° marzo 1978 sono esenti dall'obbligo di pagamento della sovrattassa di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e conseguentemente dall'aumento di cui al primo comma del presente articolo i furgoni mossi da motore *diesel* di proprietà di imprese destinate al trasporto promiscuo di persone o cose aventi portata netta inferiore a quintali 6, purché muniti di licenza per il trasporto delle merci.

Delle stesse esenzioni godono i doppi cabinati di proprietà delle imprese aventi tutte le caratteristiche, tecniche e di uso, di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1978.

9. 1. MALAGODI, ZANONE, BOZZI, COSTA.

MALAGODI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali ho avuto occasione di illustrare questi emendamenti. In questa sede mi limito perciò soltanto ad insistere su entrambi perché non ci sembra che i testi proposti dalla Commissione vengano interamente e sufficientemente incontro alle esigenze che noi abbiamo voluto interpretare.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto è disposto nel comma seguente.*

3. 1.

L'onorevole ministro intende svolgerlo ?

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3, sostituire il secondo periodo del terzo comma, con il seguente:*

Con decreto del ministro per le finanze sono stabilite le modalità per l'ulteriore conservazione, la consegna ad enti pubblici o l'eliminazione, anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti d'archivio, delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati.

3. 6.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

È elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1978.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le aziende e gli istituti di credito, il cui esercizio sociale è ordinato in coincidenza con l'anno solare, possono effettuare entro il 31 marzo 1978 il versamento di conguaglio delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari maturati nell'esercizio 1977.

Entro lo stesso termine tutte le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare separatamente un importo pari al 2 per cento degli interessi maturati dalla

data di inizio del periodo di imposta nell'anno 1977 e non al 31 dicembre dello stesso anno, a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data del 31 marzo 1978; resta fermo l'obbligo del pagamento degli ulteriori acconti nelle misure e nei termini stabiliti dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, numero 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

4. 2.

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

Le iscrizioni a ruolo provvisorie di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate secondo le disposizioni seguenti:

a) sono iscritte per un terzo del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici; le iscrizioni sono effettuate non prima del 31 luglio 1978 e non oltre il 31 luglio 1979;

b) sono iscritte per i due terzi del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di primo grado;

c) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di secondo grado;

d) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalla commissione centrale o dalle corti d'appello ».

6. 4.

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

Per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura le regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono di massima attenersi ai cri-

teri stabiliti dal Ministero delle finanze su proposta del comitato centrale di coordinamento previsto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

11. 1.

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

Le aliquote della imposta di soggiorno di cui alla legge 174 del 4 marzo 1958 sono raddoppiate per l'anno 1978 e triplicate a partire dal 1° gennaio 1979. Il gettito dell'imposta già spettante all'ONMI è devoluto, con l'obbligo di gestione separata, di cui all'articolo 10 del regio decreto n. 765 del 15 aprile 1926, ai comuni nei quali è fatto obbligo di corrispondere l'imposta.

Nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, le regioni, con propria legge, procedano alla soppressione degli attuali enti provinciali per il turismo (EPT), il gettito di imposta ad essi devoluto viene portato in aumento della quota di gettito spettante ai comuni di cui al comma precedente.

12. 2.

*All'articolo 13, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad abilitare il personale assunto o da assumere ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 nonché quello di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione di pagamento relativi a tasse ed imposte indirette sugli affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro.

13. 2.

L'onorevole relatore intende illustrarli ?

DE COSMO, *Relatore*. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi all'ar-

ticolo unico del disegno di legge di conversione:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1978. La semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta prevista nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal predetto articolo 1 si applica per l'anno 1978 ai contribuenti ivi indicati che nell'anno 1977 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai sei milioni di lire.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1977. Per l'anno 1977 si considerano minori le imprese che nell'anno 1976 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a trecentosessanta milioni, sempreché l'anno 1977 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nei confronti delle imprese che nell'anno 1977 non hanno provveduto alla registrazione delle operazioni effettuate, non essendovi tenute a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il reddito è determinato ai sensi del secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

dis. 1. 01.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-ter:*

La maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 600, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto dalle somme

comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo.

dis. 1. 02.

L'onorevole ministro intende svolgerli ?

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Li considero illustrati, signor Presidente.

GARZIA. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARZIA. Ho chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti in buona sostanza per esprimere alcune considerazioni sull'articolo 6-bis, introdotto dalla Commissione, e sugli emendamenti presentati all'articolo 4.

Sull'articolo 6-bis mi resta solo da esprimere la soddisfazione di aver visto finalmente abolito il riepilogativo di magazzino che era uno degli obiettivi di quell'ordine del giorno che a suo tempo ebbi l'onore di presentare e di illustrare in Assemblea e che fu accettato dal Governo. Credo che il ministro abbia in buona sostanza aderito alla richiesta della Commissione, anche se con un parere che lo vincola ad una revisione profonda degli altri tre articoli connessi, proprio perché esisteva questo esplicito impegno.

L'articolo 4 è stato qui oggetto di molte discussioni e di numerose polemiche. Vorrei brevissimamente fare alcune considerazioni sul risparmio che, mi consentirà l'onorevole Spaventa, mi porranno in posizione di dissenso dalle osservazioni da lui svolte. Intendo perciò sorvolare sulla polemica relativa alla retroattività e alla furbizia delle banche nei rapporti con la loro clientela o degli italiani in generale e in materia fiscale in particolare.

Con estrema brevità esprimo alcune considerazioni sulla tassazione del reddito da risparmio e cioè sugli interessi bancari; e non mi spinge certo a farlo un aumento di un 2 o 3 per cento, ma piuttosto il fatto (constatato con un ordine del giorno, dal quale personalmente dis-

sento, della VI Commissione) dal quale si rileva la tendenza ad allineare le trattenu- te alla fonte (o ritenute secche) nella cur- va progressiva delle aliquote sul reddito.

Il principio della progressività può ap- parire valido in via globale (benché, cre- do, occorra discuterne) in una generale perequazione tributaria che, tuttavia, se non bene approfondita nella definizione, valutazione e natura delle varie ritenute rischia di essere solo un generale allinea- mento o appiattimento e non uno stimolo verso autonome e libere scelte, per esem- pio del modo con il quale investire il ri- sparmio. Tale appiattimento, a me perso- nalmente, pare negativo anche su un pia- no più generale nel quale si collocano il pluralismo, la capacità autonoma di ri- sparmiare, la libertà di indirizzare le pro- prie scelte di risparmio.

Proprio il risparmio è, a mio avviso, uno di quei settori che devono essere in- coraggiati anziché scoraggiati, come certo finirebbe con il fare una tendenza alla elevazione dell'aliquota di imposta o un definitivo allineamento nella progressività fiscale.

Un autorevole quotidiano ha fatto re- centemente alcune considerazioni sul ri- sparmio, definendo il 1977 l'anno del *boom* del risparmio. Mi si consenta di esporre alcune cifre rilevate dagli allegati al bollettino della Banca d'Italia. Nel di- cembre 1976 l'ammontare totale dei depo- siti raggiungeva la cifra di 109 miliardi e 155 milioni, mentre gli impieghi raggiun- gevano i 69 miliardi e 445 milioni. È in- teressante rilevare che la parte di rispar- mio più incidente nel formare l'ammon- tare totale era quella proveniente dalle famiglie, per un totale di 79 miliardi e 857 milioni. Nel novembre 1977 (mi rife- risco all'allegato già citato) il risparmio era salito a 131 miliardi e 654 milioni, contro impieghi per 78 miliardi e 377 mi- lioni. Concorrevano a formare il risparmio ben 96 miliardi e 368 milioni delle fami- glie. Il sud concorre a formare questa ci- fra per circa un terzo, nonostante un red- dito pro-capite, rilevato nel 1975 con il metodo SEC della CEE, di un milione e 319 mila lire annue contro la media na-

zionale di un milione e 865 mila e con- tro la media del nord di 2 milioni e 160 mila.

Ritengo che tutti questi dati dimostri- no come la famiglia italiana ed il piccolo imprenditore che spesso si cela sotto que- sta voce siano i protagonisti dell'accumulo del risparmio e che si possa giudicare esemplare il loro comportamento, che ri- fiuta la logica dei consumi o dello spre- co, manifestando una volontà contro- corrente.

L'indicazione delle cifre relative al sud dimostra che persino là dove il reddito è nettamente inferiore a quello medio vi è chi risparmia. Mi rendo conto che il di- scorso non è di facile apprezzamento da parte di chi è abituato ad operare le sue scelte in funzione di convenienza di for- me di risparmio, perché ha capacità di valutazione tecnica e quella attenzione al mercato finanziario che, in via normale, non esiste nella massa dei risparmiatori. Perciò il piccolo e il medio risparmia- tore, come le cifre dimostrano, preferisco- no lasciare alle banche depositarie le scel- te del tipo di investimento, conservando la piena e immediata disponibilità del proprio risparmio, per destinarla a situa- zioni emergenti o ad un'utilizzazione che spesso è un ulteriore investimento in vi- sta di un ampliamento dell'impresa, di un aggiornamento delle attrezzature; altre volte il risparmio è utilizzato per la co- struzione della propria casa (come nel sud e, generalmente, tra gli emigrati).

Mi rendo conto che altrettanto diffici- le è la comprensione del discorso da par- te di tutti coloro che considerano l'impre- sa, la quale oggi più di ieri, in generale, più è grande più ha bisogno di alimen- tarsi al credito bancario, in una logica normalmente giustificabile; egualmente, pe- rò, è giustificabile la logica delle famiglie e del piccolo o medio imprenditore che, invece, accantonano i guadagni e li depo- sitano in banca sotto forma di risparmio libero, sempre disponibile.

La capacità di risparmio e la sua uti- lità sul piano generale e su quello perso- nale mi inducono ad affermare che, fiscal- mente, il risparmio va « trattato » in mo-

do diverso dalle altre fonti di reddito e va considerato per le sue caratteristiche, per la natura del suo formarsi, per la destinazione cui lo riserva il risparmiatore, per l'utilizzazione che ne fa il depositario. Tutto ciò crea un equilibrio che sarebbe nocivo rompere scoraggiando il risparmio cosiddetto libero che, anche se suppone una delega di utilizzazione al depositario e non una scelta propria dell'investimento in altre forme finanziarie, tuttavia risponde ad una capacità di accumulo attraverso la selezione della spesa e la rinuncia a talune voci di spesa, da incoraggiarsi ampiamente, soprattutto nel presente momento.

Né è da trascurare che l'inflazione, per quanto rallentata, erode il risparmio, mentre gli interessi bancari passivi in fase calante ne costituiscono solo un parziale compenso. La sola tendenza ad elevare il prelievo fiscale sugli interessi, perciò, finisce per tradursi in un prelievo su un reddito che non è tale finché si sia in presenza del fenomeno inflattivo nelle dimensioni presenti.

IOZZELLI. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOZZELLI. Devo personalmente dare atto all'onorevole Pandolfi che il testo originario dell'articolo 6 del decreto-legge aveva la caratteristica della chiarezza e risolveva, a mio avviso in via definitiva, il problema sollevato dalla infelice formulazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. So perfettamente che il ministro ha dovuto in qualche modo conciliare, con un lavoro da certosino, le diverse posizioni che in questa materia provengono, specialmente, da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Detto questo, che fa parte della storia del provvedimento, esprimo le mie perplessità circa la capacità dell'articolo 15 del decreto n. 602, che rimane in vigore, a risolvere i problemi che si presenteranno in materia di accertamento dei nuovi

tributi. Sono altresì dell'opinione che, ove l'articolo 15 citato venisse interpretato nel senso che oggi l'amministrazione pare attribuire al testo, andremmo incontro ad una accelerazione della riscossione, che mal si concilia con lo spirito del nuovo ordinamento tributario. Infatti, l'evasione fiscale sta assumendo sempre di più la fattispecie di reato, e ciò non solo secondo la normativa vigente, ma anche secondo ciò che è sentito dalla coscienza della collettività.

Ma allora, di fronte all'impugnativa dell'accertamento si deve partire dal presupposto che né il reato, né di conseguenza l'evasione, sono stati commessi fino a che non interverrà un giudizio definitivo. Ciò in applicazione dei principi del diritto penale, per il quale nessuno può essere considerato reo fino a che non viene condannato. E poiché il tributo non dichiarato costituisce spesso reato, si impone di evitarne la riscossione, ancorché provvisoria, in attesa della decisione di un giudice, anche se non definitiva.

Da questa impostazione consegue che equa sarebbe stata una formulazione dell'articolo 6 estremamente innovativa rispetto all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, del 1973, che, con una certa gradualità dell'iscrizione a ruolo di quanto accertato, avrebbe temperato le esigenze di tutelare il diritto al tributo dello Stato con il diritto del contribuente a non essere considerato evasore (in alcuni casi, ripeto, anche reo) almeno fino ad una decisione della commissione tributaria di primo grado.

Quanto alla questione qui sollevata, in ordine alla eventuale incostituzionalità del provvedimento che consente di mettere a ruolo provvisoriamente il reddito o il maggiore reddito accertato, ritengo anch'io, facendo eco a quanto dichiarato da altri colleghi, che non esistano motivi di incostituzionalità. Mi riferisco anche all'auto-revolissimo collega, onorevole Malagodi, che ha sollevato il problema.

La Corte costituzionale, infatti, non ha riconosciuto la illegittimità dell'articolo 175 del vecchio testo unico n. 645, del 1958, che prevedeva già la messa a ruolo del

50 per cento del reddito accertato. Ripeto, per me non si tratta di una questione di costituzionalità, ma, invece, di una scelta di civiltà giuridica, di civiltà del diritto fiscale, che in questo caso mi sembra, obiettivamente, sia stata trascurata. Va da sé che voterò a favore del provvedimento nel testo sottoposto al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** Comunico che è in corso di esame presso la VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale » (1984).

Nell'ipotesi che la Commissione ne concluda in tempo l'esame, chiedo che sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea nella seduta di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Trasmissione di documenti ministeriali.**

**PRESIDENTE.** Il ministro della difesa, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, ha comunicato, con lettera del 2 febbraio 1978, la autorizzazione concessa a dipendente di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

Tale documento è depositato presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato, ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che con propri decreti in data 14 e 15 dicembre 1977 sono stati ricostituiti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » e il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previ-

denza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; ha comunicato altresì di aver nominato membro di quest'ultimo consiglio il dottor Francesco Spatuzza in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tali comunicazioni, comprendenti le note biografiche dei nominati, sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

**MAZZARINO ANTONIO, Segretario,** legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

#### **Annunzio di una risoluzione.**

**MAZZARINO ANTONIO, Segretario,** legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 8 febbraio 1978, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti (1977);

— *Relatore:* de Cosmo.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (1983);

— *Relatore:* Cattanei;

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla

---

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1978

---

durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi (1981);

— *Relatore*: Ciannamea;

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1982);

— *Relatore*: Tombesi;

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale (1980);

— *Relatore*: Mancini Vincenzo;

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale (1984);

— *Relatore*: Citterio.

**La seduta termina alle 20,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1978

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE*

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

« La VII Commissione,

informata della iniziativa del Ministero della difesa di aprire una trattativa con i sindacati in merito alla ristrutturazione industriale delle forze armate;

ricordata l'informazione già data alle Camere mediante il libro bianco circa gli obiettivi (fornire un soddisfacente sostegno tecnico-logistico, assicurare una gestione più economica; piena utilizzazione del patrimonio degli impianti e del personale); circa le ragioni di fondo della ristrutturazione (trasferimento delle produzioni di serie alle industrie civili, richiesta di interventi di revisione e di riparazione di

maggior complessità tecnica); circa l'orientamento interforze e la precisazione dei compiti da affidare all'apparato produttivo ristrutturato (più alta qualificazione per operare nel settore delle revisioni generali e parziali ed in quello delle grandi e medie riparazioni; maggiore coordinamento nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa; assoluta idoneità a fornire il supporto logistico alle unità operative delle forze armate);

tenuta presente la consistenza attuale dell'apparato industriale della difesa come risulta dall'allegato prospetto e dei relativi stanziamenti previsti in bilancio:

stabilimenti ed arsenali . . . . .	30
centri tecnici . . . . .	6
organico . . . . .	28.543
di cui militari . . . . .	3.316
impiegati . . . . .	4.197
operai . . . . .	21.030

**OPERAI DELLA DIFESA**

(milioni di lire)

1608 . . . . .	188.172,5	16.991 stipendi e assegni
1609 . . . . .	6.544,0	2.865 lavoro straordinario
1610 . . . . .	1.350,2	433,1 missioni nazionali
1611 . . . . .	43,4	0,6 missioni estere
1612 . . . . .	20,0	— trasferimenti
1613 . . . . .	600,0	— indennità licenziamento
4509 . . . . .	1.041,9	102,6 stipendi e assegni
4511 . . . . .	22,5	1,5 lavoro straordinario
4513 . . . . .	10,0	— missioni nazionali
4515 . . . . .	—	— trasferimenti
	<hr/>	
	197.804,5	20.393,8
	<hr/>	<hr/>

ricordato che il piano di ristrutturazione si propone:

di attrezzare per l'esercito 2 stabilimenti in modo da renderli idonei ad intervenire su tutti gli apparati dei carri armati e dei sistemi d'arma;

di costituire, sempre per l'esercito, uno stabilimento per le lavorazioni elettroniche raggruppando funzionalmente gli attuali polverifici e spolettifici;

di ammodernare e potenziare gli arsenali della marina (La Spezia, Taranto, Augusta, La Maddalena);

di fissare il risultato finale della ristrutturazione nelle seguente cifre:

	attuale	ristrutturato
militari . . . . .	3.316	3.369
impiegati . . . . .	4.197	4.512
operai . . . . .	21.030	17.681
<b>Totale . . . . .</b>	<b>28.543</b>	<b>25.562</b>

sottolineato il rilievo sociale e l'importanza civile del programma che coinvolge l'economia locale di zone del paese e i problemi dell'occupazione operaia in settori industriali in profonda trasformazione;

richiamati i programmi di ammodernamento dei mezzi militari e gli stanziamenti promozionali fissati dalle leggi di intervento straordinario;

impegna il Governo:

1) a dare alla Commissione parlamentare, complete e motivate informazioni in merito alla attuazione del programma di ristrutturazione industriale della difesa con particolare riferimento al rapporto con le leggi promozionali industriali della difesa e alle richieste presentate dai sindacati;

2) a rendere operante il già concordato programma delle visite a stabilimenti ed arsenali militari e a definire rapidamente quello per le visite alle principali industrie che lavorano per la difesa;

3) a trasmettere immediatamente alle Camere, perché se ne possa tener conto nella discussione del bilancio, i programmi di ristrutturazione predisposti per i diversi arsenali e stabilimenti militari.

(7-00091) « D'ALESSIO, ANGELINI, NICCOLI BRUNO, CECCHI, BARACETTI, VENEGONI, NATTA ALESSANDRO, GARBI, MATRONE, MILANI ARMELINO, MARTORELLI, BALDASSI, CRAVEDI, CORALLO, CERRA, TESI, MONTELEONE ».

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BALDASSARI, PANI MARIO, MARCHI DASCOLA ENZA, GUGLIELMINO, GUASSO E BOCCHI FAUSTO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere - rilevata:

la grave situazione venutasi a creare nei settori espletanti i servizi dei conti correnti le cui giacenze superano i due milioni;

il mancato funzionamento dei centri automatizzati, previsti dal piano informativo globale, dovuto in massima parte: a) al mancato rispetto da parte degli utenti della normativa ministeriale relativa ai formati e alla stampa dei bollettini di conto corrente; b) alla mancata messa in opera, negli uffici in cui tali apparecchiature sono previste, delle matrici dei bollettini stessi, condizione essenziale per il buon funzionamento del sistema;

che le conseguenze dei ritardi, e l'estemporanea applicazione dei programmi di automazione oltre a produrre danni alle attività economiche e agli utenti, rischiano di compromettere definitivamente la credibilità di piani per i quali si sono già spese ingenti somme -:

1) quali iniziative e provvedimenti siano stati intrapresi e si intraprenderanno per indurre nelle utenze lo scrupoloso uso di formati normalizzati;

2) se la mancata messa in opera delle macchine matrici negli uffici sia dovuta ai ritardi o insufficienze nella programmazione delle commesse alla « Olivetti Società per Azioni » o a una inadeguata potenzialità di offerta da parte della sopracitata società;

3) quali disposizioni si intendano dare affinché l'attuazione del programma di automazione abbia una applicazione più rapida, razionale e cronologicamente omogenea. (5-01034)

BELLOCCHIO, SALVATO ERSILIA E BROCCOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere attraverso quali reali complicità (non certo quella delle due guardie carcerarie arrestate) sia stata resa possibile la fuga del boss Raffaele Cutolo dal manicomio giudiziario di Aversa;

quali provvedimenti urgenti (non certo il solo stanziamento di 2 miliardi per le strutture edilizie) s'intendano adottare perché il manicomio giudiziario « Filippo Saporiti » dopo i guasti prodotti dalla gestione dell'ex direttore professor Ragozzino, cessi di essere teatro di indicibili atrocità e di intralazzi. (5-01035)

GUASSO, GARBI, PUGNO, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, TODROS, ROSOLEN ANGELA MARIA E SPAGNOLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sono a sua conoscenza i problemi sorti in questi giorni nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Torino-Modane, e in particolare nel tratto Bussoleno-Meana, ove la ditta appaltatrice ha sospeso i lavori di un cantiere mettendo a cassa integrazione i dipendenti.

Gli interroganti vorrebbero conoscere i motivi di questo arresto dei lavori, i provvedimenti che sono stati assunti o che si intendono assumere nel breve tempo al fine di superare celermente gli eventuali intralci sorti.

Gli interroganti si dichiarano oltremodo preoccupati di questo ulteriore rallentamento dei lavori anche in conseguenza del fatto, che già in passato sono sorti problemi che hanno ritardato l'attuazione di questa importante opera.

Inoltre i tempi di realizzazione dell'opera, nella sua ultima parte, sono già notevolmente lunghi e tali da aggravare la situazione della viabilità e dei trasporti nella Valle di Susa.

Infatti, proprio in connessione con i tempi di realizzazione del traforo autostradale del Frejus, la realizzazione del raddoppio ferroviario diventa un obiettivo di primo piano, e proprio per questo, gli interroganti, non solo sollecitano il superamento degli attuali ritardi dovuti al blocco dei lavori nel cantiere su accennato, ma chiedono al Ministro di esaminare tutte le possibilità esistenti atte ad assumere provvedimenti capaci di accelerare la realizzazione dell'opera. (5-01036)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**NAPOLI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative intendono adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, in ordine alle denunce presentate in Consiglio comunale dal Gruppo consiliare della DC e da parte di Organizzazioni e privati cittadini sugli illeciti edilizi consumati nel comune di Acri (Cosenza).

La richiesta è motivata dal fatto che abusi ben più lievi, da quelli denunciati, in altri comuni sono stati perseguiti severamente dalla magistratura.

Le denunce oltre che alla Procura generale di Catanzaro sono state presentate al Tribunale di Cosenza ed alla Prefettura. (4-04434)

**MILANI ELISEO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

come è potuto accadere che i soci della cooperativa edilizia « Casa Solatia » (finanziata dalla Gescal nel 1968), pur essendo proprietari dei relativi appartamenti costruiti nella zona S. Reparata del comune di Teano, non hanno mai, da tale anno, pagato alcunché né ad istituti bancari né ad altri enti. Alcuni di essi riscuotono addirittura il fitto degli appartamenti che non hanno mai occupato;

se non ritenga opportuno disporre un'immediata indagine per accertare se altre situazioni del genere siano in atto nel paese;

infine, quali urgenti misure intende prendere contro i responsabili di queste truffe contro lo Stato. (4-04435)

**SERVADEI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza che da alcuni mesi il provveditorato generale dello Stato non fornisce alle varie dogane i nuovi modelli EUR 1 per la circolazione delle merci, con grave pregiudizio sia per

i citati uffici che per gli esportatori italiani, da questo stato di cose assurdamente costretti a rallentare le operazioni verso i paesi stranieri.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti intende assumere sia per sanare con urgenza tale situazione, sia per perseguire le relative responsabilità, essendo incredibile che — con questi chiari di luna — le nostre esportazioni di merci debbano subire intralci e ritardi anche per questioni di tale natura. (4-04436)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere, in relazione a quanto accaduto sabato 28 gennaio 1978 per cui il treno Espresso 647 della linea ferroviaria Torino-Fossano-Ceva-San Giuseppe di Cairo-Savona è rimasto bloccato con oltre 500 persone a bordo per oltre sei lunghe ore alla stazione di Saliceto a causa della caduta di neve (30-40 centimetri) che aveva ostruito i binari, le ragioni per cui da Ceva e da San Giuseppe di Cairo non si sia provveduto nella mattinata del 28 gennaio stesso a far circolare pesanti treni spazzaneve per tenere sempre attivo e sgombrato il binario e per conoscere, infine, se non sia il caso, onde migliorare la circolazione dei treni tra il Piemonte e la Liguria che specialmente in tempi di cattive condizioni meteorologiche diventa caotica, di collocare subito il secondo binario sul sedime già pronto da parecchi anni tra San Giuseppe di Cairo, Altare, Maschio e Savona, lungo circa 20 chilometri.

La spesa del secondo binario in questo tratto ammonterebbe a circa lire un miliardo e quattrocento milioni e darebbe lavoro a cento unità per quattro mesi. (4-04437)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se il Compartimento ferroviario di Torino si sia tempestivamente, e da quando, dotato di un congruo numero di carri spazzaneve, dato che da quanto è accaduto nei giorni scorsi in Piemonte sulle linee ferroviarie To-

rino-Modane, Cuneo-Limone Piemonte, Cuneo-Mondovì, Ceva-San Giuseppe di Cairo-Savona ed Alessandria-Ovada-Genova sembrerebbe emersa qualche carenza in proposito e per conoscere se non sia il caso di rigorosamente accertare le ragioni per le quali, nel giro di neppur dieci giorni, due locomotori elettrici sono deragliati nella tratta Robilante-Limone Piemonte. (4-04438)

ACCAME. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per conoscere come nel quadro della classificazione dei porti si intenda attribuire la denominazione di « porto di preminente interesse nazionale ».

In particolare per conoscere se in base ai criteri attualmente previsti, verrebbero esclusi dall'elenco dei porti di interesse nazionale La Spezia e Taranto.

Quanto sopra considerando la fondamentale importanza che questi porti rivestano come terminali essenziali di correnti del traffico soprattutto non solo in tempo di pace ma anche in caso di conflitto, essendo di preminente importanza ai fini della difesa ed anche in rapporto al fatto che a detti porti fanno capo complessi arsenali comprendenti bacini e officine necessarie per consentire l'attività marina, complessi che tra l'altro impegnano migliaia di operai e tecnici.

Da notare in particolare che il problema si pone anche in relazione al fatto che in caso di conflitto proprio gli accessi a questi porti sarebbero prioritariamente tenuti aperti dalla minaccia di mine in quanto sedi principali delle forze navali della marina militare, mentre molti altri porti potrebbero anche per lunghi intervalli rimanere inagibili; tenendo conto infine che La Spezia e Taranto insieme ad Augusta sono i porti « naturali » di maggiore capacità di sviluppo.

In relazione quindi all'importanza di questi porti non solo per l'economia di pace ma anche per l'economia in caso di conflitto la loro inclusione tra i porti di preminente interesse nazionale sembrerebbe fuori discussione. (4-04439)

FRANCHI, TREMAGLIA, BAGHINO, TRANTINO, BOLLATI E GUARRA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere se il sostituto procuratore della Repubblica Ilario Martella, che indaga sull'acquisto da parte del Governo italiano degli aerei antisom *Atlantic 150*, acquisto che avvenne fra roventi polemiche da parte di settori del mondo politico italiano che avrebbero preferito gli aerei offerti dalla Lockheed, abbia provveduto ad ascoltare l'estensore dell'articolo apparso su *La Voce repubblicana* del 29 novembre 1968, articolo che sotto il titolo « Dietro il volo degli antisom », sviluppa una dura requisitoria contro l'acquisto da parte italiana degli aerei francesi *Bréguet Atlantic*, diffondendosi invece lungamente sui pregi dell'altro aereo concorrente, l'*Orion*, prodotto dalla Lockheed. (4-04440)

FRANCHI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministero del tesoro non dà corso alla delibera commissariale dell'ENPAS n. 650 del 30 dicembre 1975 relativa alla liquidazione della tredicesima mensilità in ordine alle decisioni adottate dalla Corte dei conti a sezioni unite il 10 dicembre 1975 e il 25 febbraio 1976. (4-04441)

FRANCHI, BOLLATI E BAGHINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se il Ministero abbia ottemperato alla richiesta della Procura generale della Corte dei conti (contenzioso pensioni di guerra) per cui in data 10 maggio 1972 protocollo 719836 elenco n. 3163, relativamente al ricorso di Marchi Aristide di Pisa, avrebbe dovuto rimettere alla Procura generale, con il fascicolo, copia del nuovo decreto revisionato, non avendo il Ministero proceduto alla istruzione del ricorso entro il 27 agosto 1971. (4-04442)

FRANCHI, TREMAGLIA E TRANTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale esito abbiano avuto i ricorsi ge-

rarchici presentati dalla signora Rosina De Rensis vedova Barontini di Pisa e distinti con i numeri 23814/RI-GE e 35266/RI-GE. (4-04443)

FRANCHI, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI E TRANTINO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se è esatto che nella notte fra il 29 e 30 gennaio 1978, ancora una volta, il centro storico di Pisa è stato imbrattato di scritte minacciose e ingiuriose contro il sentimento religioso, gli amministratori, uomini di governo, cittadini;

se è esatto che alcune di queste scritte dicevano: « cloro al clero »; « Dio è .... »; « 10, 100, 1000 Casalegno, morte al fascio »; « Bulleri fascista »; « Sindaco, servo della DC »; « topo fascista, la tua fine è al cimitero »;

se è esatto che da tempo esistono presso l'autorità giudiziaria circostanziate denunce contro gli imbrattatori della città che, ormai, spavaldi e impuniti, non hanno più ritegno di nulla e deturpano chiese, opere monumentali, beni privati e altro;

cosa intendano fare per fare cessare questa opera di distruzione e di intimidazione, opera che ha sempre preceduto, in Pisa e altrove, altri atti di violenza contro persone e cose. (4-04444)

PAZZAGLIA E TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non sia caso di segnalare al Consiglio superiore della magistratura che presso la Procura della Repubblica di Piacenza si agisce come segue:

1) si iscrive a carico di cittadino incensurato e notoriamente onesto un procedimento penale per truffa e concorso in falso in certificato medico, su due segnalazioni telefoniche anonime e una lettera anonima, senza avvertirlo né avere altri elementi. La iscrizione avviene pura e semplice al registro generale della Procura al n. 2590 marzo 1977;

2) allorché costui viene a conoscere della cosa per altra via (richiesta del certificato dei carichi pendenti) e si fa

interrogare (2 luglio 1977) producendo i certificati del medico scolastico fiscale attestanti la sua malattia e chiedendo procedimento per calunnia contro i suoi pur anonimi denunciatori, nulla si fa;

3) nemmeno si iscrive la denuncia presentata successivamente per calunnia il 25 luglio 1977 se non dopo oltre due mesi e sua precisa protesta in merito;

4) senza nessun elemento successivo si respinge per ben due volte la sua istanza di formalizzazione e contro la legge (articolo 304 del codice di procedura penale, penultimo comma) gli si fa notificare per atto di ufficiale di polizia giudiziaria nei locali della scuola l'avviso di reato (quando l'articolo citato sancisce che l'avviso di reato deve essere inviato in busta chiusa per posta);

5) si iscrive la denuncia di questo cittadino contro il magistrato per omissione di atti d'ufficio (per non aver effettuato la notifica a mezzo di plico postale raccomandato in busta chiusa) per abuso di atti d'ufficio (per aver effettuato contro il « deve » di cui al 304 del codice di procedura penale) a mezzo di ufficiale di polizia giudiziaria e a scuola, per violazione di segreto istruttorio e di ufficio (per aver così comunicato segreti d'ufficio a più persone, ufficiale di polizia giudiziaria, preside della scuola e segretario della stessa), come « atti relativi alla denuncia presentata da... ». E poi se ne chiede l'archiviazione sulla pretesa equipollenza dell'atto.

Quando non si vede come ci possa essere equipollenza tra un atto illecito e costituente reato e l'atto dovuto. Il tutto senza nemmeno applicare l'articolo 60 del codice di procedura penale e chiedere alla Cassazione la nomina e l'indicazione dell'autorità giudiziaria che deve procedere contro un magistrato. (4-04445)

ACHILLI, BALZAMO, DI VAGNO, COLLUCCI, FELISETTI LUIGI DINO, FERRI, MAGNANI NOYA MARIA, GIOVANARDI, NOVELLINI, SALADINO, SALVATORE, CASTIGLIONE, QUERCI E TOCCO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere, a proposito delle notizie ap-

parse sulla stampa in occasione della recente vicenda giudiziaria riguardante i fatti del Belice:

quali erano i compiti che l'ISES (Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale) era tenuto a svolgere nell'ambito dell'opera di ricostruzione della Valle del Belice, in base alla convenzione, a suo tempo stipulata, fra l'Ispettorato per le zone terremotate e l'istituto medesimo;

se, ed in che misura, l'ISES non abbia adempiuto ai compiti ad esso affidati e, in caso affermativo, quale sia stato il comportamento degli organi statali tenuti a dirigere e controllare l'attività di ricostruzione del Belice;

quali percentuali sull'importo dei lavori siano state riconosciute all'ISES e quali compensi siano stati corrisposti ai professionisti incaricati delle progettazioni urbanistiche ed edilizie.

Le precisazioni richieste opportune, anzi necessarie, dopo le notizie di cui si è detto, le quali riportano cifre, almeno apparentemente fantasiose, circa i compensi attribuiti dall'Ispettorato all'ISES e da questo ai progettisti e che, comunque, tendono ad accreditare la strana opinione che i ritardi, le inadempienze e gli sperperi — che si sono certamente verificati e che vanno rigorosamente perseguiti — siano interamente o quasi imputabili all'ISES.

Tanto più necessarie e doverose appaiono le precisazioni richieste, dato che il Ministro dei lavori pubblici ha mantenuto finora al riguardo il più assoluto silenzio e l'ISES, essendo stato soppresso in attuazione della legge sulla casa del 1971, non ha la possibilità di discolparsi. (4-04446)

**CRESCO E BALLARDINI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a quale stadio sono i lavori per la riapertura della Gardesana nel tratto tra Malcesine e Riva, soprattutto per l'inderogabile necessità della riapertura stradale prima del periodo pasquale per dare certezza e garanzia agli operatori economici e alle popolazioni del Lago di Garda, per i riflessi negativi sulla occupazione e sul-

la economia, riflessi tremendamente negativi qualora i lavori dovessero prolungarsi oltre il periodo indicato.

Si pone pertanto l'esigenza di riaprire la strada per Pasqua, di garantire la transitabilità anche dopo il periodo pasquale magari anche con orari limitati e predefiniti.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se sono state condotte perizie nel settore di competenza dell'ANAS di Bolzano (comune di Torbole) al fine di scongiurare altre frane e quindi ulteriori interruzioni anche per predisporre gli eventuali lavori in modo da evitare in futuro la chiusura della strada, che provoca enormi danni al turismo, anche ai lavoratori pendolari, agli studenti nonché agli scambi commerciali.

Con il Passo-Sarca, gli interroganti chiedono che il capo del compartimento ANAS di Venezia abbia riunioni periodiche con i sindaci dei comuni interessati (Drenzzone-Malcesine-Torbole e Riva) per fare con continuità il punto della situazione.

Gli interroganti colgono l'occasione per sottolineare che ove la riapertura della strada per il periodo anzidetto comporti maggiori oneri, gli stessi sono ampiamente compensati dalla valuta estera e dalle entrate complessive che verranno determinate dalle attività turistiche. (4-04447)

**MANCUSO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza che in applicazione dei regolamenti CEE n. 1163 del 17 maggio 1976, n. 2034 del 17 agosto 1976, n. 2028 del 4 ottobre 1976 e n. 3141 del 21 dicembre 1976 riguardanti il premio di riconversione nel settore della viticoltura (estirpazione vigneti), nell'anno 1977, in provincia di Enna, sono stati estirpati 81 ettari di vigneto, pari ad un premio di riconversione di 85 milioni;

se è a conoscenza che alla data odierna nessun contadino coltivatore diretto ha ricevuto il premio;

se ritiene intervenire per liquidare quanto dovuto. (4-04448)

MANCUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza di un ordine del giorno votato in un'assemblea di docenti e non docenti assieme ai genitori e agli alunni dell'Istituto professionale di Stato industria e artigianato di Piazza Armerina in provincia di Enna, in data 17 gennaio 1978, con il quale si denuncia la grave situazione in cui si trova l'istituto per l'infiltrazione d'acqua piovana nei reparti di lavorazione (officine) e nelle aule, causando inondazioni, alto grado di umidità e di pericolosità per i cortocircuiti che le infiltrazioni d'acqua nelle canalizzazioni « Ticino » possono determinare, oltre al fatto che in tali condizioni, non solo, è impossibile svolgere la normale attività scolastica, ma l'alto grado di umidità e la mancanza di riscaldamenti (caldaie guaste) incidono seriamente a danno della salute degli insegnanti e degli alunni;

se ritiene opportuno, dopo la specifica denuncia fatta nel lontano 3 gennaio 1973, dall'ex preside dell'istituto, professore Calogero Pace, il quale nell'evidenziare le carenze strutturali dell'istituto professionale, allora, di recente costruzione, chiamava in causa l'ingegner Corbo Candeloro di Roma, nella qualità di direttore dei lavori dell'IPSIA, voler promuovere una inchiesta per accertare le responsabilità dell'impresa appaltatrice, del direttore dei lavori e di coloro che l'istituto hanno collaudato;

quali iniziative intende prendere al fine di mettere l'istituto nelle condizioni di regolare funzionalità. (4-04449)

STEGAGNINI, PONTELLO E PEZZATI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se sia consentito a due appartenenti all'ordine giudiziario (i due giudici di sorveglianza di Firenze dottor Antonio Caponetto e Paolo De Felice) di scendere in polemica, con interventi sulla stampa quotidiana (vedi: *La Nazione* 31 gennaio 1978 pagina 9), sul contenuto di interrogazione parlamentare per la quale

il solo competente a dare risposta è il rappresentante del Governo;

se, in ordine a siffatto comportamento che, a giudizio degli interroganti, costituisce grave e indebita interferenza nella attività parlamentare, il Ministro ritenga doveroso promuovere nei confronti dei predetti magistrati azione disciplinare. (4-04450)

TANTALO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se rispondono a verità le gravi denunce contenute in un manifesto affisso in Matera dalle organizzazioni sindacali di categoria, secondo le quali gli investimenti della SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico - direzione di zona di Napoli, vengono effettuati in quantità insufficienti e in modo disarticolato rispetto ad un'organica programmazione dello sviluppo del territorio; nonché vengono effettuate assunzioni di lavoratori a Napoli - e in Campania - e non nelle zone ove esiste carenza di personale, nelle quali vengono successivamente trasferiti i lavoratori campani. Tanto anche in dispregio alle norme sul collocamento.

L'interrogante chiede che, ove queste notizie rispondano a verità, come potrà risultare dagli accertamenti che il Ministro vorrà disporre, siano adottati immediatamente i provvedimenti conseguenti tra i quali, in particolare, appare necessario quello della revoca delle assunzioni illegittime onde esse siano poi effettuate nelle varie province interessate. (4-04451)

COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Governo sia al corrente che la RAI-TV sta preparando un servizio circa l'attività dei cosiddetti « magistrati d'assalto » destinato a mettere in luce ed a magnificare non soltanto i « personaggi » appartenenti alla suddetta categoria ma altresì i particolari modi adottati dagli stessi nel rendere giustizia.

Per sapere se il Governo ritenga tale servizio compatibile con una corretta in-

formazione dei cittadini circa i problemi della giustizia o se, non invece, reputi opportuno spendere una parola in proposito soprattutto al fine di tutelare, la grandissima maggioranza dei magistrati italiani che lavorano con rettitudine, preparazione ed impegno, senza clamore, senza particolare pubblicità, nonché senza conformismi ideologici, come si conviene ad un rappresentante dello Stato chiamato alle funzioni di magistrato. (4-04452)

PEZZATI E CICCARDINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se corrisponde a verità che le ferrovie dello Stato hanno per la prima volta, nel novembre 1977, bandito una gara a licitazione privata per la costruzione di carri ferroviari;

se è vero altresì che questo sistema di garanzia della autentica concorrenzialità ha avuto come risultato che la SOCIMI di Milano ha quotato al 30 per cento in meno del prezzo base, assicurandosi la fornitura di 150 carri.

Ciò considerato gli interroganti chiedono al Ministro se ritenga di dover indagare sulle precedenti gare per accertare se non vi siano state in passato assegnazioni a prezzi maggiorati in misura notevole rispetto ai prezzi praticabili sul mercato. Il sospetto acquista maggiore consistenza in quanto i prezzi ridotti del 30 per cento praticati dalla SOCIMI di Milano risultano allineati ai prezzi internazionali.

Pertanto gli interroganti chiedono al Ministro se non risulti che esistano gruppi monopolistici che soffocando la concorrenzialità impongono condizioni che si risolvono ai danni della collettività.

(4-04453)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — nello spirito e nella sostanza della ristrutturazione interforze in corso, sia al fine di incrementare le occasioni di contatto ed il conseguente amalgama tra il personale delle tre forze armate, sia onde

far sì che il personale militare e — ove consentito — quello civile dipendente o già dipendente nell'Amministrazione della difesa, possa avvalersi di facilitazioni logistiche e ricreative anche nelle località in cui non tutte le diverse. Forze armate dispongono delle relative strutture — emanare disposizioni affinché l'organizzazione dei « circoli » delle tre Forze armate o, più genericamente, dell'Amministrazione della difesa, e tutte le installazioni ad essa assimilabili, comunque articolate (solo mensa; mensa ed annessa foresteria per scapoli e/o per famiglie; biblioteche e sale lettura; apprestamenti, circoli sportivi, ostelli; soggiorni eccetera), sia resa effettivamente disponibile, con normativa omogenea in campo nazionale e con modalità di assegnazione che pongano gli aventi diritto in situazione di effettiva parità di situazione, al personale appartenente o già appartenente all'Amministrazione della difesa, accompagnando l'azione di cui sopra con un censimento di quanto esistente e con una larga diffusione della normativa per le relative richieste.

L'interrogante ritiene opportuno puntualizzare come la presente richiesta non intenda comprendere le installazioni logistico-ricreative di eguale o simile denominazione ma interne ai singoli reparti/unità/enti militari ed utilizzabili solo da personale ad essi destinato, sia in forma definitiva che temporanea. (4-04454)

LONGO PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in riferimento ed a seguito della risposta scritta fornita dal Ministro della pubblica istruzione all'interrogazione n. 4-03768 (Res. n. 212 del 7 novembre 1977) e considerato che le ragioni addotte dall'interrogante per sollecitare il trasferimento della sezione staccata della scuola media inferiore di Perdifumo dalla frazione di Mercato Cilento alla frazione di Vatolla sono state ritenute valide, soprattutto se riferite alla rispettiva consistenza della popolazione scolastica delle frazioni — se intende fornire precise assicurazioni per-

ché, con il prossimo anno scolastico, vengano prese tutte le misure previste dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento.

All'interrogante preme ricordare:

che l'amministrazione comunale di Perdifumo ha inoltrato regolare richiesta in tal senso al Provveditorato agli studi di Salerno;

che quest'ultimo, a sua volta, ha già da tempo trasmesso la pratica al Ministero della pubblica istruzione;

che un'eventuale decisione favorevole è tanto più assumibile in quanto nella frazione di Vatolla sono disponibili i locali per ospitare la scuola. (4-04455)

VIZZINI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se corrisponde a verità che le 119 confezioni farmaceutiche approvate dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) nella seduta del 21 dicembre 1977 e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 27 dicembre 1977, già approvate precedentemente dalla Commissione consultiva del Ministero della sanità (che esprime il parere sulla validità dei farmaci) non si trovano ancora in commercio e per quali motivi;

per sapere inoltre, a tutt'oggi, se e per quanti farmaci il Ministro della sanità ha firmato i relativi decreti. (4-04456)

STEGAGNINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere i motivi della mancata convocazione dello SNAAL - Sindacato nazionale autonomo artisti lirici - a far parte della Commissione centrale per la musica presso il Ministero del turismo e spettacolo. Secondo il dettato della legge n. 800 del 14 agosto 1967, articolo 3, e come da telegramma del Ministro del lavoro rif. 3LR/13605/77 RS/IC-15-1, tale partecipazione risulterebbe di diritto in quanto lo SNAAL è l'organizzazione maggiormente rappresentativa della categoria. (4-04457)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza che le attuali quotazioni al consumo delle carni nel comprensorio provinciale di Biella e di Vercelli non consentono agli operatori locali di procedere ad acquisti presso gli abituali fornitori alla luce delle esigenze del consumo, determinandosi uno spostamento degli acquisti alle carni di importazione con riflessi negativi di carattere valutario e con incidenza negativa sul processo di incentivazione della zootecnia nazionale;

per sapere pure il perché nell'area del capoluogo di regione, dove per numero di esercizi commerciali e per consumo, sussiste il maggior peso di consumo di carne nell'ambito regionale in regime di prezzi liberi e ciò non avviene in provincia di Biella e di Vercelli;

per sapere inoltre se le fonti di approvvigionamento biellesi e vercellesi non sono comuni a quelle dell'area torinese ed il perché, sul piano dei prezzi le quotazioni di vendita al pubblico della provincia di Vercelli sono penalizzanti sotto il profilo della economicità gestionale dell'azienda;

per sapere, infine, perché i prezzi dei diversi tagli di carne congelata, di cui il Governo stimola la vendita presso le macellerie della provincia di Vercelli, risultano essere maggiori delle quotazioni fissate dal listino;

per chiedere, nell'interesse dei consumatori, che la vendita al pubblico di carni fresche sia liberalizzata su tutto il territorio nazionale, al fine di dare la possibilità agli operatori commerciali, nel rispetto delle esigenze soprattutto economiche dei consumatori, di condurre le proprie aziende con criteri di sana amministrazione senza esporre le aziende stesse a rischio di cessazione di attività.

(4-04458)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che la chiesa di San Bernardino in Vercelli è stata salvata dal-

la rovina completa per merito di pochi appartenenti alla benemerita Confraternita locale;

per chiedere al Governo di passare ai fatti nel campo della tutela del patrimonio artistico e storico di Vercelli, stanziando un determinante contributo per la salvaguardia della suddetta chiesa di San Bernardino. (4-04459)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza che l'ufficio postale di Alagna in provincia di Vercelli, pochi giorni prima di Natale e per tutto questo periodo di vacanza, si è limitato a offrire il suo servizio alla popolazione locale ed a quella turistica solo a giorni alterni, per la mancanza di personale disponibile;

per chiedere se non ritiene opportuno che questo servizio di pubblica utilità possa essere ripristinato entro breve termine, in modo che in avvenire non sia più data l'occasione di denunciare i gravi disagi causati agli utenti, nei pochi giorni di apertura, con code di persone e con giustificato malumore per le lunghe attese davanti agli sportelli dell'ufficio e con superlavoro per l'impiegato costretto a sbrigare in poco tempo le consuete operazioni di fine d'anno del rinnovo abbonamenti, di licenze sanitarie ed affittacamere, eccetera. (4-04460)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dei trasporti, per le Regioni e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza che dalla scorsa estate i battelli che fanno servizio sul Lago Maggiore non fermano più a Suna, in quanto la « Navigazione Lago Maggiore » ha infatti soppresso le fermate di Suna e di un altro centro rivierasco, Feriolo, con proteste soprattutto dei turisti stranieri e dei villeggianti, che si lamentano di essere costretti a recarsi fino a Pallanza per imbarcarsi;

per chiedere l'intervento del Governo soprattutto sulla regione Piemonte e sul-

l'Azienda autonoma di soggiorno di Verbania e sull'assessorato al turismo del comune di Verbania, nonché sulla Direzione della Navigazione Lago Maggiore, per ottenere che a Suna vengano ripristinati almeno quattro attracchi, due per l'imbarco e due per lo sbarco dei passeggeri.

(4-04461)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che la disastrosa alluvione dello scorso autunno e la conseguente piena del fiume Toce nell'alto novarese non hanno causato solo il crollo del ponte stradale « Cadorna » e di quello ferroviario della linea Milano-Sempione; tra Gravelona e la linea ferroviaria il Toce in piena ha travolto 300 metri di argine, disponendo la tenuta agricola « Marcita » al pericolo di una disastrosa inondazione;

per chiedere l'intervento del Governo sulla Regione Piemonte e sul Genio civile per provvedere al ripristino degli argini distrutti, al fine, nel caso di una nuova alluvione, che non venga a mancare qualunque difesa contro la furia delle acque, che finirebbero per dilagare sul vasto appezzamento agricolo e di quello destinato al Piano insediamenti produttivi predisposto dal Consorzio del Basso Toce. (4-04462)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che in Settimo Vittone in provincia di Torino sorge ancora l'antica chiesa di San Lorenzo, uno dei rarissimi monumenti romanici del Piemonte « secolo XIV », un autentico gioiello, monumento nazionale, in totale abbandono;

per sapere pure a chi appartiene la chiesa e se risponde a verità la voce di un lascito di 8 o 10 milioni che dovrebbero servire per iniziare i lavori di salvaguardia soprattutto dei bellissimi dipinti;

per chiedere che cosa intende fare il Governo al fine di non vedere comple-

tamente in rovina fra qualche anno l'antica chiesa di San Lorenzo. (4-04463)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, in occasione di uno dei suoi viaggi come Ministro nella provincia di Torino, gli sia già capitato di transitare sulla statale Cappel-la Moreri, Ponte di Bibiana dopo Pinero-lo; collaudando la resistenza delle sospensioni della sua auto, in quanto pare che le buche le hanno lasciate così come sono per le vibrazioni verticali che farebbero bene alla salute dell'automobilista per scaricare i nervi dopo il lavoro;

per chiedere l'intervento sull'ANAS per far coprire le buche. (4-04464)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, a conoscenza di quanto pubblicato sulla stampa locale della lettera indirizzata il 16 febbraio dello scorso anno al Ministro, da parte dei cittadini di Roure, Fenestrelle e Usseaus nell'alta Val Chisone in provincia di Torino, nella quale si chiedeva se si dovesse o meno continuare a pagare il canone di abbonamento alla Rai-TV, dal momento che questa, nonostante reiterate richieste non ha mai provveduto ad installare un ripetitore, se non ritiene giunto il momento di provvedere, al fine di considerare i suddetti cittadini di « serie C », non più aspiranti a tale serie, perché dimenticati dal monopolio radiotelevisivo di Stato. (4-04465)

**VIZZINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere, stante l'attuale situazione di crisi di Governo, se ritengano opportuno rinviare la riunione del CIPI prevista per la prossima settimana, nella quale dovrebbero essere approvate le direttive sulla politica industriale predisposte ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Tale adempimento, infatti, comporta, al di là della ordinaria amministrazione, scelte politiche globali sulla politica industriale del Paese che ad avviso dell'interrogante non debbono essere effettuate in un momento in cui il Governo è privo della fiducia del Parlamento e ha presentato le dimissioni.

La questione assume particolare rilevanza se si considera che le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori che per legge debbono esprimere il loro parere sulle proposte di deliberazione hanno espresso netto dissenso sul merito delle scelte che il CIPI si appresterebbe ad effettuare. (4-04466)

**BOZZI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se nell'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione civile della difesa di invalidi civili e di altre categorie di cittadini protette da particolari norme siano stati sempre seguiti criteri rigorosi d'ordine cronologico, nel rispetto dei requisiti indispensabili per l'assunzione stessa.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali non è stato dato corso alle domande di assunzione per diverse qualifiche dell'invalido civile Mariano Proietti, residente in Rocca Canterano (Roma), in possesso dei requisiti di legge, presentate nel 1974 e nel 1975, mentre s'è proceduto all'assunzione di altri richiedenti che hanno fatto istanza in date successive. (4-04467)

**PAJETTA, SEGRE, GIADRESCO E RUBBI ANTONIO.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per esprimere profonda indignazione e protesta per la sanguinosa repressione scatenata in Tunisia e per chiedere quali iniziative il Governo italiano abbia preso o intenda prendere, allo scopo di affermare nei consessi internazionali e nei rapporti diretti con il Governo di Tunisi la solidarietà del nostro popolo per le vittime e per tutti i lavoratori della Tunisia, così duramente e ingiustamente colpiti nei giorni scorsi. In par-

ticolare, per svolgere un'azione diretta ad ottenere il ripristino della legalità democratica e l'abolizione di tutte le misure eccezionali; la liberazione del segretario generale dell'Unione sindacale dei lavoratori tunisini Habib Achour; un provvedimento di amnistia per i detenuti politici; il ripristino delle condizioni di legalità in cui sia possibile garantire il rispetto delle libertà politiche e personali. (4-04468)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per conoscere, anche in relazione allo ultimo episodio di una lunga serie di suicidi nelle caserme, quello riferentesi al militare Roberto Orru di Cagliari che si è ucciso nella caserma Vittorio Veneto di Genova Sturla, se ritenga opportuno fare esperire una indagine che permetta di stabilire le cause del preoccupante fenomeno e se ritenga altresì di far adottare delle misure urgenti per rimuovere alcune delle più evidenti fonti di frustrazione per i giovani e di preoccupazione per le famiglie di coloro che sono avviati alle armi. (4-04469)

TRABUCCHI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti.* — Per sapere se intendano intervenire presso l'amministrazione dell'Alitalia per far sì che venga ripristinata, per il personale docente delle università, la facilitazione di poter usufruire dello sconto del 30 per cento sul prezzo dei biglietti. Tale facilitazione, che veniva concessa di volta in volta limitatamente a viaggi inerenti a compiti di ufficio, è stata abrogata a partire dal 1° febbraio 1978.

Sembra veramente spiacevole che coloro che lavorano nella università, nell'ambito della ricerca e dell'insegnamento, anziché vedersi favoriti da qualche disposizione nuova che tenti di riparare alla loro ben nota situazione di disagio (e non soltanto sul piano economico!) vengano di continuo a regredire e a perdere nei già ben scarsi motivi di incentivazione di cui oggi godono.

Risale a non molti anni fa la decurtazione nello sconto, già del 50 per cento, prima loro concesso sulle Ferrovie dello Stato: ma in questo caso poteva valere la considerazione del grave stato di dissesto del bilancio delle ferrovie, e quella che non si trattava di una riduzione limitata a viaggi d'ufficio.

Ben diversamente, assai meno giustificata appare la attuale soppressione dello sconto del 30 per cento sugli aerei. Va rilevato anzi tutto che, come è stato reso ampiamente noto, il bilancio dell'Alitalia si è chiuso nello scorso anno in maniera favorevole: con soddisfazione di tutti. Il risultato economico positivo si deve tra l'altro a un regime di stretta economia che alle volte incide anche sulla regolarità dei servizi: e si può dunque, in qualche modo, considerare sostenuto da una tacita adesione dei molti, che usufruiscono di un servizio che è diventato basilare in un paese evoluto. Va pure ricordato che le tariffe hanno di recente subito un ulteriore aumento.

In questi ultimi dieci anni le tariffe dell'Alitalia sono più che triplicate, mentre lo stipendio di un assistente o di un professore universitario è ben lontano dall'essersi raddoppiato.

Ma la considerazione che dovrebbe maggiormente suscitare un deciso intervento da parte del Ministro della pubblica istruzione è quella che spesso, direi anzi nella maggior parte dei casi, i viaggi in aereo del personale docente delle Università hanno uno scopo scientifico. Qualora si esaminassero i motivi di servizio (che dovevano sempre essere specificati perché fosse concessa la riduzione) si troverebbe — ne sono convinto — che quasi sempre si tratta di scambi di informazioni in terreno di ricerca tra istituto e istituto, o di partecipazione a riunioni o a congressi, destinati a far sì che non si perda quell'alto livello culturale che, superando tante difficoltà, si riesce tuttavia ancora discretamente a conservare nel nostro paese.

Un sollecito provvedimento, che ripristinasse la possibilità di poter usufruire dello sconto del 30 per cento, per giusti-

ficati motivi di volta in volta bene accerati, rappresenterebbe almeno un gesto di buona volontà, da parte delle autorità responsabili nei confronti di una classe tanto poco considerata, e pur tanto socialmente meritevole, costituita da coloro che lavorano nelle nostre Università: per la diffusione della cultura e per il progresso della scienza. (4-04470)

CASTELLINA LUCIANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza della situazione che si è venuta a creare nello stabilimento Max Mara di Reggio Emilia dove è in corso una lotta da parte dei lavoratori che è costata finora ben 129 ore di sciopero per ottenere che l'espansione della produzione della fabbrica significhi il raggiungimento di nuova occupazione. Infatti, dal 1974 l'occupazione è calata nello stabilimento di ben 300 unità;

se è a conoscenza che il padrone Maramotti continua a non riconoscere il consiglio di fabbrica nonostante due sentenze della pretura a favore dei lavoratori;

quali iniziative intende prendere affinché la vertenza aperta dai lavoratori della Max Mara di Reggio Emilia trovi una positiva soluzione e vengano garantiti tutti i diritti sindacali previsti dallo statuto dei lavoratori e dalle normative vigenti. (4-04471)

TRABUCCHI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della sanità.* — Per sapere se non ritengano opportuno intervenire presso le autorità responsabili del Texas e dell'Oklahoma, negli Stati Uniti, affinché non vengano attuate le esecuzioni capitali, previste per i prossimi giorni, e che dovrebbero essere praticate mediante somministrazione di barbiturici e di curarici, ed in particolare di succinilcolina, per via venosa.

È vero che l'uccidere è sempre uccidere, e che l'uccidere quasi silenziosamente a mezzo di un veleno, che dia una

morte istantanea, può sembrare meno crudele che l'uccidere in maniera selvaggia e violenta: ma questi previsti « boia in camice bianco » suscitano un giusto senso di sgomento in chi vede nella medicina la più caritatevole e la più umana di tutte le scienze: destinata a proteggere e a potenziare la vita e mai a distruggerla.

O che, forse, il nostro grande premio Nobel, Daniele Bovet, italiano per elezione, ha preconizzato l'uso dei curarici e della succinilcolina per farne strumento di morte?

Riferendosi al supplizio mediante sedia elettrica dell'assassino del presidente Mac Kinley, il Pascoli si domandava: « O che Volta ha inventato la pila per sostituire la corda o la mannaia? L'elettricità che deve essere l'anima del lavoro umano, che illumina le nostre notti, che spinge a corsa i nostri veicoli, e che ci farà volare, voi la avete stipendiata per vostro boia? »

Secondo un piano assurdo di voler umanizzare la pena di morte, non vi è dubbio che l'uccidere mediante iniezione endovenosa di farmaci, come i barbiturici e i curarici, capaci di dare una morte immediata e probabilmente indolore, possa apparire meno feroce della fucilazione o della ghigliottina o della sedia elettrica o delle stesse somministrazioni di benzolo per via venosa o di gas per via inalatoria, utilizzate dai collaboratori di Hitler per compiere le loro stragi.

Ma il vero è che il dare la morte, sia pure dopo un processo regolare, sia pure per punire colpe che, come dice il nostro buon popolo, « gridano vendetta », poggia sempre su di un inconscio primitivo e violento, che è dentro di noi: per cui sembra quasi che l'equilibrio turbato da una colpa gravissima possa venire restaurato attraverso una punizione adeguata del colpevole. Ma se il senso primitivo e immediato del delitto da « vendicare » viene ad affievolirsi e subentra il formalismo di una giustizia togata, essendo lontanissimo, chi la pronuncia dal voler sporcarsi direttamente le mani nella esecuzione materiale della sentenza, la situazione viene a rendersi, anche su di un piano psicologico, assai più complessa. Può accadere

qualche cosa di analogo a quanto si avvera nella vita comune per cui giudichiamo più severamente, rispetto a un delitto impulsivo, un delitto che abbia le caratteristiche di qualche cosa di meditato, così che ne riesca quello che si suol definire un « delitto perfetto ».

Questo miscuglio di raffinatezza tecnica e di essenziale barbarie suscita un profondo senso di disgusto.

Del resto le stesse norme emanate per la esecuzione della pena di morte per via venosa prevedono che siano tre gli iniettori: due per le soluzioni mortifere, uno per una soluzione indifferente, come se lo essere un boia probabile, un boia a due terzi, fosse qualche cosa di diverso dallo essere un boia sicuro!

Anche i greci antichi, al tempo di Socrate, nel dare la morte per via chimica, usavano una sostanza come la cicuta, ad effetto similcurarico. Ed oggi ciascuno di noi si commuove e protesta al pensiero del come la « giustizia » si sia resa colpevole della morte di un uomo di così spiccata nobiltà.

Chissà se Socrate avrebbe preferito una morte cruenta alla morte chimica, il cui fatale evolversi egli seguì, attraverso la progressione dei sintomi, sino alla inevitabile conclusione?

Essa è giudicata sotto molti aspetti quasi come una prefigura di un'altra morte, cruentissima, che milioni di credenti piangono ogni giorno in tutto il mondo: una morte in cui vennero crocifisse e redente tutte le colpe antiche e nuove della umanità intera.

O che, in nome di queste morti, ci si renda conto che non esiste mai, per nessun motivo, una giustificazione ad uccidere!

E che l'uomo di oggi sia fiero delle sudate conquiste scientifiche che hanno portato all'attuale grado di civiltà: e che, in particolare, consideri, al di sopra di tutte le altre conquiste, le vittorie su tanti mali della medicina moderna.

Né si permetta mai che le armi prodigiose, di cui la medicina dispone, siano fatte strumento di tortura o di morte.

(4-04472)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intende assumere per fronteggiare la precarissima situazione in cui opera l'ufficio « Società » del tribunale di Torino, dove per mancanza di fondi non è possibile provvedere adeguatamente ed in modo sufficiente alla conservazione ed archiviazione dei fascicoli e dei relativi documenti in apposite cartelle e cartelline che non vengono, di conseguenza, acquistate. (4-04473)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno proporre l'aggiunta al comune di Mosso Santa Maria, in provincia di Vercelli, il nome di « Sella » (Mosso Santa Maria Sella) a ricordo del 150° anniversario della morte di Quintino Sella, nativo, appunto, di Mosso Santa Maria. Quintino Sella fu ministro delle finanze, restauratore delle finanze italiane, statista di alta levatura, esempio di onestà politica e morale, e il territorio in cui nacque, merita questo riconoscimento. (4-04474)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non intende eseguire, con la massima urgenza i lavori di ripristino del ponte sul torrente Cervo, che unisce la stazione ferroviaria di Biella San Paolo a quella di Biella-Chiavazza, dal momento che detto ponte si è reso pericolante per cui le partenze e gli arrivi avvengono, da qualche settimana, alla stazione di Biella-Chiavazza con grave disagio dei viaggiatori. Tale interruzione ha fatto sì che le comunicazioni ferroviarie tra Torino e Milano, via Biella, venissero interrotte e la stazione delle ferrovie dello Stato di Biella San Paolo, da stazione di transito è ridiventata stazione fine a stessa. (4-04475)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che la cattedrale di Santo Stefano di Biella, monumento nazionale, necessita di urgenti opere di restauro sia

nel suo interno che nella facciata, tenendo presente che la chiesa conserva un affresco, unico al mondo, cosiddetto « Cristo dei Lanaioli » ammirato, ogni anno, da centinaia di turisti, e raffigurante il Cristo trafitto dagli arnesi del lavoro tessile.

Per sapere inoltre se intenda concorrere con un congruo contributo alle opere di restauro per la cattedrale di Biella che è la chiesa principale della diocesi nel cui territorio esiste il celebre Santuario di Oropa. (4-04476)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se consideri utile, serio e responsabile, rispetto al non occasionale ruolo della Compagnia italiana turismo (CIT) il prolungato atteggiamento del presidente del consiglio di amministrazione di tale organismo, denso di colpi di scena e di pubblicità.

Con simili atteggiamenti, a parere dell'interrogante, lungi dal perseguirsi utili obiettivi di moralizzazione e di funzionalità, si finisce per screditare definitivamente la Compagnia, ridicolizzandola specie agli occhi degli operatori stranieri, per buttare all'aria ogni programmazione operativa a breve e medio termine, assicurando all'Erario perdite finanziarie assai superiori alle economie che si afferma di voler perseguire, ed alle stesse perdite che si denunciano.

L'interrogante ritiene che questo stato di cose sia durato più del necessario, con responsabilità che in questo momento fanno sempre maggiormente carico all'autorità governativa interessata al problema almeno sotto tre aspetti: intera proprietà del pacchetto azionario, tutela della Compagnia, controllo dell'adeguatezza del suo ruolo nel settore specifico del turismo interno ed estero.

L'interrogante è dunque del parere che ogni ulteriore inazione dell'autorità competente rispetto alla gravissima crisi dirigenziale e gestionale del citato organismo sarebbe colposa, e rappresenterebbe la peggiore risposta possibile ai suoi reali problemi. (4-04477)

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se consta alle autorità italiane che viene messo in commercio nella Confederazione elvetica vino presentato come prodotto all'origine in Valtellina, con espressa dichiarazione di imbottigliamento all'origine, « Originalabfüllung », non avente invece le caratteristiche originali.

In particolare, dalla società Pietro Plozza s.a., di Brusio, viene messo in vendita in tutta la Confederazione vino « Sforzato di Valtellina » etichettato come tale, con dichiarazione di imbottigliamento all'origine, con caratteri organolettici non tipici del vino DOC corrispondente, e mancante delle caratteristiche previste dal disciplinare valtellinese per lo « Sforzato », per difetto di gradazione alcolica. In questo senso si è pronunciato il laboratorio d'igiene e profilassi della provincia di Sondrio, a richiesta privata, rilasciando certificato d'analisi il 18 luglio 1977, n. 1113 del registro delle analisi.

Come è noto, in passato lo Stato italiano corrispondeva un premio per la esportazione, e tuttora concede l'esenzione dall'IVA. Sembra estremamente scorretto dal punto di vista commerciale, che con agevolazioni dello Stato venga favorita la esportazione di vino DOC che poi, successivamente manipolato, viene rivenduto con l'attestazione di imbottigliamento all'origine, come se fosse tipico e originale mentre non lo è.

L'interrogante ritiene che questa situazione produca grave danno al nome e alla produzione originale dei vini italiani, per cui, interpellato il laboratorio di igiene e profilassi, reparto chimico di Sondrio, ed acquisito un campione per le vie consentite, sottoposto ad analisi presso il laboratorio centrale del Ministero della sanità, chiede se i ministri interrogati non ritengano di dover proporre azioni utili a tutela e in difesa del prodotto italiano originale. (4-04478)

GATTO VINCENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se nelle recenti assunzioni di 60 infermieri e

30 portantini presso il policlinico universitario di Messina sono stati applicati gli indirizzi del suo Ministero e sono state osservate le leggi dello Stato. (4-04479)

**GATTO VINCENZO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali azioni ha svolto per una sollecita definizione della pratica che appone la pubblica amministrazione ed in particolare il comune di Milazzo alla Mediterranea raffineria petroli società per azioni stabilimento di Milazzo, ai fini della applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, ed il cui importo è previsto in alcuni miliardi, e se nel comportamento degli uffici periferici del suo Ministero preposti all'istruzione della pratica non ravvisi quanto meno un atteggiamento di grave negligenza. (4-04480)

**BELLOCCHIO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risulti vera la notizia secondo cui la direzione del deposito tabacchi greggi di Tortona (Alessandria) avrebbe rinnovato il contratto di appalto per il 1978, in contrasto con la normativa vigente; nel caso positivo, quali iniziative s'intendano adottare sia per impedire un aumento della spesa pubblica sia per eliminare il contrasto con la normativa che vieta tale genere di appalti. (4-04481)

**BELLOCCHIO E BERNARDINI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se rispondano al vero le notizie secondo cui sarebbero stati conati 700 pezzi di monete da 200 lire « in prova »;

nel caso positivo, se e come è avvenuta la loro distribuzione e quindi i motivi per i quali non si è provveduto alla loro distruzione. (4-04482)

**FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA E TORRI GIOVANNI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento esistente tra il personale di pubblica sicurezza del-

la provincia di Bolzano a seguito della perdurante inattuazione delle disposizioni impartite dal Ministero con la circolare del 2 febbraio 1977 che disponeva « una capillare azione di recupero del personale di pubblica sicurezza, ovunque e comunque impiegato, in servizi di carattere sussidiario, burocratico o marginale in vista del potenziamento di quelli essenziali operativi esterni ».

Per sapere se è a conoscenza che mentre l'organico della questura registra 63 posti vacanti con servizi operativi particolarmente carenti e nella squadra mobile manca oltre il 50 per cento degli effettivi e mentre il servizio al posto di polizia ferroviaria di Merano viene svolto da una sola unità, continuano ad essere impiegati a Merano presso il centro soggiorno per funzionari di polizia un ufficiale, un sottufficiale, sedici tra appuntati e guardie i quali sono impiegati in compiti di albergo e mensa, del tutto estranei ai servizi di polizia.

Per sapere se è a conoscenza che pure il prefetto di Bolzano continua ad utilizzare personale di pubblica sicurezza in violazione all'articolo 1 della legge 11 giugno 1974, n. 253, nonostante che, dopo i gravi episodi di criminalità e di terrorismo come il sequestro di Amon, e i ripetuti attentati a sedi di partiti, a circoli culturali e a scuole, tutti gli effettivi della pubblica sicurezza dovrebbero essere impiegati nei servizi operativi.

Per conoscere infine, quali provvedimenti intende prendere. (4-04483)

**GUASSO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Mascaro Giuseppe nato a Serrastretta (Catanaro) il 6 settembre 1920, residente a Chivasso (Torino) in via Giovanni Pascoli, 4. Posizione amministrativa della pratica n. 832010. (4-04484)

**FLAMIGNI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento esistente fra gli automobilisti della

provincia di Forlì per gli eccessivi inasprimenti tariffari decisi a loro carico con il provvedimento n. 57 del 1977 da parte del Comitato interministeriale prezzi e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1977, che fissa le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore.

Per conoscere i criteri in base ai quali, nell'ambito dell'attuazione della positiva decisione di ridurre da 8 a 5 i gruppi tariffari e di favorire le province del Mezzogiorno collocandole nei gruppi tariffari più bassi, la provincia di Forlì è stata inserita nel primo gruppo.

L'interrogante fa osservare che non sembra giustificabile la collocazione della provincia di Forlì nel primo gruppo perché:

1) il rapporto tecnico (premi incassati e sinistri) registra nella provincia di Forlì indici più bassi di quelli di altre province dell'Italia centrale e settentrionale collocate nel secondo gruppo; nonostante molti sinistri si verificano per lo intenso traffico dovuto al turismo che si sviluppa, soprattutto nei mesi estivi, nella riviera romagnola e la gran parte di essi sono causati da automobilisti stranieri o di altre province;

2) la provincia di Forlì è fortemente colpita dalla crisi occupazionale e registra un reddito *pro-capite* assai inferiore a quello di altre province del centro e del settentrione collocate nel secondo gruppo. (4-04485)

ROBALDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

perché l'ufficio competente del Ministero a distanza di circa quattro anni dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non ha ancora provveduto alla ricostruzione della carriera degli ex ispettori scolastici, inquadrati nel nuovo ruolo degli ispettori tecnici periferici;

considerato che è ben vero che il Ministero decentrò tale compito ai provveditorati (e non se ne capisce il perché),

ma ciò ha determinato una disparità di interpretazione della norma, per cui alcune sezioni regionali della Corte dei conti ne hanno registrato i decreti, altre no, determinando disparità di trattamento degli interessati;

perché il Ministero non ha dato norme precise a tutti i provveditorati circa l'interpretazione degli articoli 82 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 onde evitare gravi inconvenienti lamentati;

quando intende bandire i concorsi a posti di ispettori tecnici periferici per la scuola media inferiore e superiore, previsti dai decreti delegati. (4-04486)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto si trovi la pratica della signora Andrietta Troglia, nata a Spring Valley (USA) il 22 ottobre 1915, residente a Torino in corso San Maurizio 17, ma da anni degente all'ospedale sanatorio Carle di Cuneo, in condizioni fisiche sempre più gravi a seguito dei danni irreparabili conseguiti da anni di prigionia nel campo di eliminazione nazista di Mathausen: ora in un primo tempo alla Troglia venne concessa la pensione di invalidità per cause di guerra di VIII categoria (tagliando numero 7005340); ma l'11 febbraio 1975 la commissione medico-militare di Torino riconobbe ampiamente l'aggravamento delle condizioni fisiche dell'interessata a cui venne proposta l'assegnazione della II categoria, con in più l'assistenza di cura vitalizia (legge n. 313 del 18 marzo 1968). Con determinazione successiva n. 004959/2 dell'11 marzo 1977 il Ministero ha concesso la pensione di II categoria a vita con decorrenza 1° luglio 1973. Poiché è passato un anno dalla predetta concessione, son passati tre anni dalla visita medica e la Troglia si sta lentamente spegnendo, per sapere se non crede il Ministro che esistano ragioni umane, morali e civili per un intervento che ponga fine a un iter burocratico impietoso e mortificante. (4-04487)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia stata seguita col dovuto impegno e la dovuta sensibilità da parte delle nostre organizzazioni diplomatiche in Argentina la vicenda di padre Gianfranco Testa, delle Missioni della Consolata, il quale, recatosi in Argentina il 3 luglio 1971 a svolgere nella provincia del Maciagai una intensa opera di evangelizzazione e promozione umana, ebbe a scontrarsi, nella difesa delle povere popolazioni indigene duramente sfruttate, con il potere militare che regge l'Argentina; misteriosamente coinvolto in una oscura « congiura » di guerriglia dell'ERP, padre Testa — che si è sempre proclamato innocente ed estraneo a fatti bellici — venne arrestato il dì di Pasquetta del 1974, trasferito da un carcere all'altro, sempre meno trapelando notizie sulla sua situazione umana e legale. Al Ministero degli esteri dovrebbe però risultare con maggior precisione la voce, giunta ai familiari, che padre Testa, attualmente detenuto nelle prigioni federali di La Plata, risulterebbe essere stato condannato a otto anni di carcere, ancorché la sentenza non sia stata ancora resa pubblica: nel qual caso l'interrogante intende sapere se il nostro Ministro degli esteri non intenda a sua volta intraprendere con la necessaria urgenza ed energia la necessaria azione diplomatica tendente ad ottenere per padre Testa l'estradiizione, in modo da sottrarlo — in quanto cittadino italiano — a una « giustizia » di parte, vergognosamente repressiva, calpestante i più elementari diritti umani e civili.

(4-04488)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se nella preannunciata, imminente circolare ministeriale che, dopo la nota sentenza del TAR del Lazio, intende giustamente reinterpretare l'articolo 17 della legge numero 477, sia stata tenuta nella dovuta considerazione la situazione di parecchi docenti che, immessi in ruolo proprio ai sensi dell'articolo 17 della succitata legge, sono rimasti privi di sede definitiva or-

mai da due anni, vedendo così lesi i loro legittimi diritti. In particolare gli insegnanti di matematica e fisica inseriti nella graduatoria corrispondente alla classe di concorso XLIX sono rimasti senza sede, in numero molto elevato, vittime di situazioni e di norme assurde e contraddittorie, che possono così delinarsi nella loro quasi « gogoliana » dinamica: prima della istituzione dei primi corsi abilitanti, la classe di concorso di matematica e fisica comprendeva tale insegnamento nei licei, classico e scientifico (triennio), negli istituti magistrali, tecnici, commerciali, per geometri, professionali per l'industria e l'artigianato. Ragion per cui moltissimi insegnanti di matematica, in servizio presso questi tipi di scuola, si iscrissero a frequentare i corsi abilitanti per le classi di abilitazione 50 e 50-a, 51 e 51-a corrispondenti alla classe di concorso XLIX (matematica e fisica). Gradualmente, mentre si svolgevano i corsi abilitanti, ed in seguito, il Ministero decise di separare gli insegnamenti di matematica e fisica negli istituti tecnici per geometri e negli istituti professionali industria e artigianato, e, nell'ottobre del 1973, con un semplice telegramma del ministro, le cattedre di matematica e fisica degli istituti tecnici commerciali furono assegnate agli abilitati della classe 36, considerandole di fatto cattedre di matematica applicata (classe di concorso XLVIII) senza che nessuna legge sancisse tale innovazione. Ovviamente le cattedre di matematica e fisica negli istituti tecnici e negli istituti professionali di cui sopra non furono più disponibili per l'assegnazione di sede agli insegnanti della graduatoria XLIX, con la conseguenza che, mentre nella graduatoria XLIX furono inseriti moltissimi insegnanti, tuttora senza sede, con pochissimi posti disponibili (solo licei ed istituti magistrali), nelle graduatorie XLVII (matematica) e XLVIII (matematica applicata) accadde esattamente il contrario, e sono perciò rimasti liberi molti posti occupati in assegnazione provvisoria proprio dai « diciassetisti » della graduatoria XLIX rimasti senza sede!

Alla luce della suesposta situazione sarebbe logico e giusto che la emananda cir-

colare di cui in premessa, per evitare anche future legittime contestazioni, consenta ai « diciassettisti » della classe di concorso XLIX rimasti privi di sede definitiva di scegliere la sede anche in graduatorie affini, per le quali si è abilitati, e cioè la XXXIII (fisica), la XLVII (matematica), ed in particolare nella XLVIII (matematica applicata) dove risultano libere molte cattedre. (4-04489)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere i motivi che hanno indotto il Governo a portare da 4 a 29 i punti doganali per l'importazione dall'estero di prodotti siderurgici.

« Gli interroganti desiderano inoltre conoscere i modi e i tempi di attuazione di detta decisione con particolare riferimento alla disponibilità di personale e di mezzi nonché alla specifica regolamentazione necessaria a garantire l'osservanza delle norme fiscali e comunitarie regolanti la materia.

« Viene sottolineato infatti il pericolo che, a causa della reale difficoltà a mettere in atto i necessari controlli su quantità, qualità, tempi e modalità delle importazioni, si verifichino operazioni fiscalmente e volutamente illegali nonché irregolari sotto il profilo comunitario. Tutto ciò, come è noto, metterebbe in ulteriore pericolo la nostra industria siderurgica, già duramente colpita dalla crisi internazionale del settore, oggi utilizzata da determinati gruppi per tentare un'azione di *dumping* ai danni del nostro Paese.

(3-02454) « MOSCA, SANZA, MASTELLA MARIO CLEMENTE, REGGIANI, CATTANEI, RUBBI EMILIO, MANNINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se siano informati che il capo dell'Ufficio politico della Questura di Roma, dottor Improta, ed il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Dell'Orco, nell'ambito delle rispettive competenze hanno inoltrato un rapporto e formulato una proposta per l'assegnazione al soggiorno obbligato dei cittadini Daniele Pifano, Marcello Blasi, Bruno Papale, Graziella Bartelli e Ruggero De Luca ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, illustrandone la pericolosità sociale con l'elencazione delle denunce a loro carico, anche per gravi reati, delle quali il suddetto magistrato ha indicato nella sua richiesta anche il numero del procedimento penale cui hanno dato luogo, omettendo per altro di dichiarare che molti di tali procedimenti si erano conclusi con assoluzioni con formula piena (e tra di essi il più grave dei reati in questione, addebitato al Pifano: sequestro di persona, derubricato ancor prima dell'assoluzione, in violenza privata).

« Gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri siano informati che l'addebito di tali reati insussistenti o non commessi dai prevenuti è stato propalato attraverso la stampa e la televisione di Stato e che il provvedimento con il quale il presidente del tribunale ha disposto la custodia in carcere di taluno dei suddetti cittadini fa espresso riferimento alle "denunce" in questione.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri ritengano che, ai fini dell'applicazione delle misure di cosiddetta prevenzione previste dalla legge Reale, essere stati assolti con formula piena rappresenti un elemento indiziario di elevata pericolosità sociale o altrimenti se detti Ministri non ritengano di dover promuovere procedimenti disciplinari contro il funzionario e il magistrato per avere, prospettando falsamente l'esistenza di pendenze giudiziarie o quanto meno omettendo la necessaria e doverosa verifica delle denunce, indotto in errore il presidente del tribunale di Roma, provocando così un provvedimento restrittivo della libertà

personale di cittadini ingiustificato o comunque erroneamente motivato e provocando, anche con le notizie fatte pervenire alla stampa e alla televisione e da queste diffuse, una obiettiva diffamazione dei cittadini oggetto del procedimento.

(3-02455) « PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA, MELLINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se gli risulti che l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) abbia acquistato un immobile sito a Roma, in corso Francia, già destinato ad albergo (" Cesare Augustus ") e per conoscere inoltre se gli risulti che detto albergo sia stato trasformato in *residence* e quindi dato in gestione all'ex proprietario dell'albergo e che questi abbia alienato l'immobile stesso perché in quel momento in stato prefalimentare.

« Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere:

quanto l'INPGI abbia pagato per acquistare l'immobile;

chi (l'INPGI o il gestore) abbia operato la ristrutturazione in *residence* e l'onere della relativa spesa;

l'ammontare del canone fissato a favore del gestore al momento della stipula del contratto e dopo successive opere di sistemazione di alcuni impianti;

se tutte le operazioni siano state effettuate conformemente alla corretta amministrazione;

se è vero che gli affitti del *residence* siano proibitivi anche per stipendi medi dei giornalisti.

(3-02456) « ACHILLI, BALLARDINI, FERRARI MARTE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se è a conoscenza delle affezioni cancerose che hanno colpito numerosi ex-dipendenti della fabbrica SBIC di Seriate di Bergamo e quali provvedimenti intenda adottare.

« In particolare:

se ritenga di dover disporre un'indagine accurata sul caso e di doverla estendere a tutte quelle fabbriche che per i materiali di lavorazione e gli strumenti impiegati ledono gravemente la salute dei lavoratori;

se ritenga necessario mettere allo studio una modifica delle normative che regolano la materia delle lavorazioni nocive e tossiche.

(3-02457) « MILANI ELISEO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale per sapere se corrisponde a verità che la Manifattura tabacchi di Milano ha affisso in bacheca un avviso per l'assunzione di 50 operai comuni con specificazione, in lettere maiuscole, " uomini ";

quali provvedimenti intendono assumere prima del 10 febbraio data di scadenza per la presentazione delle domande per far cessare questa clamorosa violazione di legge.

(3-02458) « MAGNANI NOYA MARIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per sapere:

1) se, a prescindere dal senso di smarrimento più che di perplessità che proviene dal conoscere gli interessi sottostanti al pateracchio Caltagirone-Italcasse, abbiano esaminato quali siano i doveri del Ministero del lavoro in presenza della nomina a Direttore generale dell'Italcasse di un pensionato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 337 del 1970 (ex combattenti), quindi in spregio non solo delle norme di legge ma anche della circolare 16 ottobre 1974 della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) quali provvedimenti siano stati adottati o promossi dal Ministero competente in considerazione del fatto che l'Italcasse rientra a tutti gli effetti tra gli enti pubblici, soggetti a vigilanza governativa,

ai quali è vietato, successivamente all'8 luglio 1974, conferire incarichi a chi ha beneficiato del collocamento anticipato a riposo ai sensi della citata legge n. 337.  
(3-02459) « COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro per conoscere se non ritenga atto dovuto del suo ufficio provvedere alle numerose nomine di sua competenza al vertice di Aziende di credito, e ciò sia per non aggiungere elementi di sclerosi in un Paese già anchilosato dalla crisi politica (oltre che da quella economica), sia per prevenire la minaccia, da parte di forze politiche o sociali interessate, di denunce per omissione di atti di ufficio.

« In caso affermativo, affinché prenda impegno di evitare la nomina di personaggi che hanno già prestato il fianco a critiche autorevoli e qualificate.  
(3-02460) « COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei trasporti, delle partecipazioni statali e dell'interno, per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'ATI, compagnia aerea filiazione di quella di bandiera, ha diffidato il suo dipendente Raffaele Caria perché all'aeroporto di Alghero annunciava mediante altoparlante le notizie relative ai vari voli, oltreché in italiano ed in inglese, anche nelle lingue locali sarda e catalana.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se a giudizio dei Ministri interrogati tale provvedimento non rappresenti una aperta violazione dell'articolo 6 della Costituzione che impone la tutela delle minoranze linguistiche.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il Ministro dell'interno abbia memoria dell'assicurazione, resa in occasione della risposta ad altra interrogazione sul comune di Sappada-Pladere, dell'elaborazione, allo studio presso quel ministero di una legge generale per la tutela delle minoranze linguistiche.

(3-02461) « MELLINI, PANNELLA, BONINO EMMA, FACCIO ADELE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere — premesso:

che imprenditori — in particolare libici — e loro procacciatori e intermediari in Italia risulta svolgano attività di reclutamento di manodopera italiana (specialmente in Sicilia, Calabria, Veneto, Friuli) con promesse di lauti ingaggi poi non mantenute;

che ai lavoratori italiani i quali, accortisi dell'inganno, dalla Libia intendano rientrare in Italia, sembra vengano fraposte difficoltà per il rilascio del visto di polizia sul passaporto;

che — a testimonianza di tale situazione — tre esposti-denuncia sono stati presentati al Commissariato di pubblica sicurezza di Termoli da parte di congiunti dei lavoratori Gennao Gaudino, Basso Pretorino e Mario Pennella, tutti da Termoli, i quali, reclutati *in loco* con ampie promesse e trasferiti in Libia, verserebbero in precarie condizioni di salute e non riceverebbero il salario pattuito —

se sono a conoscenza di tali episodi, di cui anche la stampa ha avuto recentemente occasione di parlare;

quali provvedimenti intendono adottare per controllare ed evitare il ripetersi di tali fatti; per assicurare che le nostre rappresentanze diplomatiche assistano adeguatamente i lavoratori italiani; per risolvere in particolare la situazione dei tre lavoratori di Termoli sopra citati;

se non ritengono urgente — ed in quale misura si è operato in tal senso — affrontare il problema degli accordi di emigrazione con gli Stati dell'Africa mediterranea e del Medio oriente, verso cui si dirigono i nuovi flussi migratori, per garantire una valida tutela dei lavoratori, sia per ciò che concerne i controlli degli ingaggi ed i rapporti di lavoro con le imprese, sia per le condizioni in cui si svolge il lavoro e la vita in generale.

(3-02462) « CASADEI AMELIA, BROCCA, BURO MARIA LUIGIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni per conoscere se essi siano a conoscenza che il Comando della 7ª legione della Guardia di finanza di Venezia ha inviato ai comandanti di compagnia di Venezia, Mestre, Rovigo, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, San Donà di Piave, del nucleo di Bassano del Grappa, delle tenenze di Portogruaro, Schio e Conegliano e delle brigate di Venezia Lido, Vittorio Veneto e Castelfranco Veneto una lettera circolare in data 23 novembre 1973 con la richiesta di effettuare la consegna a mano "a mezzo di proprio personale" con distribuzione a partire dal 31 dicembre 1977 di 110 biglietti di auguri (illustrati con riproduzione di un quadro di A. Fiore: "Pattuglia di finanzieri in montagna") per la città di Venezia; 7 per Mestre, 5 per Rovigo, 15 per Padova, 7 per Treviso, 10 per Verona, 9 per Vicenza, 1 per San Donà di Piave, 2 per Bassano del Grappa, 1 per Portogruaro, 1 per Schio, 1 per Conegliano, 1 per Venezia Lido, 3 per Vittorio Veneto, 1 per Castelfranco Veneto.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se sulle buste dei biglietti suddetti siano state apposte le prescritte marche segna-tassa per recapito autorizzato nonché di conoscere quanto approssimativamente sia costato allo Stato l'invio di tali biglietti di auguri "a mezzo di personale dipendente", oltretutto di conoscere come il Ministro delle finanze valuti un simile impiego del personale delle guardie di finanza.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere, ove non esistono motivi di segreto di Stato, chi siano i destinatari dei costosi auguri.

(3-02463) « MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA, FACCIO ADELE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro delle finanze per conoscere i motivi per i quali non si è provveduto all'applicazione dei nuovi meccanismi di calcolo dei contributi nazionali dovuti alla

CEE, il che ha causato un danno al nostro paese di ben 147 miliardi di lire;

quali urgenti iniziative s'intendono adottare per acclarare le responsabilità politiche ed amministrative che hanno reso possibile tale inadempienza.

(3-02464) « BELLOCCHIO, BERNARDINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza della grave e pericolosa situazione esistente nella questura di Milano per il continuo sovrappollamento di fermati ed arrestati i quali, in attesa di posto a San Vittore o in altro carcere e per la insufficienza delle camere di sicurezza, sono costretti a bivaccare nei corridoi in drammatiche condizioni antigeniche e di promiscuità.

« Per sapere se è a conoscenza che per garantire un minimo di vigilanza e di custodia dei fermati e degli arrestati in sosta permanente fuori dalle camere di sicurezza, la questura deve impegnare numeroso personale di pubblica sicurezza sottraendolo ad altri servizi operativi essenziali, come quello di prevenzione e di pronto intervento svolto dalle volanti, che nonostante fosse già insufficiente per fronteggiare le esigenze più impellenti, è stato ridotto da 15 a 9 equipaggi.

« Per conoscere quali provvedimenti intende prendere.

(3-02465) « FLAMIGNI, QUERCIOLI, VENEGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se il Governo italiano, anche in relazione ai legami di cultura e di interesse con il Corno d'Africa, non ritiene necessario un energico passo diplomatico al fine di porre termine all'intervento militare delle forze armate di Cuba, fornite di modernissime armi sovietiche, nel conflitto tra la Etiopia da un lato e dall'altro lato la Somalia e il Movimento indipendentista eritreo. L'intervento cubano rappresenta una grave minaccia per il futuro dell'Africa e

per la causa della distensione mondiale. Alle gravi conseguenze di questo brutale intervento dovrebbero essere particolarmente sensibili coloro i quali deprecarono con maggior forza l'intervento militare degli USA nel Vietnam, e che ora sembrano ignorare la presenza di migliaia di militari provenienti da un altro Stato americano nell'Africa Orientale, solamente perché questo Stato è amico dell'URSS.

(3-02466)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere ancora una volta come e quando si intenda risolvere la situazione giuridica e di conseguenza pensionistica del cittadino Maldarelli Nicola della classe 1922 abitante a Brindisi alla via Seneca, 72, per quanto si riferisce ai diritti conseguenti al servizio di salariato militarizzato effettuato durante gli anni di guerra 1940-43 alle dipendenze del genio militare della marina ed al servizio di salariato prestato fino al 1947 presso Marigenimil di Venezia.

« In particolare se sono al corrente che, a seguito di precedente interrogazione parlamentare, il comando della capitaneria di porto di Brindisi ritenne di consegnare al Maldarelli copia dell'estratto matricolare là dove invece il Maldarelli riteneva legittimamente di esser destinatario del foglio di congedo, nella sua qualità di militarizzato che sino ad oggi l'interessato non è riuscito ad ottenere.

« Se siano altresì al corrente che all'atto della discriminazione avvenuta dalla commissione di inchiesta presso il comando marina Brindisi in data febbraio 1946 il Maldarelli ebbe materialmente il foglio di congedo che fu pochissimi giorni dopo invitato a riconsegnare alle autorità militari, cosa che il Maldarelli doverosamente fece con la giustificazione di necessarie puntualizzazioni di competenze attorno alla continuità dell'attività lavorativa del Maldarelli.

« Per sapere se sono al corrente che, come risulta da documento rilasciato dal-

la direzione del genio militare per la marina di Taranto in data 17 maggio 1977 a firma del direttore dell'ufficio di amministrazione Giovanni Andrisani il Maldarelli, successivamente al 1° settembre 1943 ebbe a prestare servizio presso i vari comandi militari fino al 10 gennaio 1947 ottenendo in quella data solo le competenze per il periodo andante dal 1° settembre 1943 al 10 settembre 1943.

« Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per i quali non siano stati riconosciuti, a tutti gli effetti in contrasto assoluto con i documenti in possesso dell'interessato, i 4 anni che vanno dal 1943 al 1947, con conseguente privazione dei benefici pensionistici che attualmente riguardano un cittadino di 46 anni.

« Chiedono di conoscere quando si intende rimuovere una così chiara e palese ragione di illegittimità e di discriminazione in considerazione soprattutto della circostanza che i competenti uffici della previdenza sociale di Brindisi ai quali il Maldarelli chiede la possibilità di corrispondere i contributi assistenziali relativi, fanno presente che ai fini del riconoscimento dei 4 anni di servizio andanti dal 1943 al 1947 è necessaria una doverosa iscrizione di siffatto servizio nel foglio matricolare, oppure è necessario un foglio di congedo a quella data.

(3-02467) « GALASSO, DELFINO, MENICACCI, PALOMBY ADRIANA, MANCO CLEMENTE ».

---

#### INTERPELLANZE

---

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze per sapere:

se siano a conoscenza del concorso indetto dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Manifatture tabacchi Milano, avente per oggetto l'assunzione presso la Manifattura tabacchi di Milano di 50 operai comuni (uomini);

se non considerino tale volontà di discriminare le donne dall'accesso ai concorsi e all'assunzione una gravissima intollerabile violazione del divieto di discriminazioni per sesso nelle assunzioni disposto dall'articolo 1 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977, approvata dal Parlamento per volontà concorde di tutte le forze politiche;

se non considerino tale violazione della legge e dei principi costituzionali di parità tra i sessi tanto più inammissibile in quanto operata dall'Amministrazione di un'azienda pubblica.

« Per sapere altresì quali provvedimenti urgenti intendano assumere al fine di rendere operante in tutte le aziende di Stato quanto disposto dall'articolo 19 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977 che, tra l'altro, recita: "cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge", con ciò garantendo l'efficacia della legge stessa e rendendo finalmente giustizia alle lavoratrici che attendono dai pubblici poteri coerenza ed impegno concreto nel sostegno alle loro esigenze di lavoro e di reale eguaglianza.

(2-00322) « CHIOVINI CECILIA, CORRADI NADIA, FABBRI SERONI ADRIANA, BERTANI ELETTA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere - premesso:

che il tribunale di Alessandria è attualmente ridotto in situazione di totale paralisi a seguito dei seguenti fatti avvenuti nell'arco degli ultimi due anni:

- 1) trasferimento del giudice dottor Luciano Canoria;
- 2) trasferimento del giudice dottor Michele Zeoli;
- 3) trasferimento del giudice dottor Mario Garavelli;
- 4) collocamento a riposo del giudice dottor Luigi Baudoin;

5) applicazione continuativa presso l'Ufficio sorveglianza del giudice dottor Giuseppe Emiliani;

che nessuno di tali giudici è stato sostituito e che, conseguentemente, le due Sezioni del tribunale di Alessandria sono ridotte complessivamente ai due presidenti ed a due soli giudici dei quali uno svolge le funzioni di giudice istruttore e l'altro è componente della Sezione lavoro;

che questa situazione, malgrado l'impegno dei magistrati rimasti, impedisce sia la stessa costituzione dei collegi civili e penali sia una trattazione, anche ridotta, del rilevante numero di cause civili e delle migliaia di processi penali pendenti;

che al presente stato di cose si è pervenuti per il persistente disinteresse degli organi competenti;

che la totale paralisi alla quale è costretto il tribunale di Alessandria determina per l'intera collettività un pregiudizio il cui protrarsi non può più essere tollerato -

per quali ragioni il Ministro, che risulta informato dei fatti esposti, non abbia assunto i provvedimenti necessari ad ovviare alla grave situazione sopra lamentata.

« L'interpellante desidera altresì conoscere quali iniziative intende assumere in proposito il Ministro.

(2-00323)

« COSTA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere -

in relazione alla diffusa e ricorrente campagna di stampa e alle strumentali prese di posizione di organismi pseudo-rappresentativi intese a denigrare i collegi giudicanti e a interferire sulle decisioni di questi già adottate o adottande in procedimenti penali concernenti reati di natura prettamente politica;

considerato che tali interferenze si risolvono in un vero e proprio attentato

alle istituzioni democratiche mediante il tentativo, in tal modo effettuato, di influire sulla libertà di giudizio della magistratura;

ritenuto altresì che nella suaccennata campagna si distingue, particolarmente per la sua faziosità il Telegiornale del 2° programma che ha definito "scandalosa" anche la sentenza della 8ª sezione del tribunale penale di Milano, che ha giudicato e assolto, tra gli altri, un parlamentare del MSI-destra nazionale -

quali iniziative intende assumere a tutela della libertà di giudizio dei magi-

strati e del prestigio dello stesso ordine giudiziario.

« Gli interpellanti chiedono, infine, quali provvedimenti s'intenda adottare perché cessi sul *TG-2* e sulla rete *GR-1* la propaganda sediziosa e di istigazione all'odio cui si dà luogo pressoché giornalmente, in dispregio di quei criteri di obiettività e di verità che sono stati invocati per legittimare il monopolio di Stato dell'informazione a carico del contribuente italiano.

(2-00324)

« VALENSISE, BOLLATI ».